



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Pensioni e previdenza: le ultime novità

Autore: Noemi Secci | 01/10/2021



*Ultimi aggiornamenti in materia di pensioni, previdenza e assistenza: come si evolvono la legge e le regole operative Inps.*

Quando si parla di **pensioni** si affronta un argomento molto delicato, particolarmente complesso ed in continua evoluzione. Ogni ente previdenziale,

difatti, ha regole proprie in merito ai requisiti per ottenere le prestazioni di **previdenza** e assistenza, che cambiano notevolmente a seconda della gestione, del fondo e delle categorie in cui è inquadrato l'interessato. Per non parlare delle regole relative al calcolo della pensione o dei sussidi a sostegno del reddito: la legge le definisce in modo vago, di conseguenza subentrano numerose circolari interpretative da parte degli enti interessati, come l'Inps, che spesso sono contraddittorie e stravolgono quella che è la finalità della normativa. Le **novità** sono quasi quotidiane: per restare aggiornati è necessario leggere i giornali o, in alternativa, leggere ogni giorno le circolari e i messaggi dell'Inps, all'interno del portale web dell'istituto. Si devono poi spulciare le circolari e le risposte agli interpelli del ministero del Lavoro e, per gli interessati, le circolari delle casse dei liberi professionisti, nonché le ultime sentenze, che spesso riscrivono completamente l'interpretazione della normativa.

In questo articolo cercheremo di fornire, costantemente, un quadro su quelle che sono **le ultime novità su pensioni e previdenza**, in modo da poter tenere quotidianamente informato il nostro lettore. Non dovrai quindi trovare altri link su Google: potrai mettere questa pagina tra le preferite del tuo browser in modo da richiamarla, di tanto in tanto, e scoprire cosa di nuovo è successo in materia di pensioni e previdenza. Troverai per primi, nella pagina, gli ultimi aggiornamenti.

## **Proroga dei termini per chiedere l'assegno temporaneo con arretrati**

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta 38 del 29 settembre 2021, ha prorogato alla data del 31 ottobre 2021 i termini, precedentemente fissati al 30 settembre 2021, per la presentazione delle domande di **assegno temporaneo** per i figli con effetti retroattivi dal 1° luglio 2021. In pratica, chi domanda l'assegno ponte ha tempo sino al 31 ottobre per ricevere anche gli **arretrati**.

## **Isee corrente: possibilità di aggiornare il patrimonio**

L'Inps, con messaggio 3155/2021, ha indicato le modalità e le condizioni di aggiornamento all'anno precedente del patrimonio riportato nella dichiarazione Isee ordinaria, che invece fa riferimento al secondo anno precedente. Per

approfondire: [lsee corrente come funziona](#).

## **Pensione in totalizzazione: calcolo retributivo solo con autonomo diritto al trattamento**

La Cassazione, con ordinanza 18616/2021, ha chiarito che c'è solo un'ipotesi in cui l'assicurato può mantenere i criteri di calcolo retributivi/misti, richiedendo la pensione in regime di totalizzazione (D.lgs. 42/2006): si tratta dell'ipotesi in cui sia raggiunto un **diritto autonomo a pensione** nelle gestioni pubbliche obbligatorie (casse amministrate dall'Inps). Ad esempio, qualora un lavoratore richieda la pensione di anzianità in regime di totalizzazione in possesso di almeno 20 anni di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria e alla decorrenza della pensione abbia già raggiunto l'età di 67 anni, il calcolo della quota di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria può avvenire con il sistema di calcolo proprio della gestione, cioè misto (a meno che non sia il lavoratore stesso a richiedere il calcolo contributivo).

## **Contratto di espansione: nuove disposizioni**

A partire dalla data di entrata in vigore del Decreto "Sostegni-bis" (26 maggio 2021) sono estese, per il 2021, le disposizioni relative al **contratto di espansione** alle aziende che occupino almeno 100 dipendenti. Ricordiamo che il contratto di espansione consente l'uscita dal lavoro con un anticipo sino a 5 anni (60 mesi). Inoltre, le disposizioni in materia di agevolazione all'esodo, per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, sono rifinanziate per l'anno 2024.

## **Pensioni comparto difesa: calcolo della quota retributiva**

L'Inps, con circolare 107/2021, ha fornito importanti chiarimenti sul calcolo della quota contributiva della **pensione** per i lavoratori del **comparto difesa** ed

assimilati. In particolare, i chiarimenti riguardano l'applicazione dell'articolo 54, D.P.R. 1092/1973, per coloro che hanno maturato un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni.

## **Contratto di espansione: nuove indicazioni Inps**

L'Inps, con messaggio 2419/2021, ha fornito importanti istruzioni operative sul **contratto di espansione** e sull'indennità mensile, con riserva di fornire ulteriori indicazioni con riferimento alle novità introdotte dall'art. 39 DL 73/2021.

L'Istituto precisa che l'azienda, in merito alla misura di **accompagnamento alla pensione**, deve utilizzare esclusivamente i seguenti ambienti di comunicazione telematica:

- il "Cassetto previdenziale aziende", per la presentazione dell'accordo relativo al contratto di espansione;
- il Portale delle prestazioni atipiche (Prat), per la gestione del piano di esodo nelle sue diverse fasi (inserimento delle domande di certificazione del diritto e di calcolo dell'importo dell'indennità, verifica della somma richiesta a garanzia del piano di esodo, inserimento delle domande di indennità, verifica della provvista mensile richiesta a copertura della prestazione).

## **Nuovi importi assegni familiari 2021 e assegno ponte**

L'Inps, con messaggio 2331/2021, ha fornito l'ammontare dei redditi a cui fare riferimento per la determinazione dell'importo dell'assegno per il nucleo familiare Anf, dal 1° luglio 2021 e sino al 30 giugno 2022. Non vi sono variazioni rispetto al 2020 a causa dell'andamento negativo dell'inflazione registrato.

Tuttavia, in attesa dell'avvio dell'**assegno unico familiare** (previsto dal 2022) il dl n. 78/2021 ha previsto una **maggiorazione temporanea** dell'importo degli Anf in misura pari a 37,5 euro mensili per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari con almeno tre figli. La

maggiorazione spetta a condizione che l'importo dell'assegno per il nucleo familiare base, individuato secondo il reddito e la composizione del nucleo, sia superiore a zero.

## **Domanda reddito di emergenza da giugno a settembre 2021**

L'Inps, con comunicato stampa del 15 giugno 2021, informa che le domande di **Reddito di emergenza** per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, riconosciuti dal decreto Sostegni bis (DL 73/2021), possono essere presentate esclusivamente dal 1° luglio al 31 luglio 2021 attraverso il sito internet dell'Inps oppure tramite patronato.

## **Accredito della pensione in un conto corrente non intestato al beneficiario**

L'Inps, con messaggio 1971/2021, ha precisato che, per le particolari situazioni di **pensionati** che dimorano presso case circondariali, congregazioni religiose e istituti similari, è possibile che il **pagamento della pensione** venga accreditato su un conto non intestato al beneficiario.

L'accredito può dunque avvenire sul conto intestato all'istituto presso cui dimora il pensionato, a condizione che vi sia la sottoscrizione congiunta in duplice originale da parte del titolare della pensione e dell'ente intestatario del conto corrente, mediante firma del rappresentante legale o suo delegato, di un mandato irrevocabile che conferisca alla banca il potere di restituire all'Inps - con addebito di iniziativa - le somme accreditate sul conto corrente successivamente al decesso del beneficiario o a ogni altra eventuale causa di estinzione del diritto alle somme in questione.

Il mandato deve essere conferito attraverso la compilazione del modulo "AP146", reperibile nella sezione "Moduli" del sito istituzionale", nonché sottoscritto per accettazione da parte della banca, che deve trasmettere un originale dell'atto così perfezionato all'Inps.

## Bonus 6 mesi di reddito di cittadinanza

Finalmente operativo, con la pubblicazione del DM 12 febbraio 2021, il beneficio addizionale per i destinatari di reddito di cittadinanza che si mettono in proprio, avviando un'**attività lavorativa autonoma** o di impresa individuale o una società cooperativa, entro i primi 12 mesi di fruizione del sussidio.

Il bonus per chi avvia l'attività è pari a **6 mensilità** di reddito di cittadinanza, nei limiti di **780 euro mensili**. Ne abbiamo parlato in: [Bonus reddito di cittadinanza per chi si mette in proprio](#).

## Pensionati all'estero: nuovi accertamenti Inps

L'Inps, con messaggio 1917/2021, informa i **pensionati residenti all'estero** dell'avvio, da parte di Citybank, della campagna di verifica relativa all'esistenza in vita, che ha la finalità di verificare gli effettivi beneficiari delle pensioni e di evitare di pagare prestazioni non dovute.

La prova dell'esistenza in vita può essere fornita in modalità cartacea, telematica o tramite ritiro della pensione presso gli sportelli Western Union.

## Riscatto agevolato della laurea: nessuna scadenza

L'Inps, con messaggio 1921/2021, ha chiarito che il **riscatto della laurea con onere agevolato** può essere richiesto in qualsiasi momento, se sussistono le condizioni per fruirne disposte dall'art. 20 co.6 DL 4/2019. La scadenza per l'invio di domande di riscatto al **31 dicembre 2021** riguarda invece la cosiddetta **pace contributiva**, cioè la possibilità di recuperare i periodi non contribuiti ai fini della pensione, collocati tra il primo e l'ultimo contributo accreditato presso l'Inps. La possibilità è riservata a chi risulta privo di contribuzione accreditata al 31 dicembre 1995.

# Pensione d'invalidità: revoca più facile per assenza alla visita di revisione

L'Inps, con messaggio 1835/2021, ha annunciato che, per semplificare ulteriormente il procedimento di revisione e renderlo più coerente con le leggi sull'accertamento della permanenza dell'**invalidità** (art. 37 L. 448/1998, art.5 co.5 DPR 698/1994, art.20 co.2 DL 78/2009), dal 6 maggio 2021, la sospensione delle **pensioni** per di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, avverrà dalla data della convocazione a visita, nel caso in cui il convocato non si presenti al controllo sanitario nel giorno indicato nell'invito di convocazione. L'Inps chiarisce anche che, **a prescindere dall'esito della comunicazione postale**, l'assenza a visita di revisione determina in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte dell'istituto.

Più precisamente, trascorsi 2 giorni dall'assenza a visita, sarà disposta la sospensione della pensione in automatico.

Per effetto dell'**assenza a visita di revisione**, l'interessato riceverà la comunicazione dell'avvenuta sospensione della pensione con l'invito a presentare, entro 90 giorni, alla Struttura Inps territorialmente competente idonea **giustificazione dell'assenza**.

Nel caso in cui l'interessato presenti una giustificazione sanitaria o amministrativa ritenuta fondata, sarà riavviato il processo di revisione dell'accertamento sanitario con la comunicazione della nuova data di visita medica. Nel caso in cui l'interessato risulti assente anche a questa seconda convocazione, si provvederà alla **revoca del beneficio** economico dalla data di sospensione.

La revoca è disposta anche nel caso in cui l'Inps giudichi inidonea la motivazione dell'assenza. Il provvedimento di revoca sarà formalizzato con una seconda comunicazione al cittadino. Per approfondire: [Invalidità, arriva la revoca per molti](#).

## Diritto a pensione per i lavoratori in part

## time verticale

L'Inps, con circolare 74/2021, ha fornito importanti chiarimenti sulle nuove disposizioni della legge di Bilancio 2021 (art.1, co.350, L. 178/2020) in merito all'accredito di contributi per i lavoratori dipendenti in regime di **part time verticale** o ciclico.

Da ora in avanti, per questi dipendenti saranno utili a pensione anche i periodi non lavorati, nell'ambito dell'articolazione dell'attività lavorativa: in pratica, nel rispetto del minimale di retribuzione pari a 10.724 euro annui (valore 2021), potranno valere ai fini pensionistici anche le settimane non lavorate e non retribuite.

## Indebito pensionistico: chiarimenti sulla restituzione dei ratei di pensione

La Cassazione, con sentenza 10274/2021, ha chiarito che l'unica deroga consentita al normale regime della restituzione delle **somme non dovute** in materia previdenziale è costituita dall'art. 52, L. 88/1989. Secondo la legge, anche se le pensioni erogate dall'Inps possono essere rettifiche dall'ente, in caso di **errore** di qualsiasi natura commesso in sede di liquidazione, pagamento o ricalcolo della pensione, i ratei di pensione non dovuti **non devono essere recuperati** dall'Inps, a meno che il pagamento indebito non sia dovuto al dolo dell'interessato.

## Pensione per medici e sanitari pensionati che lavorano con emergenza Covid

L'Inps, con circolare 70/2021, ha fornito chiarimenti sull'art. 3-bis DL 2/2021, che ha previsto la **sospensione della pensione di vecchiaia** per il personale sanitario, rioccupato con incarichi retribuiti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'istituto, nella stessa circolare, ha anche richiamato le istruzioni operative in merito alla cumulabilità delle [pensioni quota 100 del personale sanitario](#) con i redditi derivanti da lavoro autonomo o da collaborazioni coordinate e continuative, se conseguiti per incarichi conferiti ai sensi del decreto Cura Italia (art. 2-bis, co. 5, DL 18/2020), in relazione alle esigenze straordinarie per il contenimento dell'emergenza pandemica.



Infine, nella stessa circolare sono chiariti gli effetti, sulle pensioni dei sanitari, dei redditi di lavoro dipendente derivanti dalla sottoscrizione di un contratto a tempo determinato in somministrazione per concorrere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale alla popolazione (art.1 co. 461 L. 178/2020).

## Proroga del reddito di emergenza

Il ministero del lavoro ha prorogato i termini per presentare le domande di reddito di emergenza, relativamente ai ratei di marzo, aprile e maggio 2021. il nuovo termine per la presentazione delle domande all'Inps è fissato il 31 maggio 2021.

## Dopo Quota 100: il punto della situazione

Nel Pnrr (Piano nazionale ripartenza e resilienza) scompare il riferimento alle pensioni ed alla quota 100, ma appare sempre più improbabile la proroga della misura al 2022 e oltre. L'ipotesi della pensione con **quota 102**, con 64 anni di età e 38 di contributi non trova molti consensi, mentre i sindacati insistono per la possibilità di raggiungere la **pensione a 62 anni**, con flessibilità. Per rendere la misura meno onerosa, è stato ipotizzato il calcolo interamente contributivo del trattamento (ipotesi che non vede, però, l'appoggio sindacale); in alternativa, potrebbero essere previste penalizzazioni percentuali dell'assegno.

La Lega continua a proporre la **quota 41**, ossia la possibilità di raggiungere il pensionamento con 41 anni di contribuzione per tutti, non soltanto per i lavoratori precoci (appartenenti a specifiche categorie) attualmente destinatari della misura.

Il Governo appoggia, invece, la possibilità di introdurre nuovi benefici pensionistici per gli addetti a lavori logoranti e per chi assiste portatori di handicap grave.

L'introduzione di nuove misure e benefici per la pensione non piace all'Europa, che ritiene più che sufficienti le misure introdotte dalla riforma Fornero (art.24 DL 201/2011).

## Pensione quota 102 sempre più vicina

Sempre più probabile l'ipotesi dell'istituzione di una nuova **pensione quota 102**, in luogo dell'attuale quota 100. Ricordiamo che la [pensione quota 100](#) non potrà

essere richiesta da chi maturerà i requisiti per il trattamento dopo il 31 dicembre 2021. Verrebbe così a crearsi un enorme differenziale, o “scalone”, tra i beneficiari e gli esclusi dalla misura.

Per rimediare, si pensa all'introduzione di un trattamento pensionistico quota 102, con un'età minima prevista di **64 anni** ed un minimo di **38 anni** di contributi. Si pensa anche a uno “sconto” sui requisiti per le donne con figli, per chi assiste disabili gravi e per gli addetti a lavori usuranti o gravosi.

## **Modello 730 per pensionati e disoccupati: manuale Inps**

L'Inps, con notizia del 21 aprile 2021, ha comunicato che è disponibile il manuale d'uso per gli intermediari abilitati all'assistenza fiscale (Caf e professionisti), relativamente alla gestione dei contribuenti pensionati, disoccupati, o che comunque ricevono una prestazione dall'Inps e indicano l'istituto come sostituto d'imposta nel proprio **modello 730**.

## **Calendario pensioni maggio 2021**

Le **pensioni Inps** per il mese di maggio verranno erogate dal 26 aprile seguendo il consueto ordine alfabetico. Il calendario degli uffici postali prevede per lunedì **26 aprile** i pagamenti per chi ha un cognome che inizia con la lettera A o con la lettera B, martedì 27 aprile dalla C alla D, mercoledì 28 aprile dalla E alla K, giovedì 29 aprile dalla L alla O, venerdì 30 aprile dalla P alla R, sabato 1° maggio dalla S alla Z.

## **Riscatto agevolato degli anni di laurea: nuovi chiarimenti**

L'Inps, con circolare 54/2021, ha chiarito che è possibile accedere al riscatto con sistema di **calcolo percentuale**, anziché con sistema della riserva matematica (normalmente più oneroso), qualora ci si avvalga delle seguenti misure, che determinano la valorizzazione di tutti i periodi con sistema contributivo:

- opzione al contributivo (art.1 co.23 L. 335/1995);

- opzione donna (art.16 DL 4/2019);
- computo presso la gestione Separata (art.3 DM 282/1996);
- totalizzazione: nelle ipotesi in cui la totalizzazione non determina il ricalcolo contributivo del trattamento, è comunque possibile richiederlo.

Qualora i periodi da riscattare siano gli anni del corso di studi universitario, è possibile chiedere di determinare l'onere con **sistema percentuale- agevolato**: il costo, in questo modo, è pari a 5.264,49 euro per ogni anno da riscattare (valore 2021). Per approfondire: [Pensione, riscatto agevolato](#).

## Certificato di pensione 2021

L'Inps, con messaggio 1359/2021, informa che sono stati messi a disposizione, nel portale web istituzionale, i modelli **Obis/M**, o certificati di pensione, per i beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali. Il **certificato di pensione** può essere consultato accedendo ai servizi on line al cittadino, sezione "Prestazioni e Servizi" del sito istituzionale, utilizzando una delle seguenti credenziali: Pin dispositivo Inps, Spid, Cie (carta d'identità elettronica) o Cns (carta nazionale dei servizi).

## Indennità Covid da 2400 euro e ampliamento Naspi: nuove indicazioni dell'Inps

L'Inps, con messaggio 1275/2021, ha fornito importanti chiarimenti sul diritto alle nuove **indennità Covid** una tantum da **2.400 euro** spettanti ai seguenti lavoratori:

- stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

- dello spettacolo (con almeno 30 giornate di contributi Enpals versate dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021).

I lavoratori, per il diritto all'indennità, non devono essere titolari di rapporti di lavoro subordinato o di pensione diretta.

Inoltre, con lo stesso messaggio l'Inps conferma la possibilità di ottenere la **Naspi**, relativamente alle indennità con decorrenza dal 23 marzo al 31 dicembre 2021, senza il requisito delle 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti.

## **Domanda di riscatto e ricongiunzione: nuovo servizio Inps**

L'Inps, con la circolare 46/2021, informa che è stato realizzato un punto di accesso unificato per l'invio delle **domande di riscatto** ai fini pensionistici e di **ricongiunzione** dei contributi; il servizio è fruibile da parte degli iscritti a tutte le gestioni amministrate dall'istituto.

L'Inps, attraverso la circolare, ha fornito le indicazioni per l'utilizzo dell'applicativo, consultabile attraverso diversi dispositivi mobili e fissi (cellulari, tablet, pc).

## **Reddito di cittadinanza e reddito di emergenza: novità decreto Sostegni**

In base alle disposizioni del decreto Sostegni, approvato dal Consiglio dei ministri, il finanziamento del reddito di cittadinanza è stato incrementato di un miliardo di euro.

Inoltre, per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare ai fini del Rdc sino a **10mila euro annui**, il sussidio è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di **6 mesi**.

Per quanto riguarda il **reddito di emergenza Rem**, il sussidio è stato ampliato per tre ulteriori mensilità da marzo a maggio 2021.

La domanda per le quote di Rem deve essere presentata all'Inps entro il **30 aprile**

**2021.**

Le tre ulteriori quote di Rem sono riconosciute, senza verifica dei requisiti (salvo incompatibilità con altri sussidi), a chi ha cessato tra il primo luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 la Naspi o la Dis-coll e non ha né un lavoro subordinato o un contratto di collaborazione né una pensione diretta o indiretta (salvo assegno ordinario di invalidità), se l'Isee non è superiore a 30mila euro. Per approfondire: [Reddito di emergenza](#).

## **Inps: nuovo servizio per prenotare l'appuntamento allo sportello**

L'Inps, con notizia del 10 marzo 2021, ha comunicato che è disponibile il servizio automatico di **prenotazione sportelli**, attivo 24 ore su 24.

Per richiedere l'appuntamento, è necessario chiamare il numero verde Inps (803.164 da rete fissa o il numero a pagamento 06.164.164 da telefonia mobile) e prenotare l'accesso allo sportello tramite il risponditore automatico vocale: il risponditore chiede il codice fiscale e il motivo dell'accesso e consente di scegliere giorno e ora dell'appuntamento presso la sede Inps di competenza. Successivamente, si riceverà un sms con i dettagli della prenotazione.

## **Pensione avvocati: Cassa forense può disapplicare la legge**

Con la delegificazione consentita dalla legge Dini (L.335/1995), le casse privatizzate possono adottare atti che incidono sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico rispettando il principio del pro rata e assicurando l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle gestioni. La **Cassa Forense** può, dunque, fermo restando il sistema di calcolo retributivo, optare per il sistema contributivo a condizioni di **maggior favore** per gli iscritti, stabilendo che non sono restituiti i contributi legittimamente versati grazie all'abrogazione dell'articolo 21 della legge 576/1980. A chiarirlo è stata la Cassazione, con ordinanza 544 del 14 gennaio 2021.

# Pensione nona salvaguardia: istruzioni dell'Inps per le domande

La legge di Bilancio 2021 (art.1, co. 346-348) prevede l'apertura della **nona salvaguardia**: si tratta di una misura pensionistica agevolativa che consente, a specifiche categorie di lavoratori detti esodati, l'accesso alla pensione con i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore della legge Fornero (art.24 DL 201/2011).

L'Inps, in argomento, con la circolare 33 del 2.3.2021, ha:

- chiarito quali sono i lavoratori ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze antecedenti alla legge Fornero;
- chiarito quali lavoratori devono inviare l'istanza all'istituto stesso e quali all'Ispettorato del lavoro;
- riepilogato le fasi e le modalità operative per l'accesso alla salvaguardia;
- allegato la nota in merito dell'Ispettorato del lavoro, prot. 860 del 5.2.2021.

## Decreto Milleproroghe 2021: novità pensioni

Sono numerose le disposizioni in materia previdenziale contenute nel cd. decreto **Milleproroghe**:

- **proroga al 31 dicembre 2021** del termine entro cui l'Inps deve procedere al **recupero degli importi** delle pensioni erogati indebitamente, in base alle verifiche dei redditi sul periodo d'imposta 2018.; la proroga consente l'attuazione del nuovo principio fiscale (art. 150 DL 34/2020), secondo il quale il pensionato deve restituire all'Inps le somme al netto del prelievo fiscale subito;
- differimento al 31 dicembre 2020 (in luogo del 30 settembre 2020) dei termini per la presentazione delle domande di accredito dei **contributi figurativi** da parte dei lavoratori collocati in aspettativa non retribuita, con riferimento all'anno 2019, chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o

- cariche sindacali;
- proroga al 31 dicembre 2021 del termine entro il quale devono essere conclusi i lavori delle Commissioni tecniche sui **lavori gravosi** e sull'analisi della spesa pubblica in materia previdenziale ed assistenziale;
- sospensione sino al 30 giugno 2021 della decorrenza dei termini di **prescrizione dei contributi** di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

## Contributi volontari 2021

L'Inps, con circolare 27/2021, ha comunicato i nuovi importi della **contribuzione volontaria** per lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata, a seguito della variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

## Ricongiunzione dei contributi per i liberi professionisti

L'Inps, con la circolare 26/2021, ha fornito importanti chiarimenti sulla dilazione degli oneri di **ricongiunzione**, per i professionisti che richiedono di riversare nell'Inps i contributi posseduti presso le casse professionali.

## Contributi artigiani e commercianti 2021

Anche quest'anno continuano a salire i contributi Inps a carico di artigiani e commercianti: lo ha comunicato l'Inps, con la circolare 17/2021. Pur restando invariato il minimale, pari a 15.953 euro, continuano a salire le aliquote a carico degli under 21.

Le **aliquote contributive** da applicarsi sul **reddito** per il 2021 sono pari al:

- **24%** per gli artigiani;
- **24,09%** per i commercianti;
- **22,35%** per i coadiutori artigiani di età inferiore a 21 anni;
- **22,44%** per i coadiutori commercianti di età inferiore a 21 anni.

Per i **redditi** superiori a 47.379 euro annui, l'aliquota aumenta di un punto

percentuale; le aliquote contributive sul reddito oltre il minimale, pertanto, risultano determinate come segue:

- **25%** per gli artigiani;
- **25,09%** per i commercianti;
- **23,35%** per i coadiutori artigiani di età inferiore a 21 anni;
- **23,44%** per i coadiutori commercianti di età inferiore a 21 anni.

Per approfondire: [Contribuzione 2021 artigiani e commercianti](#).

## **Nona salvaguardia: chiarimenti dell'ispettorato del lavoro**

Alcuni lavoratori, appartenenti a particolari categorie tutelate, possono ancora accedere alla pensione con i requisiti precedenti alla legge Fornero (art.24 DL 201/2011): la possibilità di accedere al beneficio, detto **nona salvaguardia**, è prevista dalla legge di Bilancio 2021 (art.1 co. 346 e ss. L. 178/2020).

L'Ispettorato del lavoro, in merito, con nota prot. 860/2021 ha:

- chiarito quali sono i lavoratori che beneficiano della pensione con i requisiti antecedenti alla legge Fornero;
- informato riguardo alla costituzione delle commissioni presso gli Ispettorati territoriali del lavoro per l'esame delle istanze di accesso ai benefici pensionistici;
- riepilogato le fasi e le modalità operative per l'accesso alla salvaguardia;
- allegato lo schema di domanda.

## **Gestione Separata: nuove aliquote per professionisti**

Aumenta, di 0,26 punti, l'aliquota per i professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione Separata Inps, passando dal 25,72% al 25,98%. L'aumento è dovuto all'operatività dell'**Iscro**, un nuovo strumento a sostegno del reddito per i **professionisti** in difficoltà. Per approfondire: [Guida alla gestione separata 2021](#).



## **Nuovi minimali Inps per il pagamento dei contributi**

L'Inps, con circolare 10/2021, ha aggiornato i **limiti minimi di retribuzione** giornaliera e gli altri valori, per il calcolo dei contributi dovuti in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

## **Socio di Srl: iscrizione presso la gestione commercianti**

La Cassazione, con l'ordinanza 1759 del 27 gennaio 2021, ha chiarito che l'attività intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall'**amministratore socio** di società di capitali, se retribuita, è soggetta a contribuzione presso la **gestione separata**, nei limiti dei compensi percepiti; questo incarico, da solo, non ha i requisiti necessari per poter essere inquadrato nella **gestione commercianti**; in ogni caso, l'iscrizione presso la gestione speciale dei lavoratori autonomi dell'Inps in qualità di esercente attività commerciale è esclusa per coloro che sono solo soci di capitale.

## **Nuove modalità di adesione alla previdenza complementare**

Per tutelare i potenziali aderenti ai fondi pensione integrativi, di recente la Covip ha adottato una nuova delibera (delibera 22.12.2020), con la quale entra in vigore, dal 1° maggio 2021, una differente regolamentazione delle modalità di adesione alle **forme pensionistiche complementari**.

## **Isopensione: chiarimenti Inps per la nuova durata di 7 anni**

La legge di bilancio 2021 (art.1 co. 243 L. 178/2020) ha ampliato la possibilità di beneficiare dell'isopensione (all'art. 4, co. 1-7- ter, L. 92/2012), una misura di prepensionamento che riguarda le aziende che impiegano mediamente più di 15 dipendenti. In particolare, i lavoratori coinvolti negli accordi di esodo possono

beneficiare di un anticipo massimo nell'uscita dal lavoro pari a **7 anni**, con diritto all'indennità di prepensionamento, sino all'anno 2023.

L'Inps, con messaggio 227/2021, ha preso atto delle modifiche normative, informando i beneficiari, in merito alle nuove decorrenze delle prestazioni di **accompagnamento a pensione**, che la data dell'ultima decorrenza ammessa è il 1° dicembre 2023, con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2023 ed elevazione del periodo massimo individuale di fruizione fino a 7 anni.

## **Opzione donna proroga 2021: al via le domande**

L'Inps, con messaggio 217/2021, ha informato della riapertura della possibilità di presentare le **domande di pensione** di anzianità con **opzione donna**, sulla base dei nuovi requisiti previsti dalla legge di Bilancio 2021 (art.1 co. 336 L. 178/2020). In particolare, possono beneficiare della misura le dipendenti con almeno 58 anni di età e 35 di contributi al 31 dicembre 2020, o le autonome con almeno 59 anni di età e 35 di contributi alla stessa data. La pensione decorre dopo un periodo di attesa, detto finestra, di 12 (per le dipendenti) o 18 mesi (per le autonome). La decorrenza della pensione- proroga opzione donna 2021, chiarisce l'Inps, non può comunque decorrere prima del 2 gennaio 2021 (per le iscritte presso le gestioni esclusive dell'Inps, come le dipendenti pubbliche) o prima del 1° febbraio 2021 (per le iscritte presso l'Assicurazione generale obbligatoria dell'Inps o presso i fondi sostitutivi).

## **Ape sociale 2021: riapertura domande**

L'Inps, con messaggio 62/2021, ha confermato la riapertura della possibilità di presentare le domande per l'**Ape sociale**, per chi matura i requisiti per il beneficio sino al 31 dicembre 2021. Le domande possono essere presentate entro il 31 marzo o entro il 15 luglio, tardivamente entro il 30 novembre. Si attende comunque una successiva circolare dell'istituto a conferma dei termini.

## **Assegni familiari 2021**

Con la circolare 157/2020, l'Inps informa che dal 1° gennaio 2021 sono rivalutati

sia i limiti di reddito per il diritto agli assegni familiari e alle quote di maggiorazione della pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico.

Per approfondire: [Assegni familiari 2021](#).

## Contratto di espansione esteso al 2021

La legge di Bilancio 2021 ha esteso il **prepensionamento** con contratto di espansione al 2021 ed alle aziende con almeno 500 dipendenti, in alcune ipotesi con sole 250 unità. Per approfondire: [In pensione 5 anni prima col contratto di espansione](#).

## Sconti Imu e Tari per i pensionati residenti all'estero

A partire dal 2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non affittata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da non residenti titolari di **pensione** maturata in **regime di convenzione internazionale** con l'Italia:

- l'**Imu** è applicata nella misura della metà;
- la **tassa sui rifiuti** avente natura di tributo (o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo) è dovuta in misura ridotta di due terzi.

## Nona salvaguardia pensioni

Approvata la nona salvaguardia, inserita nella legge di Bilancio 2021, per **2.400 esodati**. Le domande dovranno essere inoltrate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, quindi entro il 2 marzo 2021.

## Isee entro gennaio per bonus bebè e reddito di cittadinanza

L'Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla necessaria presentazione della Dsu 2021 per il rilascio dell'Isee 2021, ai fini del calcolo della rata mensile dell'assegno di natalità, o **bonus bebè**, per i nati nel 2020.

La dichiarazione Isee Dsu presentata nel 2020 ha validità fino al 31 dicembre 2020: pertanto, a partire dal 1° gennaio 2021, occorre presentare tempestivamente la nuova **dichiarazione Isee 2021**.

In assenza di un Isee valido, l'Inps potrà riconoscere solo l'importo minimo dell'assegno (80 euro al mese o 96 nel caso di figlio successivo al primo), in presenza di tutti gli altri requisiti. Eventuali integrazioni dell'importo potranno essere riconosciute solo a far data dalla presentazione della Dsu dalla quale sia derivato un Isee minorenni.

Per quanto riguarda il reddito e la pensione di cittadinanza, l'assenza della dichiarazione Isee 2021 determinerà la sospensione del sussidio, sino alla presentazione di una nuova Dsu.

## **Niente pensione supplementare per i lavoratori autonomi**

La Cassazione, con ordinanza 24137/2020, ha stabilito che, in base all'art. 5 L. 1338/1962, possono chiedere la liquidazione di una **pensione supplementare**, a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, soltanto i titolari di pensione in qualità di ex lavoratori dipendenti, non anche i lavoratori autonomi. La stessa esclusione vale anche per i lavoratori autonomi che siano titolari di pensione (diretta o di reversibilità) presso la Gestione separata.

## **Importo pensioni 2021**

Nessun **aumento delle pensioni 2021**, ma diviene definitivo l'aumento 2020, rispetto agli importi 2019, dallo 0,4% allo 0,5%. Gli adeguamenti 2020- 2021 sono stati resi noti col decreto interministeriale del 16 novembre 2020, illustrato dall'Inps nella circolare 148/2020.

Pertanto:

- il trattamento minimo passa da 515,07 euro mensili a **515, 58 euro**;
- le pensioni d'invalidità e inabilità civile, l'indennità di frequenza, la pensione sociale sordomuti, la pensione per i ciechi parziali ventisimisti passano da 286,81 a 287,09 euro;

- l'assegno sociale passa da 459,83 a **460,28 euro**; la pensione sociale aumenta a 379,33 euro.

## Indennità Covid onnicomprensive: nuovi termini per le domande

L'Inps, con comunicato stampa del 14 dicembre 2020, ha reso noto che è disponibile la domanda telematica per accedere all'**indennità Covid onnicomprensiva**. Il termine di presentazione, d'intesa con il Ministero del lavoro, è stato prorogato dal 15 al **31 dicembre 2020**.

L'indennizzo riguarda le categorie di lavoratori stabilite dal decreto **Ristori-quate**, precisamente dall'articolo 9, D.L. 157/2020, cui è dedicata la circolare Inps n. 146/2020, che ha offerto istruzioni per le categorie di lavoratori:

- già beneficiari dell'indennità onnicomprensiva di cui all'articolo 15 del **decreto Ristori** (DL 137/2020);
- beneficiari di altre indennità onnicomprensive, relative ad attività lavorative colpite dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.

L'Inps precisa che rimane immutata al **18 dicembre 2020** la scadenza per chi, nelle stesse categorie di lavoratori, deve fare ancora domanda per il precedente indennizzo fissato dall'articolo 15 del decreto Ristori.

## Bonus bebè: rinnovo Isee

L'Inps, con messaggio 4679/2020, ricorda l'obbligo di presentare la dichiarazione Isee per i genitori che hanno fatto domanda di **bonus bebè** negli anni 2017 e 2019. Qualora questi beneficiari non abbiano ancora presentato la Dsu per l'anno in corso, sono tenuti a farlo entro il **31 dicembre 2020**, per consentire all'Inps di riprendere il pagamento delle mensilità del bonus bebè residue nel 2020 e per evitare la decadenza del beneficio.

Il messaggio Inps non riguarda coloro che hanno presentato domanda nel 2020, in quanto la legge di bilancio per il 2020 ha sganciato il beneficio dall'Isee.

# Prepensionamento con contratto di espansione: esonero dai contributi Cigs

Il **contratto di espansione**, che consente il prepensionamento dei lavoratori più anziani e l'accesso alla cassa integrazione straordinaria Cigs ai lavoratori esclusi dallo **scivolo pensionistico**, presenta diversi vantaggi. Tra questi, l'esonero dal contributo per la Cigs. Nel dettaglio, il datore di lavoro non è tenuto a versare il contributo addizionale del 9, 12, 15%, come precisato dall'Inps nella circolare 143/2020, sulla base di nuove indicazioni del ministero del lavoro, che rettificano le precedenti istruzioni (circolare 98/2020). Introdotto l'anno scorso in sostituzione del contratto di solidarietà espansiva, il contratto di espansione è operativo in via sperimentale per il biennio 2019/2020: in base a quanto reso noto nella legge di bilancio 2021, il contratto sarà prorogato.

Il contratto di espansione si rivolge alle imprese rientranti nel campo della Cigs con oltre 1.000 unità lavorative, qualora interessate da processi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano modifiche dei processi aziendali. Dal 2021, dovrebbe essere esteso alle imprese con oltre 500 lavoratori.

## Novità pensioni: legge di Bilancio 2021

In materia di previdenza, le novità pensioni apportate dalla legge di Bilancio 2021, in fase di approvazione, sono tre:

- **proroga dell'opzione donna**: i requisiti (58 o 59 anni di età e 35 anni di contributi) devono essere maturati entro il 31 dicembre 2020 e non più entro il 31 dicembre 2019;
- **l'Ape sociale** è estesa a tutti coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021;
- è stata infine prevista la possibilità di ottenere la copertura dell'anno piena ai fini del diritto a pensione anche a favore dei lavoratori o lavoratrici dipendenti in regime di **part-time verticale**.

## Nuove indennità una tantum per Covid

L'Inps, con la circolare 137/2020, ha fornito importanti istruzioni in materia di

**indennità una tantum** previste dal decreto Ristori (DL 137/2020), a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell'indennità onnicomprensiva del decreto Agosto (DL 104/2020), nonché di indennità onnicomprensive a favore dei danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid 19.

Ecco i principali punti della circolare:

- indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell'indennità del **decreto Agosto**;
- indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati negli stessi settori, che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva del decreto Agosto;
- indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva del decreto Agosto;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva del decreto Agosto;
- lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva del decreto Agosto;
- lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva del decreto Agosto;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva del decreto Agosto;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva del decreto Agosto;
- lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva del decreto Agosto;
- presentazione della domanda d'indennità;
- incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità del decreto Ristori e altre prestazioni previdenziali; regime delle compatibilità;
- strumenti di tutela.

# Pensione: in arrivo il bonus tredicesima

Nel mese di dicembre, ai pensionati Inps spetta (salvo percezione di specifici trattamenti esclusi), oltre alla tredicesima, un importo aggiuntivo, detto bonus tredicesima, pari a 154,94 euro.

Per aver diritto al **bonus tredicesima**, oltre a percepire una pensione appartenente a una categoria in relazione alla quale il beneficio è riconosciuto, è necessario soddisfare precisi requisiti di reddito.

In particolare, è stato previsto che:

- se l'importo complessivo delle pensioni percepite nell'anno 2020 (eventualmente comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell'incremento al milione) risulta maggiore di 6.850,85 euro, cioè rispetto all'importo del trattamento minimo annuo più il bonus (515,07 euro per 13 mensilità più 154,94 euro) il beneficio non spetta;
- se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2020 risulta minore o uguale a euro 6.695,91, cioè all'importo del trattamento minimo annuo, il pensionato ha titolo, se risultano soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge, all'intero importo aggiuntivo;
- se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2020 risulta compreso tra euro 6.695,91 e 6.850,85, al pensionato spetta la differenza tra 6.850,85 e l'importo della pensione (o delle pensioni), sempre che risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge.

A questo proposito, bisogna osservare che i limiti di reddito annuali per il calcolo dei 154,94 euro di importo aggiuntivo sono pari a:

- 10.043,87euro come limite di reddito personale;
- 20.087,73 euro come limite di reddito coniugale (proprio e del coniuge), fermo restando il limite di reddito personale.

## Pensione: tassazione per chi si trasferisce in Uruguay, Colombia o Giamaica

L'Inps, col messaggio 4463/2020, ha illustrato le nuove convenzioni internazionali contro la doppia imposizione con la Colombia, la Giamaica e la Repubblica



orientale dell'Uruguay.

In generale, per le **pensioni Inps** derivanti da lavoro dipendente o autonomo, la **tassazione** si applica nel Paese di residenza, quindi il trattamento è tassato in Uruguay, Colombia o Giamaica, per chi vi si trasferisce.

Fanno eccezione i pensionati **ex dipendenti pubblici**, che per essere tassati all'estero devono essere cittadini di Uruguay, Colombia o Giamaica, oltreché residenti.

Per quanto concerne le pensioni derivanti dallo svolgimento di **lavoro autonomo**, nel Trattato con la Colombia viene sancito il regime della tassazione in entrambi gli Stati contraenti. Per eliminare la doppia imposizione, viene riconosciuta al residente in Colombia una detrazione dell'Irpef trattenuta sulla pensione in Italia dall'Inps, in qualità di sostituto d'imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla legislazione fiscale colombiana.

## **Sospensione del versamento dei contributi**

Il DL 137/2020 (decreto Ristori) e il DL 149/2020 (decreto Ristori-bis), le cui disposizioni sono state in parte illustrate dalle circolari Inps 128 e 129/2020, prevedono la sospensione del versamento dei contributi previdenziali.

Nel dettaglio, la **sospensione del decreto Ristori** riguarda:

- sia i contributi dovuti all'Inps, inclusa la quota a carico dei lavoratori, che i premi dovuti all'Inail;
- le attività sospese dal Dpcm del 24 ottobre 2020, ossia i contribuenti che esercitano prevalentemente le attività economiche il cui codice Ateco è indicato nell'Allegato 1 del DL 137/2020; non rileva la localizzazione territoriale in cui l'attività viene esercitata;
- la scadenza del 16 dicembre 2020.

La **sospensione del decreto Ristori bis** riguarda:

- i contributi previdenziali dovuti all'Inps, inclusa la quota a carico dei lavoratori, ad esclusione dei premi Inail;
- i contribuenti che operano nei settori indicati dall'Allegato 1 del DL

149/2020;

- i contribuenti che operano nei settori indicati dall'Allegato 2 (l'attività deve essere svolta come prevalente) del DL 149/2020, con unità produttiva o operativa ubicata nelle cd. zone rosse; gli ambiti territoriali interessati sono quelli individuati dalle ordinanze del Ministro della salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020, ossia Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano; l'eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle cd. zone gialle, arancione e rosse, non ha effetti per l'applicazione della sospensione contributiva di cui alla circolare n. 129/2020;
- la scadenza del 16 novembre 2020.

I versamenti dei contributi sospesi potranno essere:

- effettuati in un'unica soluzione **entro il 16 marzo 2021**, senza sanzioni e interessi;
- dilazionati, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

## **Reddito di emergenza: arrivano due nuove rate**

Il decreto ristori (DL 137/2020) ha previsto due ulteriori rate del **reddito di emergenza**: coloro che hanno già beneficiato della mensilità aggiuntiva di Rem con il decreto agosto non devono presentare nuova domanda all'Inps (l'istituto procede d'ufficio); i nuovi nuclei familiari, cioè coloro che non hanno fruito dell'ultima proroga, devono invece presentare un'apposita richiesta all'Inps entro il 30 novembre 2020. Per approfondire: [Reddito di emergenza 2020](#).

## **Reddito di cittadinanza: spetta per dimissioni nel periodo di prova**

Si amplia la platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Recenti chiarimenti (ministero del Lavoro, nota prot. 10617/2020) hanno infatti compreso tra gli aventi diritto anche coloro che hanno rassegnato le **dimissioni durante il periodo di**

**prova.** La precarietà e la specialità che caratterizzano la disciplina del lavoro in prova non comportano difatti l'esclusione dal beneficio (art.2, co. 3 DL 4/2019).

## Taglio pensioni d'oro illegittimo

La Corte costituzionale, con comunicato stampa del 22 ottobre 2020 ha reso noto che in relazione al **taglio delle pensioni d'oro**, cioè al contributo di solidarietà applicato sulle pensioni più alte, è costituzionalmente illegittima la durata pari a 5 anni. Il contributo può essere applicato al massimo per 3 anni, quindi sino al 2021 compreso.

Risulta invece legittimo il cosiddetto raffreddamento delle perequazioni, cioè l'applicazione limitata, in relazione alle pensioni superiori a 4 volte il minimo, delle **rivalutazioni della pensione** per adeguamento al costo della vita. Per approfondire: [Aumento e taglio pensioni 2020](#).

## Proroga opzione donna e Ape sociale

Inserite nel disegno di legge di bilancio le proroghe di **opzione donna** e dell'**Ape sociale**. Nel dettaglio, la pensione con opzione donna potrà essere fruita dalle dipendenti che compiono 58 anni e maturano 35 anni di contributi al 31 dicembre 2020, nonché dalle autonome che compiono 59 anni e maturano 35 anni di contributi al 31 dicembre 2020. La pensione è liquidata dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti e dopo 18 mesi per le autonome. L'Ape sociale potrà essere fruita da chi matura i requisiti per l'anticipo pensionistico a carico dello Stato entro il 31 dicembre 2021.

## Domanda di rinnovo Rdc: istruzioni dell'Inps

L'Inps, con messaggio 3627/2020, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle domande di **rinnovo del reddito di cittadinanza**, per chi ne ha fruito in modo continuativo da aprile 2019 e ha pertanto terminato i 18 mesi di fruizione nel mese di settembre 2020. Nel messaggio, sono state illustrate le regole sul computo dei 18 mesi nell'ipotesi in cui il periodo massimo sia raggiunto con la fruizione di 2 o più domande, nonché le regole sulle variazioni di elementi relativi al nucleo

familiare.

## Rivalutazione della pensione: si deve considerare il netto

La Cassazione, con la sentenza 20478/2020, ha chiarito che l'applicazione della **perequazione sulle pensioni** deve essere effettuata sull'importo al netto delle quote non cumulabili. Ad esempio, se una pensione di reversibilità è ridotta perché il superstite percepisce redditi propri superiori a 3 volte il minimo, deve essere applicata la rivalutazione sull'importo percepito al netto delle quote incumulabili, non sul trattamento lordo.

La disposizione è di particolare rilevanza, in quanto l'attuale meccanismo riconosce una **piena rivalutazione** della pensione soltanto a chi ha un trattamento inferiore a 4 volte il minimo.

## Riapertura ottava salvaguardia: le richieste degli esodati

Sulla questione esodati è previsto per il 25 settembre un incontro tra il ministro del lavoro Nunzia Catalfo e le tre principali sigle sindacali, nel quale si fisserà la data per un nuovo tavolo tecnico.

La questione esodati, sorta a causa dell'inasprimento dei requisiti pensionistici disposto dalla **legge Fornero**, risulta purtroppo sempre attuale: nonostante il susseguirsi di ben otto interventi di salvaguardia, sono ancora numerosi gli esclusi dalle tutele, ad oggi senza stipendio e senza pensione.

In merito alla **pensione anticipata in salvaguardia, le richieste degli esodati** sono chiare: i comitati degli esodati esclusi domandano da diversi anni la **riapertura dell'Ottava salvaguardia**, attraverso la modifica della legge di Bilancio 2017 (che ha appunto introdotto l'ultima salvaguardia), ampliando i limiti temporali per l'accesso al beneficio con la maturazione del requisito al 31 dicembre 2021. I comitati chiedono inoltre i blocchi degli adeguamenti alla speranza di vita media e dell'incremento di genere.

Sarebbe equivalente anche un intervento che preveda l'apertura di una **nona**

**salvaguardia**, qualora sia prevista la maturazione dei requisiti pensionistici, ugualmente, al 31 dicembre 2021, unitamente ai blocchi degli adeguamenti alla speranza di vita media e ai blocchi dell'incremento di genere.

## **Quota 100 e Rita: ok al cumulo**

La pensione quota 100 è pienamente cumulabile con la Rita, la **rendita integrativa anticipata** erogata dal fondo di previdenza complementare, a partire dai 57 o dai 62 anni di età: la pensione complementare, difatti, non è un reddito derivante dall'attività lavorativa. Lo ha chiarito la Covip, con la nota 4209/2020.

## **Anticipo Tfs e Tfr in Gazzetta Ufficiale**

Publicato in Gazzetta Ufficiale l'accordo quadro tra Governo e ABI, che regola le condizioni economiche per l'anticipo del Tfs e del Tfr ai dipendenti pubblici. Si tratta del Decreto 19 Agosto 2020. L'Accordo definisce i termini e le modalità di adesione da parte delle banche all'iniziativa, le modalità di adeguamento del contratto in base alle eventuali modifiche dei requisiti pensionistici in relazione alla speranza di vita, le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi e come si determina il tasso di interesse dovuto sull'anticipo del Tfs o del Tfr.

## **Anticipo Tfs e Tfr dipendenti pubblici: ok dalla Corte dei conti**

Importanti novità in arrivo in tema di **anticipo della liquidazione**. A breve, infatti, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale (già registrato in Corte dei Conti) che assorbe la ratifica dell'accordo quadro con l'Abi per l'anticipo del Tfs e del Tfr.

I dipendenti pubblici potranno dunque richiedere presto l'anticipo del Tfr o dell'indennità in regime di Tfs, sino a 45.000 euro, sotto forma di prestito bancario.

**Calendario      pagamento      pensioni**

# settembre 2020

Per consentire ai beneficiari delle prestazioni di previdenza Inps di recarsi presso gli uffici postali in sicurezza, con l'ordinanza Ocdpc n. 698/2020 è stata estesa anche ai mesi di settembre e ottobre l'anticipazione del **pagamento delle pensioni** per garantire l'accesso contingentato degli utenti nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del coronavirus.

Pertanto, la **rata di settembre** delle pensioni, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili è posta in pagamento presso gli uffici postali secondo i seguenti scaglioni, suddivisi in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione:

- A-B mercoledì 26 agosto;
- C-D giovedì 27 agosto;
- E-K venerdì 28 agosto;
- L-O sabato 29 agosto;
- P-R lunedì 31 agosto;
- S-Z martedì 1° settembre.

## Aumento della pensione d'invalidità civile

Confermato, nel decreto Agosto, l'**aumento** delle **pensioni per inabili civili totali**. Gli inabili tra i 18 e i 67 anni potranno ottenere l'incremento al milione, ossia l'aumento della pensione sino a un massimo di 651,51 euro mensili. Prevista anche la proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll.

## Bonus bebè: maggiorazione

L'Inps, col messaggio 3104/2020, ha chiarito che la presentazione dell'Isee per regolarizzare la domanda di **bonus bebè** ha efficacia retroattiva. In altre parole, se al genitore è riconosciuto un bonus ridotto perché l'Isee manca o è irregolare, con la regolarizzazione dell'attestazione Isee il bonus può essere maggiorato (se il reddito Isee del nucleo è inferiore a 40mila euro) a partire dalla data di presentazione della domanda relativa al beneficio. Per approfondire: [Bonus bebè 2020](#).

# Decreto agosto: nuove misure in materia di previdenza

Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto agosto; ecco le principali misure previste in materia di previdenza:

- proroga del **reddito di emergenza**: spetta una nuova rata da 400 a 800 euro, da richiedere entro il 15 ottobre 2020;
- previsto l'incremento al milione per tutti i beneficiari di **pensione d'inabilità civile**, con reddito entro determinati limiti, tra i 18 e i 65 anni;
- nuove misure in materia di lavoro: sgravi contributivi, proroga cassa integrazione, incentivi all'assunzione; per approfondire: [Lavoro, ultime novità](#).

## Indennità di maternità senza contributi per artigiani e commercianti

Nessuna sospensione dell'**indennità di maternità** e di paternità per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Inps artigiani/ commercianti/ agricoli che hanno beneficiato della sospensione del pagamento dei contributi in base alla normativa eccezionale, adottata per il periodo di emergenza coronavirus.

L'indennità viene riconosciuta ugualmente, in deroga alla disciplina ordinaria che non consente il pagamento della maternità a favore di coloro che non siano in regola con il versamento dei contributi. I versamenti dovranno essere regolarizzati in futuro.

Lo ha chiarito l'Inps nel messaggio numero 3030/2020.

## Assegno unico familiare

In arrivo l'**assegno unico familiare**: si tratta di un assegno corrisposto per ogni figlio sino ai 18 anni di età, o disabile. In determinati casi, l'assegno può essere erogato anche per i figli sino a 21 anni di età.

In relazione all'assegno unico, è prevista una quota fissa uguale per tutti, più una quota variabile che dipenderà dall'Isee del nucleo familiare; gli importi saranno

fissati da appositi decreti, che saranno adottati in futuro.

L'assegno unico familiare **sostituisce** i sostegni a favore delle famiglie con figli, come:

- l'assegno per il nucleo familiare dei Comuni; 2)
- il bonus bebè;
- il premio alla nascita;
- il fondo di sostegno alla natalità;
- le detrazioni fiscali riconosciute per i figli minori a carico;
- l'assegno per il nucleo familiare (Anf) e gli assegni familiari.

## **Proroga al 2021 Ape sociale e opzione Donna**

In attesa di un nuovo intervento per rimediare allo scalone, conseguente alla cessazione di quota 100 dal 2022, saranno a breve previste due nuove proroghe dell'**Ape sociale** e della pensione con **opzione donna**. Per approfondire: [Proroga Ape sociale e opzione donna](#).

## **Assegno straordinario di accompagnamento alla pensione: nuovo flusso telematico**

L'Inps, col messaggio 2873/2020, fornisce importanti chiarimenti in materia di **assegno straordinario di accompagnamento alla pensione**, erogato dai fondi di solidarietà. In particolare, dato che non sempre i contributi versati dai datori di lavoro a titolo di provvista corrispondono agli assegni erogati, è stato realizzato un nuovo flusso telematico per delle informazioni, per collegare le funzioni gestionali e contabili.

## **Buono nido: aumento importi**

Con un recente messaggio (n. 2839/2020), l'Inps ha fornito importanti chiarimenti sul **buono nido**:



- il bonus per la frequenza di asili nido pubblici e privati è determinato in base all'Isee minorenni, riferito al minore per il quale è richiesta la prestazione;
- se l'**Isee** risulta assente o difforme, ma poi viene presentato tardivamente e risulta valido e conforme, il mese successivo l'istituto effettua un processo di recupero, che ricalcola l'importo massimo pagabile in base all'indicatore e procede con l'adeguamento di tutte le rate successive.

## Integrazione al minimo 2020 per l'assegno ordinario d'invalidità

I lavoratori che percepiscono un **assegno ordinario di invalidità** al di sotto del [trattamento minimo](#) possono ottenere l'integrazione al minimo se:

- il reddito personale è inferiore a 11.955,58 euro annui;
- il reddito personale, abbinato a quello del coniuge, è inferiore a 17.933,37 euro annui.

Sono questi i nuovi importi per conseguire nel 2020 l'integrazione al minimo per coloro che godono di un assegno ordinario di invalidità d'importo esiguo, come confermato dall'Inps.

## Nessuna restituzione dell'assegno sociale se i redditi sono stati dichiarati

La Cassazione, con ordinanza 13223/2020, chiarisce che l'assegno sociale non deve essere restituito per superamento della soglia di reddito massima, se il beneficiario ha adempiuto agli obblighi di dichiarazione previsti dalla legge. La dichiarazione reddituale è sufficiente, infatti, a dimostrare la mancanza di dolo da parte del titolare dell'assegno e a consentire all'Inps la conoscenza dei redditi rilevanti per revocare il sussidio.

Il beneficiario, pertanto, **non deve restituire** i ratei indebiti di assegno sociale percepiti prima della revoca della prestazione.

# Contributi minimi e dichiarazione reddituale Inpgi giornalisti

L'Inpgi, l'ente previdenziale dei **giornalisti**, con circolare 7/2020, informa che:

- i contributi minimi dovuti per l'anno 2020 scadono il 31 luglio 2020;
- i contributi soggettivi e integrativi minimi possono essere differiti sino al 31 ottobre 2021 in un'unica soluzione o, su richiesta, fino a un massimo di 6 rate mensili, senza applicazione di sanzioni o interessi;
- i contributi "a saldo", dovuti per l'anno 2019, fermo restando la scadenza del 31 ottobre 2020, possono essere dilazionati in un massimo di 12 rate mensili, senza aggravio di sanzioni ed interessi;
- le richieste di dilazione della contribuzione 2019- 2020 devono essere indicate nella comunicazione reddituale riferita a tali annualità;
- a decorrere dall'anno 2020 (redditi 2019) la **comunicazione reddituale** alla gestione Separata Inpgi deve essere effettuata entro il 30 settembre e non più entro il 31 luglio.

## Pensione autoferrotranvieri: niente sconto per lavori gravosi

L'Inps, col messaggio 2692/2020, ha chiarito che l'**autoferrotranviere**, pur avendo diritto alla pensione di vecchiaia con requisito anagrafico agevolato, a **62 anni** di età, non può beneficiare dello sconto aggiuntivo di cinque mesi riservato agli addetti ai lavori gravosi. Le due agevolazioni non sono cumulabili.

## Nuove indennità Covid: istruzioni dell'Inps

L'Inps, con la circolare 80/2020, ha fornito le istruzioni operative in materia di **indennità Covid-19**:

- per i mesi aprile e maggio 2020 per i lavoratori somministrati;
- per il mese di maggio 2020 per i liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori stagionali.

Ricordiamo che le nuove indennità sono state previste dal decreto Rilancio, D.L.

## In arrivo i tagli al reddito di cittadinanza

Con la pubblicazione del nuovo decreto sulle tempistiche di fruizione del reddito di cittadinanza (DI 2 marzo 2020) partiranno a breve le **verifiche** sull'utilizzo della Carta Rdc e le decurtazioni del reddito di cittadinanza.

In particolare, se entro il mese successivo a quello della ricarica l'importo non viene speso, l'ammontare del sussidio residuo, ad eccezione di eventuali arretrati, viene sottratto:

- nei limiti del 20% del reddito di cittadinanza spettante;
- nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso.

Relativamente a **ciascun semestre** di erogazione, viene poi effettuata una verifica dell'eventuale ammontare complessivamente **non speso**.

L'ammontare complessivo non speso oppure non prelevato nel semestre viene decurtato dalla disponibilità della carta, fatta eccezione per una mensilità di sussidio riconosciuto.

Per approfondire le regole sui tagli alle ricariche della carta Rdc: [Reddito di cittadinanza non integralmente fruito, quali sono le conseguenze](#).

## Quattordicesima sulla pensione di reversibilità

L'Inps ha chiarito che la quattordicesima, cioè la somma aggiuntiva sulla pensione, spetta anche nei confronti degli aventi diritto alla pensione ai superstiti, di **reversibilità** o indiretta. L'anzianità contributiva sulla quale si determina l'importo della quattordicesima va però ridotta in base all'aliquota di reversibilità.

## Aggiornati i redditi per il diritto alla

## quattordicesima pensionati

Sono stati aggiornati i redditi per la corresponsione della **quattordicesima** mensilità sulla **pensione** con la mensilità di luglio. Lo stabilisce l'Inps con il messaggio 2593/2020, nel quale sono esposte le nuove fasce reddituali annuali per il diritto alla prestazione. Per approfondire: [A chi spetta la quattordicesima](#).

## Prorogato il versamento dei contributi risultanti dalle dichiarazioni fiscali 2020

Il DPCM 27 giugno 2020 differisce, per l'anno 2020, dei termini di effettuazione dei **versamenti** risultanti dalle dichiarazioni fiscali, compresi i versamenti contributivi.

Chi esercita un'attività economica per la quale sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa):

- se dichiara ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo Decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
- se tenuto entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap;
- qualora non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 24, D.L. 34/2020;

deve effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni fiscali, compresi quelli dei **contributi previdenziali**:

- entro il **20 luglio 2020** senza maggiorazione;
- dal 21 luglio al 20 agosto 2020, **maggiorando le somme** da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Le stesse disposizioni si applicano anche a chi partecipa a società, associazioni e imprese, se soddisfa i requisiti sopra descritti.

## Pensione quota 100 coronavirus: medici e

# infermieri possono lavorare

Il decreto per il potenziamento del Ssn per l'emergenza epidemiologica Covid-19 (DL 14/2020) ha disposto che per gli incarichi conferiti al **personale medico** e a quello **infermieristico** collocato in quiescenza non trova applicazione, qualora siano titolari di trattamento pensionistico quota 100, l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico.

In sede di conversione del decreto è stato poi previsto che, fino al 31 luglio 2020, le regioni e le provincie autonome possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, **veterinari** e **sanitari** nonché al personale del **ruolo sanitario** del comparto sanità, collocati in quiescenza ed agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. A questi incarichi non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico quota 100.

## Aumento pensione d'inabilità civile

L'importo della pensione d'inabilità civile aumenterà a breve, grazie a una nuova sentenza della Corte costituzionale, che ha disposto per gli invalidi civili totali **l'incremento al milione**.

In particolare, la Consulta garantisce, a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano di redditi su base annua pari o superiori a 8.469,63 euro annui, un assegno pari a **651,51 euro** mensili (i valori esposti si riferiscono agli adeguamenti 2020). A coloro il cui reddito annuo risulta nella fascia tra 8.469,63 e 16.982,49 euro è garantita comunque la pensione d'inabilità civile ordinaria, da 286,81 euro.

## Nuove indennità Covid: via alle domande

L'Inps, con notizia del 19 giugno 2020, ha comunicato che è attivo il servizio online per la presentazione delle domande per l'**indennità Covid-19** da 600 euro relativa al mese di maggio 2020, prevista dal DL Rilancio (art. 84, co. 2, 3 e 6, DL 34/2020) per:

- i liberi professionisti con partita Iva, compresi partecipanti a studi associati/società semplice;
- i collaboratori coordinati e continuativi, iscritti alla gestione Separata: per questa categoria di lavoratori non occorre presentare una nuova domanda, se si è già fruito del bonus relativo a marzo e aprile;
- i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali: anche in questo caso non è necessaria una nuova domanda, se si è già fruito del bonus per marzo e aprile.

## **Reddito di emergenza: domande sino al 31 luglio**

L'articolo 2 del DL 52/2020 ha previsto, in deroga a quanto statuito dal decreto Rilancio (DL 34/2020), che le domande per il **Reddito di emergenza** possono essere presentate entro il **31 luglio 2020**.

Lo rende noto l'Inps, con messaggio 2520/2020.

## **Nuovi coefficienti di trasformazione 2021-2022**

Diminuiscono i **coefficienti di trasformazione**, cioè quei valori, espressi in percentuale, che trasformano il montante contributivo, cioè la somma dei contributi accreditati e rivalutati, in pensione.

Questi coefficienti, che crescono all'aumentare dell'età al pensionamento, sono stati tagliati per il biennio 2021-2022 rispetto a quelli previsti per il biennio 2019-2020, dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 1° Giugno 2020, in quanto è stato registrato dall'Istat un leggero aumento della speranza di vita media.

## **Indennità da 600 euro aprile 2020 anche per i professionisti con cassa**

Rinnovato anche per il mese di aprile il **bonus di 600 euro** per gli iscritti a una

cassa professionale. Chi ha già beneficiato dell'indennizzo a marzo non deve presentare una nuova istanza all'ente previdenziale di categoria, che riconoscerà l'indennità automaticamente. I professionisti che non hanno percepito l'indennità a marzo devono, invece, inoltrare la richiesta del bonus di aprile alla cassa di appartenenza a partire dall'8 giugno sino all'8 luglio 2020, come previsto dal decreto del ministero del Lavoro del 29 maggio 2020.

## **Maternità gestione separata: nuovi requisiti**

L'Inps, con circolare 71/2020, ha recepito le disposizioni del DL 101/2019 in materia di **maternità** per gli iscritti alla gestione separata. In particolare, l'istituto conferma i nuovi requisiti per l'indennità, pari a **un mese di contribuzione** nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori alla data del parto. Precedentemente, il requisito era pari a 3 mesi, collocati ugualmente nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori alla data del parto. Qui la guida: [Indennità di maternità gestione separata](#).

## **Reversibilità: divisione tra coniuge superstite e divorziato**

La Cassazione (Cass. ord. 8263/2020), ha stabilito che la ripartizione della **pensione di reversibilità**, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche sulla base di ulteriori elementi. Gli elementi devono essere collegati alla finalità di solidarietà della pensione ai superstiti: il giudice può fare riferimento, ad esempio, alla durata della convivenza prematrimoniale, o all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, nonché alle condizioni economiche.

## **Dichiarazione Red: proroga all'8 giugno 2020**

Tenuto conto del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria in atto per la diffusione del coronavirus e delle connesse misure di confinamento, il termine di conclusione delle **campagne Red** ordinaria 2019 (anno reddito 2018) e Solleciti

2018 (anno reddito 2017), Inv Civ ordinaria 2019 e Solleciti 2018, già differito al 18 maggio 2020 con messaggio Inps n. 1402 del 29 marzo 2020, si intende ulteriormente prorogato all'8 giugno 2020, con messaggio Inps 2232/2020.

Pertanto, fino alla data dell'**8 giugno 2020** per la presentazione delle dichiarazioni reddituali (Modelli Red - campagna ordinaria 2019 e Solleciti 2018) e delle dichiarazioni di responsabilità (campagna Inv Civ ordinaria 2019 - Modelli Acc.As/Ps) e campagna Solleciti 2018 (Modelli Iclav e Icric frequenza) continueranno ad essere a disposizione dei cittadini il Contact Center integrato dell'Istituto, i servizi online, accessibili dal portale internet, "**Red semplificato**" e "Dichiarazioni di responsabilità", e le strutture territoriali dell'Inps.

Come specificato nel messaggio n. 2658 dell'11 luglio 2019, dal momento che sono state stipulate specifiche convenzioni per la fornitura delle informazioni da parte delle Amministrazioni competenti, sono state escluse dal servizio affidato ai Caf e ai soggetti abilitati all'assistenza fiscale le dichiarazioni aventi ad oggetto l'eventuale frequenza scolastica dei titolari di prestazioni assistenziali (Icric frequenza) e le informazioni relative all'eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte dei titolari delle prestazioni di invalidità civile (Iclav) avvenute nell'anno 2018.

Il cittadino potrà comunque rendere direttamente tale comunicazione:

- con il servizio online dedicato "Dichiarazioni di responsabilità", accessibile con Pin dispositivo, credenziali Spid di secondo livello o con Cie (Carta Identità Elettronica 3.0);
- avvalendosi del Contact Center integrato Inps;
- tramite le Strutture territoriali dell'Istituto.

Infine, si ricorda che per accedere ai servizi online "Red Semplificato" e "Dichiarazioni di responsabilità" e rendere la dichiarazione può essere utilizzato:

- il Pin dispositivo;
- lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di secondo livello;
- la Cns (Carta Nazionale dei Servizi);
- la Cie (Carta Identità Elettronica 3.0).



# Reddito di emergenza: domande all'Inps

L'articolo 82 del decreto Rilancio (DL 34/2020) ha istituito il **Reddito di emergenza**: una misura straordinaria di sostegno al reddito per supportare i nuclei familiari in difficoltà economica per effetto dell'emergenza coronavirus.

Il diritto al beneficio è subordinato al possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati dal decreto stesso (vedi: [Guida al reddito di emergenza](#)).

Secondo quanto disposto dal decreto, il Rem potrà essere richiesto all'Inps, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020.

Al fine di garantire la tempestiva gestione delle domande, e in attesa dell'imminente pubblicazione della circolare applicativa, i cittadini possono inviare le domande di Reddito di emergenza dal sito internet dell'Inps, autenticandosi con Pin, Spid, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.

Per la presentazione della domanda ci si potrà avvalere anche degli istituti di patronato.

## Assegno ordinario d'invalidità cumulabile con l'indennità da 600 euro

L'Inps, con notizia del 26 maggio 2020, ha ricordato che il decreto Rilancio prevede la cumulabilità delle misure di sostegno al reddito legate all'epidemia di coronavirus con l'**assegno ordinario di invalidità**. La cumulabilità riguarda anche l'indennità Covid-19 da **600 euro** di marzo 2020 prevista dal decreto Cura Italia. Pertanto, chi ha avuto la domanda respinta, riceverà comunque il pagamento a seguito del riesame d'ufficio.

L'Inps precisa che i beneficiari di assegno ordinario di invalidità che non hanno ancora presentato la domanda per l'indennità da 600 euro di marzo, inoltre, possono richiederla entro il 3 giugno 2020 (15 giorni dal 19 maggio 2020, data di pubblicazione del Decreto Rilancio), tramite l'apposito servizio.

# Indennità di frequenza: nessuna sospensione

La sospensione delle attività didattiche a causa dell'emergenza epidemiologica non sospende l'erogazione dell'**indennità di frequenza** a favore dei minori invalidi. Lo rende noto, l'Inps nel messaggio numero 2097/2020, in quanto l'attività didattica, nonostante sia sospesa in ambito scolastico, continua ad essere svolta in modalità alternativa a distanza. Analogamente, l'indennità di frequenza spetta anche nelle ipotesi di attività svolta presso centri riabilitativi: la temporanea chiusura non impedisce, infatti, che la riabilitazione continui nelle forme compatibili con le vigenti disposizioni restrittive.

# Contributi agricoli: cumulo e totalizzazione

L'Inps, col messaggio 1867/2020, ha precisato le modalità di determinazione dell'anzianità contributiva per la liquidazione della **pensione** in regime di **cumulo** e **totalizzazione** in presenza di contributi derivanti dall'attività di lavoro agricola.

In particolare, per quanto riguarda le **domande di pensione** in cumulo o totalizzazione, la contribuzione agricola deve essere valutata secondo la normativa previgente all'entrata in vigore della legge 638/1983, cioè senza operare la rivalutazione dei periodi anteriori al 1984; resta fermo quanto disposto dell'articolo 7, co. 9 della legge 638/1983, che limita gli effetti rivalutativi alle sole pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Non sono, quindi, soggetti alla rivalutazione (in misura pari al 2,6 per gli uomini e al 3,86 per le donne e i ragazzi) i contributi agricoli versati o accreditati per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, in numero inferiore a 270 giornate per anno, al fine di assicurare la copertura annuale minima per il diritto alle prestazioni pensionistiche.

Non si deve inoltre procedere al **trasferimento delle eccedenze** della contribuzione totale agricola annua superiore alle 270 giornate ad uno o più anni successivi, se nell'anno stesso risultano accreditati almeno 30 contributi giornalieri effettivi (art. 7, co. 10 L. 638/1983).

Per la trasformazione della contribuzione giornaliera agricola dipendente in

settimane devono, inoltre, utilizzarsi i criteri fissati dalla circolare Inps 185/1994 per la liquidazione della pensione nelle gestioni autonome.

## **Professionista pensionato: obbligo d'iscrizione alla gestione separata**

Il lavoratore autonomo, pensionato di una cassa professionale, è soggetto al versamento della contribuzione presso la

**gestione separata Inps**, nel caso in cui l'attività lavorativa prosegua dopo il pensionamento, a meno che la cassa di riferimento abbia previsto l'obbligo di versamento della contribuzione anche dopo la pensione. L'obbligo di versamento presso la gestione separata permane se il professionista è unicamente tenuto a versare il contributo integrativo presso la cassa di categoria. Lo ha stabilito la sentenza n. 7485/2020 della Sezione Lavoro della Cassazione.

## **Decreto maggio: novità in materia di previdenza**

Il Governo sta per varare il "decreto-maggio" per il rilancio del Paese, che contiene numerose misure per i lavoratori dipendenti, agevolazioni per gli autonomi ed i meno abbienti e sostegni per le imprese. Vediamo le misure principali, in base alle anticipazioni pervenute, previste in materia di previdenza:

- prolungate di altre 9 settimane (18 complessive) le **integrazioni salariali**;
- prolungato il **bonus Inps per i lavoratori autonomi** anche per aprile e maggio (due bonus da 800 euro al mese, oppure il bonus aprile da 600 euro e quello di maggio da mille euro), limitati ad alcune categorie di professionisti; per i professionisti iscritti agli ordini professionali verrebbe meno la condizione dell'iscrizione in via esclusiva ad una cassa previdenziale;
- confermato il **Reddito d'emergenza** per circa 1 milione di nuclei familiari: si tratta di un importo da 400 a 800 euro in base alla consistenza del nucleo familiare, spettante per 3 mensilità; l'importo è cumulabile con il Reddito di cittadinanza ma non con il bonus per i lavoratori autonomi; per ottenere il Reddito d'emergenza è necessario avere un Isee inferiore a 15mila euro e un valore del patrimonio mobiliare nel 2019 da 10mila a 20

mila euro, in base al numero dei componenti della famiglia (il valore è accresciuto di 5mila euro per ogni componente sino al tetto di 20 mila euro); le domande vanno presentate entro luglio;

- ampliate le soglie per l'accesso al **reddito di cittadinanza**: la soglia Isee è incrementata da 9.360 euro a 10mila euro, la soglia del valore patrimoniale aumenta da 30mila a 50mila euro, la soglia del patrimonio mobiliare cresce da 6mila a 8mila euro per un single.

## **Pensioni: pagamenti scaglionati dal 27 aprile**

Pagamento anticipato della pensione anche per il mese di maggio per i cittadini che hanno l'accredito presso Poste Italiane, in base a quanto prescritto dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2020.

La novità garantisce la possibilità di recarsi presso gli uffici postali in piena sicurezza rispettando un preciso calendario in ordine alfabetico, in ottemperanza delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Sono destinatari della misura i titolari di trattamenti pensionistici, di assegni e di pensioni o indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili che hanno un Conto BancoPosta, un Libretto di Risparmio o una Postepay Evolution presso Poste Italiane: l'Inps accrediterà la mensilità di maggio il 27 Aprile (anziché il 2 Maggio) per consentire il ritiro in contanti nei giorni successivi presso lo sportello Postale. Nello specifico la riscossione potrà essere effettuata tra il 27 Aprile ed il 2 Maggio 2020 secondo il calendario seguente:

- 27 Aprile dalla A alla B;
- 28 Aprile dalla C alla D;
- 29 Aprile dalla E alla K;
- 30 aprile dalla L alla P;
- 2 Maggio dalla Q alla Z.

Chi dovesse mancare l'appuntamento può recarsi allo sportello postale a partire dal 4 maggio.

# Attestazione dei versamenti di riscatto e ricongiunzione all'Inps

Col messaggio 1752/2020, l'Inps comunica che le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2019 per gli oneri da **riscatto**, **ricongiunzione** o **rendita**, sono visualizzabili e stampabili nel Portale dei pagamenti del sito dell'istituto, raggiungibile attraverso il seguente percorso: "Prestazione e servizi" > "Tutti i servizi" > "Portale dei pagamenti" > "Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite" > "Entra nel servizio" > "Accedi" > sezione "Pagamenti effettuati" > "Stampa attestazione".

Da quest'anno sono disponibili anche le attestazioni fiscali dei versamenti per la nuova tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, cosiddetta **Pace contributiva**, effettuati dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado; per tale fattispecie, l'onere versato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

L'accesso con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre) consente di visualizzare e stampare l'attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita; l'autenticazione mediante Pin invece, consente di visualizzare e stampare l'attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione e rendita.

Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni.

Le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e al Fondo sportivi professionisti (ex Enpals), che non dovessero essere disponibili sul Portale dei Pagamenti, al percorso sopra indicato, potranno essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica [polospecialisticopals.roma@inps.it](mailto:polospecialisticopals.roma@inps.it).

Le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex Inpdap non sono presenti sul Portale dei Pagamenti, in quanto gli Enti predetti, quali sostituti d'imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte. Viceversa, è possibile la visualizzazione dei versamenti effettuati direttamente dagli interessati, accedendo

al sito dell'Istituto, mediante il seguente percorso:

“Prestazione e servizi” > “Tutti i servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati” > “Accedi” > “Servizi GDP” > per “Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazione” > “Versamenti Consultazione”.

Se si riscontrano discordanze tra importi attestati e importi versati, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento.

## **Domanda pensione e reddito di cittadinanza nel sito dell'Inps**

Le **domande di Reddito e Pensione di Cittadinanza** (domanda Rdc/Pdc) possono essere presentate, come noto:

- tramite gli sportelli delle Poste;
- accedendo in via telematica, tramite Spid, al sito [www.redditodicittadinanza.gov.it](http://www.redditodicittadinanza.gov.it);
- presso i Caf;
- presso gli istituti di patronato.

Alla luce del particolare momento che sta attraversando il Paese e della necessità di limitare gli spostamenti delle persone per meglio fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia di coronavirus, col messaggio 1681/2020 l'Inps ha informato della nuova possibilità di trasmettere la domanda di Reddito e Pensione di Cittadinanza anche attraverso il sito internet dell'istituto.

Per compilare la domanda è necessario autenticarsi nel **sito dell'Inps** con Pin dispositivo, Spid, Carta Nazionale dei Servizi Cns e Carta di Identità Elettronica Cie.

Il servizio è raggiungibile nella sezione del sito “Reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza” .

Anche in questo caso, per la valida presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso di un'Isee valido, o comunque deve presentare la dichiarazione Isee al momento della presentazione della domanda di Reddito di Cittadinanza.

I dati richiesti e le dichiarazioni di responsabilità previsti in sede di presentazione

della domanda sono gli stessi previsti dal modulo di domanda RdC/Pdc.

## **Domande di pensione, prestazioni previdenziali e ricorsi: sospensione per coronavirus**

Con la circolare n. 50/2020, l'Inps ha chiarito che dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 è sospesa la decorrenza dei termini di decadenza riguardo:

- ai ricorsi giudiziari;
- alla presentazione delle domande di prestazioni previdenziali, comprese le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto ad alcune pensioni (pensione precoci, Ape Sociale, inabilità amianto, usuranti, settore editoria, etc.);
- all'accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto - anche ai fini del Tfs e del Tfr- e rendita vitalizia.

Più precisamente, le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla **pensione anticipata precoci** e all'**Ape sociale**, presentate, rispettivamente, dopo il 1° marzo 2020 e dopo il 31 marzo 2020, comunque entro il 1° giugno 2020, si considerano presentate, rispettivamente, entro il 1° e il 31 marzo 2020.

Sempre entro il 1° giugno 2020, è possibile presentare le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di anzianità per gli **addetti ai lavori usuranti** e di inabilità per gli affetti da malattie professionali derivanti da esposizione all'**amianto**.

## **Reddito e pensione di cittadinanza: sospesi gli obblighi per coronavirus**

Col messaggio 1608/2020, l'Inps fornisce i chiarimenti sulla sospensione degli adempimenti connessi al reddito ed alla pensione di cittadinanza, disposti dal decreto Cura Italia (art.34 DL 18/2020). In particolare:

- sono sospesi gli obblighi di comunicazione relativi alle **variazioni del**

**nucleo familiare:** più precisamente, sono sospesi dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno i termini di decadenza previsti per la comunicazione della variazione del nucleo;

- l'obbligo di comunicazione relativo alle variazioni dell'eventuale **attività lavorativa** deve intendersi sospeso a partire dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, sia per le attività di lavoro autonomo, sia per le attività di lavoro subordinato; con riferimento a queste ultime, qualora la variazione sia intervenuta nei 30 giorni precedenti al 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo eventuali proroghe;
- il termine di 15 giorni entro il quale, a pena di decadenza, devono essere comunicate le variazioni relative al **patrimonio immobiliare** (ad esempio, acquisto di una seconda casa) e ai beni durevoli (ad esempio, acquisto di autoveicoli e motoveicoli) è sospeso dal 23 febbraio fino al 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe;
- analogamente, per quanto concerne il **patrimonio mobiliare**, è sospeso dal 23 febbraio 2020 il termine di 15 giorni entro cui devono essere comunicate le variazioni dello stesso derivanti da donazioni o vincite;
  - in entrambi i casi, se le variazioni richiamate sono intervenute nei 15 giorni precedenti il 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo ulteriori proroghe.

## Contributi 2020 artigiani e commercianti

L'Inps, con circolare n. 28 del 17 febbraio 2020, ha comunicato gli importi dei contributi dovuti dagli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione **commercianti** per l'anno 2020.

In particolare, per l'anno 2020, il **reddito minimo** annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli **artigiani** e dagli esercenti attività commerciali è pari a 15.953 euro.

Le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

- Artigiani titolari di qualunque età e coadiuvanti: 24%;
- Commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti: 24,09%;
- Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni artigiani: 21,90%;



- Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni commercianti: 21,99%.

Per i redditi superiori a 47.379 euro annui resta confermato l'aumento dell'aliquota dell'1%, disposto dall'articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Per l'anno 2020 il **massimale** di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 78.965 euro. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2020, a 103.055 euro.

## **Riscatto agevolato degli anni di laurea per i lavoratori con maggiore anzianità contributiva**

A seguito dei chiarimenti forniti dall'Inps con la circolare 6/2020, è emerso che la facoltà di **riscatto agevolato degli anni di laurea** può essere esercitata in relazione ai periodi dei corsi di studi universitari a prescindere dalla loro collocazione, purché l'interessato decida di ricalcolare l'intera pensione col sistema contributivo. Via libera al riscatto agevolato, dunque, anche ai lavoratori con maggiore anzianità contributiva, purché aderiscano all'opzione contributiva (art.1, co.23, L. 335/1995) , all'opzione donna (art.16 D.L. 4/2019) o al computo presso la gestione separata (art.3 D.M. 282/1996).

## **Indennizzo commercianti per fine attività: al via le domande per cessazioni anteriori al 2019**

L'Inps, con circolare 4/2020, ha comunicato che, in base a quanto previsto dalla conversione del D.L. 101/2019, possono presentare domanda di indennizzo anche i commercianti che abbiano terminato definitivamente la propria attività dal 1° gennaio 2017, purché, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti richiesti.

# Modello AP 140: dichiarazione reddituale contestuale alla domanda di pensione Quota 100

La dichiarazione riguardo alla presenza di redditi cumulabili o incumulabili con la **quota 100** può essere presentata anche contestualmente alla domanda di pensione, col nuovo modello di dichiarazione reddituale AP 140. A chiarirlo è l'Inps, col messaggio 54/ 2020.

Per facilitare l'adempimento, sono stati resi disponibili, accedendo alla sezione "Prestazione e Servizi" > "Tutti i moduli" > "Assicurato Pensionato" del sito web dell'Inps, i moduli per effettuare la dichiarazione reddituale.

## Ok definitivo alla proroga di opzione donna 2020

Il testo della Legge di Bilancio per il 2020 interviene sull'**opzione donna** ammettendo al regime sperimentale le lavoratrici che compiono 58 anni (59 anni se autonome) entro il 31 dicembre 2019, a condizione di possedere alla stessa data 35 anni di contributi. Vengono cioè ammesse al beneficio le nate entro il 31 dicembre 1961 (1960 se autonome), se in possesso di 35 anni di contributi al 31 dicembre 2019.

Restano operative le finestre di attesa di 12 mesi (di 18 mesi per le lavoratrici autonome).

## Aumento pensioni 2020, calendario pagamenti, taglio pensioni d'oro: nuova circolare Inps

L'Inps, con la circolare 147/2019, ha ufficializzato l'**aumento delle pensioni** dello 0,40% per gli assegni sino a 3 volte il trattamento minimo (per la rivalutazione piena degli assegni d'importo da 3 a 4 volte il minimo è necessario attendere la conferma da parte della legge di Bilancio 2020).

Ha inoltre reso noti tutti gli importi dei trattamenti di assistenza ed a favore degli invalidi, la nuova integrazione al minimo 2020, le maggiorazioni, l'incremento al milione, il calendario del pagamento delle pensioni, il nuovo taglio alle pensioni d'oro.

Per approfondire: [Invalidità 2020, tutti gli importi delle pensioni](#).

## **Reddito di cittadinanza stranieri: chiarimenti Inps**

I cittadini provenienti da Paesi al di fuori dell'Unione europea possono ottenere il reddito o la **pensione di cittadinanza** soltanto se presentano una certificazione comprovante i requisiti reddituali e patrimoniali necessari per il sussidio, nonché la composizione del nucleo familiare; la certificazione deve essere redatta dall'autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana; l'obbligo di produrre questa certificazione non riguarda, però, i rifugiati ed i cittadini di Stati al di fuori dell'Ue nei quali sia oggettivamente impossibile acquisire un certificato con i requisiti richiesti.

Il decreto interministeriale 21 dicembre 2019 individua, in un apposito allegato, gli Stati al di fuori dell'Ue i cui cittadini non sono esonerati dall'obbligo di certificazione.

L'Inps, sulla base del decreto interministeriale, ha successivamente chiarito, col messaggio 4516/2019, gli adempimenti necessari per dar seguito alle domande di RdC/ PdC presentate dai cittadini extracomunitari, sia degli Stati o territori inclusi nell'allegato al decreto, che di quelli esclusi. Per approfondire: [Adempimenti reddito di cittadinanza stranieri-](#)

## **Aumento di perequazione delle pensioni 2020**

In base a quanto stabilito dal decreto Mef del 15 novembre 2019, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2019 è determinata in misura pari a **+0,4 %** dal 1° gennaio 2020, salvo congruaggio da effettuarsi in sede di

perequazione per l'anno successivo. In buona sostanza, la generalità delle pensioni Inps (sino a 4 volte il minimo) aumenterà dello 0,40%

## **Pensione Quota 100: nuovo modulo per dichiarare i redditi all'Inps**

L'Inps ha reso disponibile il nuovo modulo «**AP139**», attraverso il quale chi ha diritto alla pensione quota 100 deve comunicare all'istituto i redditi di lavoro percepiti. A questo proposito, si ricorda che la percezione di redditi da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la pensione quota 100 sino al compimento di 67 anni, ad esclusione dei redditi di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro annui.

La dichiarazione va trasmessa da chi percepisce redditi incumulabili con la pensione, ma anche, compilando delle sezioni specifiche, da chi ha prodotto redditi da lavoro espressamente previsti come non influenti ai fini del divieto di cumulo, oppure redditi derivanti da attività da lavoro svolte in periodi precedenti la decorrenza della Pensione.

Nel caso nell'anno precedente siano stati percepiti redditi incumulabili che hanno dato luogo alla sospensione della pensione, deve essere presentata la «dichiarazione d'assenza di redditi nell'anno in corso». La dichiarazione di assenza di redditi permette di riattivare la pensione.

I pensionati che non prevedono di percepire né hanno percepito redditi non devono presentare alcuna dichiarazione all'Inps.

La dichiarazione va trasmessa con il servizio «Domanda di ricostituzione pensione» presente sul portale Inps o delegando al compito un patronato.

## **Pensione: blocco dell'adeguamento dei requisiti sino al 2022**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 5 novembre 2019 del Mef, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sull'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei **requisiti di accesso al pensionamento**, per il biennio 2021- 2022.

Poiché gli incrementi registrati dall'Istat risultano inferiori a un mese, i requisiti per la pensione resteranno congelati, ossia uguali a quelli previsti nel biennio 2019-2020, sino al **31 dicembre 2022**.

## **Bonus bebè, Isee da presentare entro il 2019**

I beneficiari del [bonus bebè](#) che non hanno ancora presentato la dichiarazione Isee per il 2019 sono tenuti a farlo entro il 31 dicembre, per consentire all'Inps di riprendere il pagamento degli assegni e per evitare la decadenza del beneficio: lo precisa l'istituto stesso, nel messaggio 4144/2019.

Per il 2019, difatti, il bonus bebè, pari a 80 euro al mese, non spetta se il nucleo familiare supera un Isee pari a 25 mila euro; per le famiglie con Isee fino a 7 mila euro il bonus raddoppia, ed è pari a 160 euro mensili. Spetta una maggiorazione del 20% per i figli successivi al primo.

## **Proroga opzione donna e Ape sociale nel Ddl di bilancio**

Opzione donna estesa alle nate nel 1960 e 1961, con 35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2019, e Ape sociale prorogato al 2020: sono state confermate nel Ddl. bilancio le previsioni della Nadeb in materia di flessibilità nell'uscita dal lavoro.

## **Indennità di accompagnamento: requisiti riconosciuti anche se manca la spunta nel certificato medico**

La Corte di Cassazione si è pronunciata sui casi di compilazione incompleta della domanda per il riconoscimento della non autosufficienza per l'[indennità di accompagnamento](#) (ordinanze n. 24896 del 4 ottobre 2019 e n. 25804 del 14 ottobre 2019): la domanda giudiziale volta al riconoscimento delle condizioni sanitarie è comunque proponibile, nonostante l'incompleta compilazione della

domanda amministrativa. Quanto esposto vale sia nel caso sia nel caso in cui nel certificato medico introduttivo **manchi il segno di spunta** sulle condizioni per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, sia nel caso in cui il segno di spunta sulla sussistenza di tali condizioni sia negativo.

L'improponibilità della domanda giudiziale resta, invece, in caso d'inidoneità del certificato medico o certificato medico negativo ,

In base a quanto disposto dalla Cassazione, dunque, per proporre la domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l'indennità di accompagnamento basta la semplice presentazione della domanda di invalidità civile, con allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti.

In presenza di queste situazioni, i funzionari Inps dovranno dar seguito alla liquidazione delle prestazioni, come precisato dall'istituto nel messaggio 3883/2019.

## **Pensione quota 97 per superare lo scalone di quota 100**

Ritorna la proposta degli Onorevoli Damiano, Gneccchi e Baretta per consentire il pensionamento flessibile con 62 anni di età e 35 anni di contributi. La **pensione quota 97** consentirebbe di superare lo scalone che si creerebbe al termine della Quota 100 e risulterebbe sostenibile grazie alla previsione di una penalizzazione del 2% dell'assegno per ogni anno di anticipo. Per approfondire: [Pensione quota 97](#).

## **Indennizzo commercianti esteso a chi ha cessato l'attività nel 2017-2018**

Grazie a un nuovo emendamento al Dl 101/2019, è stata approvata l'estensione dell'**indennizzo per i commercianti** anche ai soggetti in possesso, tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018, dei seguenti requisiti:

- più di 62 anni di età se uomini, più di 57 anni di età se donne;
- iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in

qualità di titolari o coadiutori, nella gestione Inps commercianti.

Per approfondire: [Guida all'indennizzo commercianti](#).

## **Renzi: eliminare la pensione quota 100**

Alcuni partiti politici, come Italia Viva, vorrebbero cancellare a breve quota 100: Renzi l'ha definita una misura ingiusta, una "propaganda politica a spese delle nuove generazioni". L'attuale ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha invece più volte ribadito che la misura non sarà modificata. Abbiamo parlato delle possibili modifiche in: [Quota 100, nuove regole](#).

## **Dis-coll: confermati i requisiti più leggeri per la disoccupazione dei collaboratori**

L'Inps, col messaggio 3606/2019, ha reso noto che per ottenere la **Dis-coll**, l'indennità di disoccupazione per i collaboratori iscritti alla gestione Separata, è ora sufficiente un solo mese di contribuzione, in luogo dei tre mesi precedenti, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione dal lavoro alla data di cessazione.

## **Proroga Opzione donna, Ape sociale, Ape volontario**

In base a quanto emerso dal NadeF, la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Def), con tutta probabilità l'anno 2020 vedrà la proroga di tre importanti benefici pensionistici:

- la [pensione con opzione donna](#) sarà estesa alle nate sino al 31 dicembre 1961 (sino al 31 dicembre 1960 se lavoratrici autonome);
- l'[Ape sociale](#), cioè l'anticipo pensionistico a carico dello Stato, potrà essere richiesto anche nell'anno 2020;
- lo stesso dovrebbe avvenire per l'[Ape volontario](#), cioè per il prepensionamento a carico del lavoratore, e per l'Ape aziendale, ossia per lo scivolo a carico dell'azienda.

# Riscatto agevolato laurea: chiarimenti

In base alle modifiche del DL 4/2019 ed ai recenti chiarimenti forniti in materia, il **riscatto agevolato degli anni di laurea** è possibile anche per i lavoratori che hanno compiuto 45 anni, ma limitatamente ai soli anni del corso di studi da valutare col sistema contributivo.

Un contribuente “misto” (cioè soggetto al sistema di calcolo misto, retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi contributivo, avendo meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995), iscritto all’università dal novembre 1993, durata del corso legale di studi 4 anni, può ad esempio utilizzare il riscatto agevolato soltanto per i periodi di durata del corso legale (non per i periodi fuori corso) collocati dal 1° gennaio 1996, in quanto calcolati col sistema contributivo.

Non è dunque necessario che l’iscrizione all’università avvenga dal 1996, posto che i periodi da valutare col retributivo non possono essere oggetto del riscatto agevolato. Per approfondire: [Riscatto agevolato della laurea](#).

## Assegno di incollocabilità Inail 2019

A partire dal 1° luglio 2019, il valore dell’**assegno di incollocabilità** erogato dall’Inail sale a **262,06 euro** al mese rispetto, ai 259,21 euro precedenti. I nuovi valori, adeguati alla variazione dell’inflazione registrata lo scorso anno (+1,1%), sono fissati nella circolare dell’Inail n. 23/2019.

L’assegno di incollocabilità spetta ai titolari di rendita Inail con un’età inferiore a 65 anni, che a seguito dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale non siano più in condizione di poter svolgere un’attività di lavoro, e non risultano beneficiari del collocamento obbligatorio (L. 68/1999)

Per ottenere l’assegno di incollocabilità, l’interessato deve risultare in possesso:

di un grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965), se la denuncia d’infortunio o di malattia professionale è avvenuta entro il 31 dicembre 2006;

di un grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al DM 12 luglio 2000, se la denuncia



d'infortunio o di malattia professionale è avvenuta a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il trattamento è pagato mensilmente assieme alla rendita Inail e viene rivalutato annualmente.

## **Rivalutazione rendite Inail 2019**

Sono state incrementate dell'1,1%, con effetto dal 1° luglio 2019, le **rendite erogate dall'Inail** nel 2019 (decreti del ministero del Lavoro nn. 93/2019, 94/2019 e 95/2019). Sono state conseguentemente aggiornate le retribuzioni annue convenzionali da prendere a base per il calcolo della rendita

Dal 1° luglio 2019, è rivalutato anche l'assegno per assistenza personale continuativa, il cui importo mensile è elevato da euro 539,09 a euro 545,02 mensili.

L'Inail ha inoltre aggiornato gli assegni continuativi mensili ai superstiti. Le misure spettanti sono: 50% al coniuge; 20% a ciascun figlio fino al 18° anno di età o fino al 26° se studenti; 40% per ciascun figlio orfano di entrambi i genitori; 50% per ogni figlio inabile.

## **Dipendente e amministratore della stessa società: nessuna cancellazione automatica dei contributi da lavoro subordinato**

Un recente messaggio dell'Inps (n.3359/2019) chiarisce i casi in cui si è tenuti al versamento della contribuzione sia in qualità di dipendenti che di lavoratori autonomi partecipanti a organi sociali.

In particolare, l'essere organo di una persona giuridica di per sé non impedisce di configurare tra la persona giuridica stessa e l'interessato un rapporto di lavoro subordinato, se in questo rapporto sussistono le caratteristiche dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione dell'ente.

Pertanto, il rapporto di lavoro dipendente non è automaticamente invalido ed i contributi non sono soggetti ad annullamento, se si dimostra l'effettiva subordinazione.

## **Assicurazione Inail casalinghe, pagamento del nuovo premio**

Il nuovo premio per l'assicurazione Inail contro gli infortuni domestici, per il 2019, è pari a 24 euro. L'integrazione del premio, pari a 11,09 euro, deve essere corrisposta entro il prossimo 15 ottobre 2019. Può regolarizzare il pagamento anche chi, pur avendo i requisiti previsti per l'assicurazione, non abbia effettuato a gennaio 2019 il versamento di 12,91 euro. In questo caso, il premio annuale di 24 euro deve essere pagato in un'unica soluzione nel più breve tempo possibile.

## **Disoccupazione, malattia e maternità iscritti alla gestione separata**

Grazie al decreto crisi (DI 101/2019), per gli iscritti in via esclusiva alla gestione Separata Inps (collaboratori, professionisti senza cassa...), non titolari di pensione, è possibile ottenere più facilmente l'indennità giornaliera di **malattia**, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di **maternità** e il congedo parentale. Basta infatti il versamento di **un mese di contributi** nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile. Anche per l'indennità di disoccupazione **Dis-coll** è sufficiente un mese di contributi.

L'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100%: conseguentemente, è stata aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia.

## **Nuovo Isee dal 2020**

L'Inps, con notizia del 9 settembre 2019, ha reso noto che:

- dal 2020, la validità della [dichiarazione Isee](#) coinciderà con l'anno solare (1° gennaio- 31 dicembre);
- le dichiarazioni Isee presentate nel 2019 scadranno il 31 dicembre 2019;
- dal 2020, i redditi e i patrimoni di riferimento saranno aggiornati al 31 dicembre del 2° anno precedente.

# Taglio pensioni d'oro: esclusi i liberi professionisti

L'Inps, con la circolare 116/2019, ha chiarito che il [taglio delle pensioni d'oro](#) (cioè la riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100mila euro su base annua), non potrà avvenire sulle pensioni ottenute in regime di totalizzazione o di cumulo, se è presente anche un solo contributo a carico di una cassa dei liberi professionisti.

Il taglio delle pensioni sopra i 100mila euro è invece possibile per tutte le altre pensioni liquidate in regime di cumulo o totalizzazione, se non è presente contribuzione a carico delle casse professionali.

## Pensione quota 100: nuovi requisiti o chiusura anticipata

In base alle ultime proposte, che potrebbero essere attuate con la legge di bilancio 2020, la pensione quota 100 potrebbe essere accessibile solo sino al 31 dicembre 2022, o vedere il requisito di età elevato a 64 anni, o adeguato alla speranza di vita. Per saperne di più: [Quota 100, nuove regole](#).

## Anticipo TFS statali: slitta al prossimo autunno

A causa della crisi di governo, lo sblocco dell'anticipo del TFS slitterà al prossimo autunno, ma c'è chi teme che il provvedimento resti lettera morta. Grazie alla misura, chi accede al pensionamento con i requisiti della quota 100, o della pensione di vecchiaia o anticipata secondo altre norme, avrebbe potuto richiedere subito una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, sino a un massimo di 45mila euro, tramite prestito bancario agevolato. Per approfondire: [Quota 100 e anticipo TFS](#).

# Quota 100: uscita di 10.000 dipendenti pubblici

Sono 10.336 le domande di **pensione Quota 100** presentate dai dipendenti pubblici con decorrenza agosto 2019, come reso noto dall'Inps in una nota informativa del 21 agosto 2019. La maggior parte delle richieste, 5.694, come emerge dai dati dell'istituto, proviene dagli enti locali (regioni, comuni e province). Segue il settore della sanità, con 2.023 domande presentate da paramedici, amministrativi e tecnici.

## Quota 100: controlli dell'Agenzia delle Entrate sui pensionati che lavorano

Arrivano i controlli incrociati dell'Inps e dell'Agenzia Entrate sui beneficiari della [pensione quota 100](#): chi percepisce questo trattamento, se non ha ancora compiuto 67 anni, non può cumularlo con i redditi di lavoro, esclusi alcuni redditi indirettamente collegati all'attività lavorativa (elencati nel successivo paragrafo "Ultimi chiarimenti Inps sulla pensione quota 100") ed il lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro annui.

Se chi percepisce la pensione quota 100 non comunica, col **modello quota 100**, eventuali redditi incumulabili, l'Inps sospende d'ufficio la pensione e provvede al recupero del trattamento percepito indebitamente, con interessi e sanzioni. La sospensione dura sino al permanere dell'attività lavorativa dalla quale deriva il reddito incumulabile, o sino al compimento dell'età pensionabile.

Chi comunica i redditi incumulabili col modello quota 100 non subisce invece alcuna sanzione, né recupero retroattivo: la pensione è comunque sospesa sino a quando permangono le condizioni d'incumulabilità della pensione coi redditi.

## Pensione quota 100: chi non la chiede subito rischia di perderla?

In molti si domandano, a causa del clima di incertezza politica, se la pensione quota 100 sarà cancellata a breve. In merito alla possibilità di perdere la Quota

100, il decreto pensioni (come confermato dalle circolari Inps sull'argomento) stabilisce che i lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021 possano conseguire il trattamento in qualsiasi momento successivo, anche se la quota 100 non è più operativa: prevede, cioè, la cristallizzazione dei requisiti (un principio generale dell'ordinamento previdenziale pubblico).

In pratica, chi matura i **requisiti** (non è necessario maturare anche la decorrenza) per la quota 100 entro il 31 dicembre 2021, acquisisce per sempre il diritto a questa tipologia di pensione, che potrà richiedere in qualsiasi successivo momento, purché sia già trascorso chiaramente il periodo di finestra, pur essendo terminato il triennio di sperimentazione.

Ma veniamo ora all'ipotesi in cui intervenga una nuova norma che cancelli la quota 100 tra qualche mese (sicuramente si tratterebbe di un provvedimento assai impopolare, ma non impossibile da attuare). Chi risulterà aver già maturato, ancora vigente la normativa sulla quota 100, sia il requisito di età che il requisito contributivo per questa tipologia di pensione sarà "salvo", anche senza aver rassegnato le dimissioni o presentato domanda di pensione o di cessazione dal servizio. Il presentare la domanda di pensione o di cessazione, il rassegnare le dimissioni o, ancora, l'attesa della finestra, non costituiscono difatti dei requisiti per la pensione, ma sono condizioni che riguardano la decorrenza. Ad oggi, dunque, in base alla normativa e alle circolari Inps, chi ha già maturato il requisito di età e gli anni di contributi risulta aver "blindato" la possibilità di accedere alla quota 100.

Un'eventuale futura norma che cancelli la possibilità di richiedere la Quota 100 in successivi momenti sarebbe peraltro una norma che andrebbe a cancellare un **diritto acquisito**.

## **Ultimi chiarimenti Inps sulla pensione Quota 100**

L'Inps, con una nuova circolare **[53]**, ha fornito numerosi ed importanti chiarimenti sulla nuova pensione quota 100:

- innanzitutto, il trattamento è **cumulabile** con alcuni redditi, connessi indirettamente con l'attività lavorativa, come il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, l'indennità di mancato preavviso e l'indennizzo per

- i commercianti;
- in secondo luogo, il reddito di lavoro rileva al netto dei contributi previdenziali;
- inoltre, chi vuole lavorare con quota 100 deve comunicarlo all'Inps tramite il nuovo modello quota 100.

L'Inps ha inoltre confermato l'utilità, ai fini del trattamento, della contribuzione per il **lavoro svolto all'estero** in Paesi europei o convenzionati con l'Italia. Per approfondire: [Pensione quota 100](#).

## Assegno di ricollocazione: chiarimenti

L'Anpal e l'Inps, con due nuove circolari **[52]**, hanno fornito importanti chiarimenti sull'**assegno di ricollocazione**.

Questa misura consiste in una somma, graduata in funzione del profilo lavorativo personale, finalizzata a facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro. L'assegno, il cui importo varia da 250 euro a 5mila euro, viene coordinato dall'Anpal ed è riconosciuto a chi fornisce i servizi di ricollocazione (centro per l'impiego, agenzia...), solo a risultato occupazionale acquisito.

Inizialmente, l'assegno riguardava i beneficiari di Naspi; successivamente, è stato esteso ai beneficiari del Rei ed infine ai destinatari del Reddito di cittadinanza. L'assegno, ad oggi, può essere riconosciuto anche ai lavoratori in Cigs.

## Rinuncia al reddito e alla pensione di cittadinanza: online i moduli

L'Inps, con un recente messaggio **[51]**, ha fornito le istruzioni per gestire le richieste di **rinuncia al Reddito di cittadinanza** e alla Pensione di cittadinanza.

La rinuncia può essere effettuata dal richiedente titolare della Carta Rdc/Pdc, che deve dichiarare che la domanda di rinuncia è presentata in nome e per conto del nucleo familiare. Per richiedere la rinuncia, si deve utilizzare il modulo SR183, che deve essere presentato alle strutture territoriali dell'Inps.

La rinuncia comporta la disattivazione della carta Rdc/Pdc, con decorrenza dal momento della rinuncia stessa: eventuali importi residui ancora presenti nella

carta non saranno più utilizzabili.

La rinuncia non comporta in alcun modo la riattivazione del Rei, nel caso in cui la famiglia ne fosse beneficiaria prima della richiesta di Reddito di cittadinanza.

## Via libera al cervellone sul reddito di cittadinanza

Il Garante della privacy, con un nuovo provvedimento **[50]**, ha dato il via libera al “**cervellone**” sul [reddito di cittadinanza](#), cioè alla banca dati dei cittadini, beneficiari del Rdc, da avviare ai percorsi di politica attiva del lavoro e d’inclusione sociale. In particolare, il Garante ha stabilito che spetta al Ministero del lavoro, avvalendosi dei dati trasmessi dall’Inps e dall’Anpal, individuare i beneficiari da indirizzare, rispettivamente, ai Servizi per il lavoro e ai Servizi competenti dei Comuni, implementando così i dati delle relative piattaforme. Il Garante dà dunque il via libera allo schema di decreto del Ministero del lavoro che disciplina il Sistema informativo del reddito di cittadinanza.

## Tempo sino al 15 luglio per richiedere l’Ape sociale

Ultimi giorni per inviare le domande di Ape sociale, cioè di anticipo pensionistico a carico dello Stato. La misura, valida solo per chi matura i prescritti requisiti (63 anni di età e dai 28 ai 36 anni di contributi, a seconda della categoria di appartenenza) entro il 2019, potrà infatti essere richiesta sino al 15 luglio 2019. Ci sarà forse spazio per le domande tardive, sino al 30 novembre 2019, ma soltanto se residueranno delle risorse. Per approfondire: [Guida all’Ape sociale](#).

## Reddito di cittadinanza: nuove istruzioni dall’Inps

Possibilità, per i nuclei familiari con un reddito al di sopra delle soglie per il diritto al sussidio, di ottenere comunque il reddito o la pensione di cittadinanza, se risulta l’**affitto** o il mutuo a carico.

Nessuna preclusione del reddito di cittadinanza per chi ha rassegnato le **dimissioni**, più elasticità per gli stranieri extracomunitari impossibilitati a procurare i documenti richiesti dal Paese di origine. E ancora: che cosa succede in caso di separazione e divorzio, che cosa fare se si ricevono dei soldi o si trova un nuovo lavoro, chi è esonerato dagli obblighi in materia di lavoro. Tutto questo, nella nuova circolare dell'Inps sul reddito di cittadinanza **[49]**, che contiene numerose e importantissime delucidazioni. Per saperne di più: [Reddito di cittadinanza, tutti i chiarimenti dell'Inps](#).

## **Arriva la quattordicesima 2019: soglie più alte per averne diritto**

Si alzano le soglie di reddito che danno diritto ai pensionati di ricevere la quattordicesima, un bonus sul trattamento normalmente accreditato nel mese di luglio, sino a **655 euro**. Vuoi sapere se ne hai diritto? Leggi la nostra [Guida alla quattordicesima 2019](#).

## **Isee corrente per chi perde i trattamenti di assistenza**

Isee corrente non solo per chi perde il lavoro: la possibilità di avere un Isee aggiornato alla situazione reddituale reale è offerta anche a chi perde un sussidio, come il reddito di cittadinanza, grazie alla conversione in legge del decreto Crescita. Inoltre, la validità dell'Isee corrente sarà di 6 mesi e non più di due. Per approfondire: [Isee corrente, come funziona?](#)

## **In pensione 5 anni prima col contratto di espansione**

Grazie al contratto di espansione, istituito dal decreto Crescita, i dipendenti delle grandi aziende interessate da processi di ristrutturazione potranno pensionarsi:

- con un'età minima di 62 anni e 20 anni di contributi;
- con 37 anni e 10 mesi di contributi, se uomini, o 36 anni e 10 mesi di contribuzione, se donne.



Per approfondire: [Pensione con 5 anni di anticipo.](#)

## La carta Rdc può sostituire l'assegno di mantenimento

Chi non ha liquidità a disposizione per corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli, ma percepisce il reddito di cittadinanza, ha a disposizione una nuova modalità per versare il dovuto alla famiglia: può, difatti, cedere la [carta Rdc](#) in luogo del pagamento dell'**assegno di mantenimento**. In altre parole, chi è obbligato a versare l'assegno di mantenimento può evitare l'invio del bonifico mensile offrendo in uso all'ex ed ai figli la carta Rdc, perché sia da loro utilizzata per gli acquisti necessari, sino all'importo mensilmente dovuto. Lo ha stabilito il tribunale di Nuoro, con una nuova sentenza **[48]**, che chiarisce un importante principio sulle modalità di utilizzo della carta Rdc: nonostante nel regolamento sull'uso dello strumento di pagamento sia stabilito che la carta acquisti non può essere ceduta dal titolare, l'utilizzo da parte di terzi è consentito quando serve per soddisfare bisogni primari dei familiari che il titolare è obbligato ad assistere.

## Pensione avvocati: 10 anni di tempo per cambiare l'importo

La Cassazione, con una nuova sentenza **[47]**, ha chiarito che la Cassa Forense, cioè l'ente di previdenza degli avvocati, ha 10 anni di tempo per **rettificare l'importo della pensione**.

Il rapporto tra l'ente previdenziale e il contribuente avvocato, difatti, non è un rapporto privatistico che si può riassumere nello schema "proposta contrattuale-accettazione", in quanto la prestazione previdenziale ha natura indisponibile.

Peraltro, gli importi pagati in eccesso devono essere restituiti dal pensionato, a differenza di quanto avviene con la [sanatoria degli indebiti Inps](#) (il pensionato che, a causa di un errore dell'Inps, percepisce un trattamento maggiore di quello spettante, non deve restituire gli importi in più).

L'unica nota "positiva", a favore del pensionato, è l'applicazione del termine decennale di prescrizione: in buona sostanza, la cassa degli avvocati non può

rettificare gli importi quando vuole, ma ha 10 anni, a partire dalla liquidazione della pensione, per cambiare l'importo.

Quanto chiarito in merito alla Cassa Forense vale anche per la generalità delle casse dei liberi professionisti.

## **Nona salvaguardia: presidio degli esodati**

I 6 mila esodati esclusi dagli 8 precedenti interventi di salvaguardia chiedono a gran voce una nona e ultima salvaguardia per il diritto alla pensione con le vecchie regole ante-Fornero. A tal fine, è stato indetto un presidio per il prossimo 27 giugno davanti al Ministero del Lavoro, in Via Veneto a Roma.

La nona salvaguardia richiesta dovrebbe tutelare, almeno, le stesse categorie beneficiarie dell'ultima salvaguardia, ossia:

- [lavoratori in mobilità](#);
- [lavoratori autorizzati al versamento dei contributi volontari](#);
- [lavoratori cessati dal servizio](#);
- [lavoratori in congedo per assistere figli disabili](#);
- [lavoratori a termine](#).

Ad oggi, dopo numerose vane promesse, ancora nulla è stato fatto.

## **Chi matura il diritto a quota 100 non perde la Naspi**

Se il lavoratore che percepisce l'indennità di disoccupazione perfeziona i requisiti per la pensione quota 100, non decade dal diritto alla Naspi, ma continua a percepirla regolarmente: lo ha chiarito l'Inps, con una nuova circolare **[46]**.

Il diritto all'indennità di disoccupazione Naspi si perde, invece, se il lavoratore richiede espressamente la pensione anticipata con opzione quota 100, ma soltanto al momento della decorrenza della prestazione, cioè nel momento in cui è liquidata, e non durante il periodo di finestra. Per approfondire: [Pensione quota 100 e Naspi](#).

# Possibile combinare riscatto agevolato della laurea e pace contributiva

Il **riscatto agevolato** del periodo del corso di studi è pienamente compatibile col riscatto sperimentale agevolato, o **pace contributiva**, purché i periodi da riscattare non siano sovrapposti.

Ricordiamo che la pace contributiva è riservata a chi non possiede versamenti alla data del 31 dicembre 1995, mentre il riscatto agevolato della laurea è possibile solo per i periodi da valutare col sistema di calcolo contributivo. Grazie alle due misure, si possono recuperare anche 10 anni di contributi (a seconda dei periodi da coprire e della durata legale del corso di laurea). Per saperne di più:

- [Pace contributiva](#);
- [Riscatto agevolato della laurea](#).

## Niente indennizzo ai commercianti che hanno chiuso prima del 2019

Una recente circolare dell'Inps **[44]** ha fornito un'interpretazione della legge di Bilancio 2019 **[45]** molto contestata, escludendo di fatto dall'indennizzo a favore dei commercianti tutti coloro che hanno chiuso l'attività tra il **1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018**. Contro quest'interpretazione si stanno attivando sindacati e associazioni di categoria, che hanno richiesto un incontro presso il Ministero del Lavoro con i rappresentanti del Governo, perché sia sollecitata la revisione della circolare Inps. Si spera che questo vincolo, peraltro non menzionato dalla legge, possa essere superato a breve. Per maggiori informazioni: [Indennizzo commercianti](#).

## In pensione 7 anni prima: contratto di espansione

In arrivo un nuovo strumento che consente il prepensionamento dei dipendenti, con un **anticipo** massimo di **7 anni**. Si chiama contratto di espansione ed è riservato ai lavoratori delle grandi aziende. Per approfondire: [Pensione anticipata](#)

[con contratto di espansione.](#)

## Costituzione di rendita vitalizia: chiarimenti Inps

L'Inps, con una nuova circolare **[43]** ha fornito importanti chiarimenti sulla **costituzione di rendita vitalizia**: si tratta della possibilità di versare un onere a copertura dei periodi di lavoro i cui contributi non siano stati versati e che non sia recuperabile per il decorso dei termini di prescrizione.

In particolare, l'istituto ha chiarito quali documenti debbano essere presentati e con quali mezzi è possibile provare l'esistenza del rapporto lavorativo non coperto da contribuzione, nonché quali siano i periodi recuperabili.

Per approfondire:

[Come recuperare i periodi non versati;](#)

[Circolare Inps: tutto sulla costituzione di rendita vitalizia.](#)

## Pensione e riassunzione dallo stesso datore di lavoro: cessazione simulata

Se il lavoratore si pensiona, ed in seguito viene riassunto dallo stesso datore di lavoro, alle stesse condizioni, in base a una nuova sentenza della Cassazione **[42]** si configura una presunzione semplice di **cessazione simulata**. In pratica, la cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento, alla quale segue una riassunzione alle stesse condizioni, anche non immediata, si considera un'interruzione del rapporto simulata. Conseguentemente, viene meno lo stato di bisogno economico derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro, condizione fondamentale per l'erogazione della pensione. Per superare la presunzione è necessario ricorrere a diversi indicatori, dai quali emerga che il nuovo rapporto di lavoro abbia **caratteristiche differenti** rispetto al precedente. In caso contrario, si rischia la **revoca della pensione**.

# Doppio taglio delle pensioni

Per i pensionati arriva una doppia decurtazione, dal mese di giugno 2019, dovuta sia al **taglio delle pensioni d'oro**, che alla riduzione della perequazione, cioè dell'adeguamento del trattamento all'inflazione. Vuoi sapere se potrebbe riguardare anche te? Scoprilò nel nostro approfondimento: [Doppio taglio della pensione da giugno 2019](#).

## Certificato pensione: online i modelli 2019

L'Inps, con una nota del 20/05/2019, ha comunicato che sono disponibili, nel sito web dell'istituto, i modelli **ObisM**, ossia i **certificati di pensione**.

Nel certificato sono evidenziati anche i seguenti dati:

- criteri di calcolo della rivalutazione del trattamento per l'anno 2019;
- importo mensile lordo e netto della rata di gennaio e della tredicesima;
- importo delle singole trattenute obbligatorie;
- detrazioni di imposta.

## Reddito di cittadinanza: controlli e sanzioni ancora lontani

In questi ultimi giorni si è parlato parecchio dei numerosi adempimenti ai quali sono tenuti i beneficiari di Rdc e delle severissime **sanzioni** per chi "sgarra". In base ai dati attualmente disponibili, però, possiamo affermare che, ad oggi, controlli e sanzioni sono solo "sulla carta", almeno per chi non rispetta gli obblighi legati alla ricerca di nuovo lavoro ed alla formazione.

I vincoli iniziali, connessi alle attività di politica attiva di lavoro, difatti, sono solo due:

- dichiarare l'immediata disponibilità a lavorare, entro 30 giorni dal riconoscimento del sussidio, cioè rendere la «**Did**», la dichiarazione d'immediata disponibilità all'impiego, che si può compilare anche on line; la maggior parte (il 96%) dei beneficiari di Rdc destinatari dei servizi di politica attiva di lavoro, peraltro, ha già reso la Did;

- l'altro obbligo è a carico dei centri per l'impiego, e consiste nella **convocazione** del beneficiario entro 30 giorni dal riconoscimento del sussidio: per rispettare questa disposizione, secondo l'interpretazione che viene data dai tecnici del governo, basterebbe una sola chiamata, un sms o un'e-mail recante l'invito a presentarsi presso il centro per l'impiego (Cpi); tra l'altro, non è stato previsto un termine per l'appuntamento, che potrebbe essere fissato anche dopo mesi.

Solo a seguito dell'appuntamento scattano i numerosi obblighi previsti per i beneficiari del sussidio:

- ricerca attiva di lavoro a cadenza quasi quotidiana;
- lavorare nei progetti previsti dal proprio Comune di residenza per 8 ore a settimana;
- frequentare i corsi di formazione e riqualificazione;
- accettare offerte di lavoro congrue anche lontano da casa;
- presentarsi agli incontri di orientamento;
- partecipare alle selezioni ed ai test necessari per trovare un nuovo impiego.

Perché tutte queste attività possano essere effettuate, però, ci vorrà del tempo: le 4mila nuove assunzioni previste presso i centri per l'impiego, difatti, non sono state ancora autorizzate, ed è slittato (pare ai primi di luglio) anche l'ingresso dei 3mila navigator.

Insomma, sembrerebbe esserci ancora spazio per i beneficiari del reddito che ancora non hanno intenzione di impegnarsi attivamente nella ricerca di lavoro e nelle attività di formazione, nonostante la feroce **"guerra al divano"** che è stata proclamata da mesi.

## **Rinuncia al reddito di cittadinanza**

Oltre 100mila beneficiari del reddito di cittadinanza vorrebbero rinunciare al sussidio, a causa degli oneri e dei rischi eccessivi (per irregolarità nella fruizione del beneficio si rischiano sino a 6 anni di carcere), e degli importi esigui (in molti hanno diritto a un importo inferiore a 100 euro al mese).

L'Inps ha annunciato che a breve uscirà una procedura ufficiale per la rinuncia al

reddito (ne abbiamo parlato in: [Reddito di cittadinanza, come rinunciare?](#)). Tuttavia, è stato anche reso noto che la rinuncia comporterà la perdita delle ultime 3 mensilità di Rdc.

## Assegno di ricollocazione per i beneficiari del reddito di cittadinanza

Sospeso, sino al 31 dicembre 2021, l'assegno di ricollocazione per chi beneficia della Naspi. L'assegno è invece riconosciuto ai beneficiari del reddito di cittadinanza, che, se non attivano il percorso di ricollocazione, decadono dal Rdc.

Per approfondire: [Assegno di ricollocazione 2019](#).

## Fondo elettrici: tetto pensionabile

La Corte di Cassazione, con una nuova sentenza **[41]**, ha chiarito alcune regole in merito al calcolo della **pensione nel fondo Elettrici**. In particolare, la retribuzione pensionabile, determinata secondo le norme in vigore nell'Assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (Ago), deve essere calcolata sulla base della retribuzione imponibile del Fondo elettrici; la retribuzione laddove vigente nell'Ago è solo un parametro sulla cui base commisurare la retribuzione pensionabile del fondo Elettrici.

In ogni caso, la pensione determinata secondo le regole del fondo Elettrici, se calcolata in minore misura rispetto al tetto pensionabile, non può essere incrementati. Di conseguenza, i due massimali utili al calcolo della pensione non possono determinare un aumento del trattamento.

## Indennizzo danno biologico

L'Inail, con una nuova delibera **[40]**, attuativa della legge di Bilancio 2019, ha approvato la revisione dell'**indennizzo del danno biologico**. La delibera, in particolare, modifica, dal 1° gennaio 2019 la misura dell'indennizzo del danno biologico in forma di capitale, che riguarda le menomazioni ricomprese tra il 6 ed il 16%.

Ecco che cosa cambia riguardo all'indennizzo, con la pubblicazione della nuova

«tabella indennizzo danno biologico in capitale», che sostituisce le precedenti tabelle per l'indennizzo del danno biologico in capitale:

- è più consistente ed è stato rivalutato: in passato vi sono state due sole rivalutazioni straordinarie, nel 2008 e nel 2014; la legge di Stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo automatico e annuale di rivalutazione, decorrente dal 1° luglio 2016, in base al tasso Istat (l'ultimo ed unico aumento è stato applicato dal 1° luglio 2018, nella misura dell'1,1%); la tabella tiene conto, negli importi, delle rivalutazioni straordinarie del 2008 e del 2014;
- è graduato in funzione della speranza di vita del danneggiato;
- è corrisposto in misura uguale sia per gli uomini che per le donne: la tabella, infatti, è ora unica, non più distinta per genere maschile e femminile, ma solo per classi di età e grado di menomazione; è già comprensiva degli adeguamenti.

## Indennità di frequenza 2019

Ammonta a 285,66 euro al mese l'**indennità di frequenza** per il 2019, con un limite di reddito annuo personale pari a 4.906,72 euro.

Ricordiamo che la prestazione è riservata ai minori di 18 anni che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, o che abbiano una perdita uditiva superiore a determinati limiti, ed è incompatibile col ricovero.

L'indennità è inoltre subordinata alla frequenza, continua o periodica, di:

- centri ambulatoriali o centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
- scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna;
- centri di formazione o di addestramento professionale, finalizzati al reinserimento sociale dei beneficiari.



# Reddito e pensione di cittadinanza: come compilare la domanda

Per richiedere il reddito, o la [pensione di cittadinanza](#), è necessario compilare un apposito modulo, il modello SR 180. Questo modello può essere accompagnato da due moduli integrativi: SR 181 (Rdc/ Pdc Com esteso), e SR182 (Rdc/ Pdc Com ridotto).

La domanda di sussidio può essere presentata:

- tramite il Portale del reddito di cittadinanza: in questo caso bisogna aver già richiesto le proprie credenziali Spid (Sistema pubblico d'identità digitale) di secondo livello; attraverso il portale web, si può accedere autonomamente alla domanda e procedere alla compilazione e all'invio;
- presso gli uffici postali: nello specifico, il modulo SR180 di domanda reddito di cittadinanza può essere presentato in formato cartaceo presso le Poste;
- tramite un qualsiasi sportello Caf.

In tutti e tre i casi, la domanda può essere inviata dal sesto giorno e fino alla fine di ogni mese per ricevere il sussidio a partire dal mese successivo.

Prima di presentare la domanda è necessario:

- richiedere la propria dichiarazione [Isee on line](#) o tramite Caf;
- verificare il possesso di tutti i requisiti richiesti per il reddito o per la pensione di cittadinanza, anche con l'aiuto di un Caf;
- richiedere l'identità unica digitale Spid di secondo livello, se si vuole inviare la domanda RdC on line;
- procurarsi il modulo SR180, che si può scaricare dal sito dell'Inps o dal portale del reddito di cittadinanza, ed eventualmente i moduli integrativi SR 181 e SR 182.

Il **modulo di domanda di reddito di cittadinanza** o di pensione di cittadinanza (modulo SR 180, o **Domanda Rdc/Pdc**), si può:

- scaricare dal sito web dell'Inps o dal portale web del reddito di cittadinanza, stampare, compilare e consegnare alle Poste;
- compilare direttamente online, sul portale del reddito di cittadinanza (se si dispone di Spid);

- compilare con l'aiuto di un Caf, tramite i servizi telematici dello sportello.

Vuoi sapere quali sono le sezioni da cui è composto il modulo di domanda Rdc/ Pdc e come compilare i vari quadri? Leggi la nostra guida: [Domanda reddito di cittadinanza](#).

## **Pensione lavori usuranti: domande entro il 1° maggio 2019**

Per chi raggiunge i requisiti utili alla pensione, in qualità di addetto a mansioni usuranti o turni notturni, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, può essere presentata all'Inps l'istanza di verifica dei requisiti per il diritto a pensione entro il prossimo 1° maggio 2019. Per chi ritarda, è previsto lo slittamento della decorrenza della prestazione pensionistica a seguito dell'eventuale accertamento del diritto al beneficio.

Ricordiamo che gli addetti ai lavori usuranti ed ai turni notturni possono guadagnare la pensione con un minimo di 35 anni di anzianità contributiva e 61 anni e 7 mesi di età anagrafica.

Per approfondire: [Pensione come lavoro usurante](#).

## **Attestazione pagamento riscatto laurea 2019**

L'Inps ha reso noto che le **attestazioni fiscali dei versamenti** effettuati all'istituto nell'anno precedente per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, sono visualizzabili e stampabili nel portale dei pagamenti del suo sito web, raggiungibile attraverso il seguente percorso: "Prestazione e servizi" > "Tutti i servizi" > "Portale dei pagamenti" > "Servizi Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite" > "Entra nel servizio" > "Accedi" > "Sezione pagamenti effettuati".

L'accesso con codice fiscale e numero pratica consente di visualizzare e stampare l'attestazione fiscale relativa ad una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita; l'autenticazione tramite il proprio pin dell'Inps, invece, consente di visualizzare e stampare l'attestazione fiscale relativa ad una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione e rendita.

Le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensione sportivi professionisti (ex Enpals), se non disponibili nel portale, possono essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica [polospecialisticopals.roma@inps.it](mailto:polospecialisticopals.roma@inps.it).

Le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati a rate dagli enti pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle gestioni ex Inpdap non sono presenti sul portale dei pagamenti, dato che questi enti, come sostituti d'imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte.

Per approfondire: [Riscatto laurea, tutto quello che devi sapere](#).

## **Assegni familiari e di maternità concessi dal Comune 2019**

L'Inps, con una nuova circolare **[39]**, ha reso noto che l'importo dell'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2019 è pari, nella misura intera, a 144,42 euro.

Per le domande relative allo stesso anno, il valore dell'indicatore Isee è pari a 8.745,26 euro.

Agli assegni di competenza dell'anno 2018, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per lo stesso anno 2018.

L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nel 2019 è pari a 346,39 euro per cinque mensilità, e quindi a complessivi 1.731,95 euro.

Il valore dell'indicatore dell'Isee da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nel 2019 è pari a 17.330,01 euro.

# Cu 2019 Inps

L'Inps ha reso note le modalità di rilascio della **certificazione unica Cu 2019**:

- gli utenti in possesso di pin, anche ordinario, possono scaricare e stampare la certificazione unica 2019 dal sito dell'Inps, accedendo alla propria area personale MyInps o attraverso il seguente percorso di navigazione: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > Certificazione unica 2019 (Cittadino), inserendo il proprio codice fiscale e il codice pin o lo Spid;
- è inoltre possibile visualizzare e scaricare su smartphone o tablet la propria Cu anche tramite l'apposito servizio "Certificazione unica", disponibile all'interno dell'app istituzionale "Inps mobile", scaricabile dagli store Android e Apple; la certificazione unica è visualizzata dopo che l'utente si è autenticato con le proprie credenziali;
- per chi non può fruire dei servizi online, presso tutte le strutture territoriali dell'Inps è disponibile almeno uno sportello dedicato al rilascio cartaceo della Cu 2019; inoltre, sono state istituite postazioni informatiche self-service;
- chi risulta titolare di una casella di posta elettronica certificata (pec), può richiedere la trasmissione in formato elettronico della Cu 2019 al seguente indirizzo: [richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it](mailto:richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it); la richiesta deve essere corredata di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente, e la Cu è recapitata alla casella pec utilizzata dal richiedente;
- è poi possibile ottenere la Cu Inps attraverso i patronati, i Caf ed i professionisti abilitati all'assistenza fiscale;
- l'interessato può ottenere la Cu 2019 anche presso i Comuni e le altre pubbliche amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l'Inps;
- inoltre, ormai da tempo è stato attivato un servizio dedicato a particolari categorie di utenti (ad esempio, ultraottantenni titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, ciechi, etc.), denominato "Sportello Mobile", per l'erogazione con modalità agevolate di alcuni servizi istituzionali, tra i quali il rilascio della Cu; gli utenti che abbiano ricevuto apposita comunicazione di inserimento nell'iniziativa possono pertanto contattare, al numero telefonico indicato nella comunicazione stessa, un operatore della struttura territorialmente competente e

- richiedere l'invio della certificazione al proprio domicilio;
- i pensionati residenti all'estero possono richiedere la certificazione, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, ai seguenti numeri telefonici dedicati: 0039-06.59058000 - 0039-06.59053132, con orario 8-19 (ora italiana);
  - infine, per oggettive situazioni di difficoltà, l'Inps provvede all'invio, su espressa richiesta dell'interessato, della Cu 2019 al domicilio del titolare, nei casi di dichiarata impossibilità di accedere alla certificazione, direttamente o delegando altro soggetto, tramite gli altri servizi elencati; per consentire la richiesta di spedizione della Cu, è stato attivato il numero verde dedicato 800 434320 con risponditore automatico, abilitato alle chiamate sia da rete fissa che da rete mobile; è anche possibile richiedere la spedizione chiamando il Contact Center Multicanale al numero 803 164, oppure il numero 06 164164, per le utenze mobili.

## Addio voucher babysitter e asilo nido

L'Inps, con un recente messaggio **[38]**, ha ricordato che la legge di bilancio 2019 non ha previsto il rinnovo del cosiddetto voucher babysitter e asilo nido (il contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all'infanzia).

Di conseguenza, dal 1° gennaio 2019, le madri lavoratrici non possono più presentare domanda per l'accesso al beneficio. Il beneficio è riconosciuto, invece, a chi ha presentato la domanda sino al 31 dicembre 2018.

## Home care premium: contributi Inps da mille euro al mese

Rinnovato, dal 2019 al 2022, il bando Home care premium, che consente di beneficiare di un importo sino a **1050 euro al mese** per l'assistenza di **familiari disabili**, oltreché di numerosi servizi e aiuti integrativi: il programma, avviato già da diversi anni, è rivolto ai dipendenti ed ai pensionati pubblici ed ai loro familiari.

Inoltre, è attiva una sperimentazione che consente ai disabili più gravi di ottenere un contributo sino a 1.250 euro mensili, graduando le prestazioni in rapporto al bisogno di assistenza, .

Il progetto [Home Care Premium](#), nel dettaglio, prevede due tipologie di prestazioni da parte dell'Inps, con il coinvolgimento di enti pubblici e ambiti territoriali sociali:

- un contributo economico mensile, sino a un massimo di 1.050 euro, denominato prestazione prevalente, da utilizzare per rimborsare le spese sostenute per l'assunzione di un assistente familiare;
- un servizio di assistenza alla persona, la cosiddetta prestazione integrativa (servizi personali domiciliari, prestazioni di sollievo, protesi, ausili, apparecchi...), erogata attraverso la collaborazione degli ambiti territoriali sociali (Ats), oppure da enti pubblici convenzionati che abbiano competenza a rendere i servizi di assistenza alla persona.

È possibile, se si possiedono i requisiti, inviare la domanda tramite il sito dell'Inps o tramite patronato; se si vuole presentare domanda dal portale Inps, bisogna accedere alla sezione Servizi, e successivamente alla prestazione Gestione dipendenti pubblici: domanda Assistenza Domiciliare (Progetto Home Care Premium).

## **Conversione in legge del decreto pensioni**

Il decreto in materia di pensioni e reddito di cittadinanza ha ricevuto l'ok definitivo per la conversione in legge. Ecco le principali modifiche.

Per quanto riguarda la pensione di cittadinanza, può essere concessa:

- ai nuclei familiari in cui tutti i componenti (o l'unico componente) siano di età pari o superiore a 67 anni (requisito da adeguare alla speranza di vita);
- ai nuclei familiari nei quali il componente o i componenti, di età pari o superiore a 67 anni, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, anche di età inferiore a 67 anni;
- anche con modalità diverse dall'accredito nella carta RdC.

Per quanto riguarda pensione e reddito di cittadinanza:

- nel caso di nuclei familiari con minorenni, qualora il genitore non convivente sia coniugato con persona diversa dall'altro genitore, o risultante avere figli da persona diversa dall'altro genitore, l'Isee è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della

- situazione economica del genitore non convivente;
- la scala di equivalenza è aumentata a 2,2, nel caso di disabili gravi o non autosufficienti nel nucleo;
  - sono stati specificati gli adempimenti e le procedure relativi alle misure di politiche attive del lavoro a favore dei percettori del reddito di cittadinanza;
  - sono stati modificati gli incentivi per chi assume beneficiari del RdC;
  - è stato stabilito l'obbligo per i Comuni di predisporre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti in cui impiegare i beneficiari del RdC (obbligati a prestare la propria opera gratuitamente a favore del Comune di residenza);
  - la situazione dei lavoratori con un reddito basso (sotto gli 8mila euro, se dipendenti o collaboratori, o sotto 4800 euro se autonomi) è stata parificata allo stato di disoccupazione, col diritto a fruire delle misure di politica attiva;
  - sono poi stati disposti dei rafforzamenti dei controlli "anti-furbetti".

Per quanto riguarda i requisiti utili alla pensione e al reddito di cittadinanza:

- nel limite massimo di patrimonio immobiliare che può essere posseduto dai componenti del nucleo familiare, pari a 30mila euro, rientrano gli immobili situati all'estero;
- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, salvo casi particolari, per comprovare la posizione del nucleo familiare devono produrre un'apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero
- il diritto al reddito è sospeso anche per chi ha subito una misura cautelare personale, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, o una condanna, anche con sentenza non definitiva;
- i massimali relativi al patrimonio mobiliare familiare sono incrementati di 5mila euro per ogni componente con disabilità, come definita a fini Isee, presente nel nucleo, e di 7500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

In materia di pensioni:

- è stato eliminato il limite di 45 anni di età per fruire del riscatto agevolato degli anni di laurea (restano non riscattabili, comunque, i periodi

antecedenti al 1996);

- il costo del riscatto con “pace contributiva” può essere dilazionato sino a un massimo di 120 rate mensili, ossia in 10 anni;
- sale, poi, a 45mila euro il tetto entro il quale può essere chiesto dai dipendenti pubblici l’anticipo alle banche del Tfs (trattamento di fine servizio).

Prorogata, inoltre, la cassa-integrazione straordinaria (Cigs) per il 2020, grazie alla previsione di nuovi fondi.

Agevolate, infine, le nuove assunzioni in diversi comparti pubblici, come la Sanità, per coprire i posti di chi andrà in pensione anticipata.

## **Prescrizione contributi dipendenti pubblici dal 2022**

Il decreto in materia di pensioni e reddito di cittadinanza dispone la non applicazione, fino al 31 dicembre 2021, della prescrizione contributiva per i dipendenti pubblici, per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014. In pratica, la norma sospende la prescrizione dei contributi omessi, e il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore, concedendo più tempo all’amministrazione per la sistemazione della posizione assicurativa dei propri dipendenti.

## **Assegni familiari: richiesta solo online**

Addio al vecchio modello cartaceo da chiedere al datore di lavoro: dal 1° aprile 2019, gli assegni al nucleo familiare Anf possono essere richiesti soltanto online, con la nuova procedura Anf Dip, o inviati tramite patronato. Non cambia la liquidazione, che avviene, normalmente, ad opera del datore di lavoro.

Per approfondire: [Assegni al nucleo familiare](#).

## **Decreto pensioni e reddito di**



# cittadinanza: emendamenti approvati

Concluso l'esame degli emendamenti al decreto in materia di pensioni e reddito di cittadinanza, da parte della commissione Lavoro e Affari sociali della Camera; il provvedimento sarà portato dal relatore in Aula lunedì mattina, per poi tornare al Senato per la seconda lettura e per essere approvato in via definitiva entro il 29 marzo.

Ecco le principali modifiche al decreto:

- sì al riscatto agevolato della laurea anche dopo i 45 anni;
- la [pensione di cittadinanza](#) potrà essere ritirata in contanti alle Poste o in banca, senza bisogno di utilizzare la carta RdC, e potrà essere riconosciuta ai nuclei familiari i cui componenti abbiano almeno 67 anni o siano disabili;
- per le famiglie con disabili gravi o non autosufficienti, è previsto un incremento dell'importo massimo della quota base di [reddito di cittadinanza](#) erogabile (in presenza di almeno quattro componenti il nucleo familiare) da 1.050 euro a 1.100 euro mensili;
- working poor assimilato alla disoccupazione: in sostanza, chi lavora, ma ha un reddito così basso da non essere tassato (no tax area: le detrazioni sono più alte dell'Irpef dovuta), ha diritto a beneficiare delle misure di politica attiva del lavoro come chi è in possesso dello stato di disoccupazione perché privo d'impiego;
- stop al reddito di cittadinanza per chi ha subito una misura cautelare personale, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, o una condanna, anche con sentenza non definitiva;
- niente reddito di cittadinanza per chi ha immobili di valore superiore a 30mila euro, anche all'estero.

## Decreto pensioni e reddito di cittadinanza: modifiche

Sono davvero numerose le proposte di modifica al decreto sul reddito di cittadinanza e sulle pensioni **[36]**, che deve essere a breve convertito in legge.

In particolare:

- per le donne con figli, è previsto uno sconto di 4 mesi di contributi per ogni figlio, sino a un massimo di 12 mesi, valido sia per la pensione anticipata che per quella di vecchiaia;
- per quanto riguarda il riscatto agevolato degli anni di laurea, lo si vorrebbe estendere agli over 45;
- per quanto riguarda la [pensione di cittadinanza](#), la si vorrebbe concedere anche ai pensionati over 67 che convivono con un disabile che ha meno di 67 anni;
- per quanto riguarda il [reddito di cittadinanza](#), è stato chiesto che il bonus bebè e il buono nido non siano sommati alle entrate familiari nelle domande per il sussidio e nella determinazione del reddito spettante.

Con la conversione in legge del decreto, sapremo se le proposte verranno accolte.

## Domanda reddito di cittadinanza

Dal 6 marzo 2019 è possibile presentare la domanda di reddito di cittadinanza: l'Inps ha predisposto il modulo di domanda, SR 180, che si può scaricare anche dal sito web dell'istituto in formato pdf.

Le domande possono essere presentate alle Poste, presso i Caf o tramite il portale [redditodicittadinanza.gov.it](http://redditodicittadinanza.gov.it) (l'accesso è possibile con Spid).

A breve sarà prevista anche la possibilità di presentare la domanda di reddito di cittadinanza assieme alla [dichiarazione Isee](#), online tramite sito web dell'Inps.

Le informazioni contenute nella **domanda del reddito di cittadinanza** devono essere comunicate dal sito web, dalle Poste o dal Caf all'Inps, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

Per il riconoscimento del beneficio, l'Inps deve verificare, entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione, il possesso dei requisiti d'accesso. I Comuni, inoltre, devono verificare i requisiti di residenza e di soggiorno e devono comunicare l'esito della verifica.

Le domande per il reddito possono essere inviate ogni mese.

# Contributi 2019 artigiani e commercianti

Cambia il reddito minimale, che arriva a 15.878 euro, ed aumentano le aliquote contributive (cioè le percentuali relative ai contributi previdenziali da pagare, che devono essere applicate sul reddito) dovute per l'anno 2019 dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti: anche quest'anno, dunque, continuano a salire i contributi Inps a carico di artigiani e commercianti. Lo ha comunicato l'istituto stesso, con una circolare recentemente pubblicata **[37]**.

Artigiani e commercianti, però, possono beneficiare della riduzione contributiva, se aderiscono al [nuovo regime forfettario](#): si tratta di una riduzione dei contributi complessivamente dovuti all'Inps, pari al 35%. Questa riduzione, però, non sempre si traduce in un vantaggio, perché determina un minor ammontare dei contributi accreditati per la pensione: in parole semplici, per colpa della riduzione dei contributi si ottiene una pensione più bassa, e si può addirittura arrivare più tardi al pensionamento.

Per approfondire: [Contributi Inps 2019 Commercianti e Artigiani](#)

## Quota 100: le istruzioni dell'Inps

L'Inps, con una nuova circolare **[35]**, ha illustrato le disposizioni principali relative alla [pensione con quota 100](#), la nuova tipologia di pensionamento introdotta dal decreto-legge in materia di reddito di cittadinanza e pensioni **[36]**, che prevede dei requisiti flessibili per uscire dal lavoro. Per pensionarsi, infatti, è sufficiente aver compiuto 62 anni di età e possedere 38 anni di contributi.

I 38 anni di contributi, peraltro, possono essere raggiunti anche attraverso il cumulo dei versamenti presenti in gestioni previdenziali diverse, se amministrate dall'Inps: ai fini del diritto alla pensione, sono sommati tutti i periodi non coincidenti, mentre ai fini della misura, cioè dell'importo del trattamento, valgono tutti i contributi accreditati. Nessuna penalizzazione è prevista nel calcolo della pensione, né il ricalcolo contributivo del trattamento.

L'uscita con Quota 100 è differita a causa dell'applicazione delle cosiddette finestre, dei periodi di attesa che cambiano a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore e della data di perfezionamento dei requisiti per la pensione.

Inoltre, la pensione Quota 100 è sospesa per chi produce redditi di lavoro dipendente e autonomo (esclusi i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, sino a 5mila euro annui).

Per fare il punto della situazione: [Quota 100, istruzioni Inps](#).

## Come si chiede il reddito di cittadinanza

Il modulo di domanda per il reddito di cittadinanza deve essere predisposto dall'Inps, sentito il ministero del Lavoro, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto sul reddito di cittadinanza.

Il modulo di domanda deve essere presentato dal richiedente, a partire dal 6 marzo, alle **Poste**, o presso uno sportello **Caf** o ancora, telematicamente, attraverso il nuovo **portale del reddito di cittadinanza** ([redditodicittadinanza.gov.it](http://redditodicittadinanza.gov.it)). Si prevede anche la possibilità di presentare la domanda di reddito di cittadinanza assieme alla [dichiarazione Isee](#), anche online tramite sito web dell'Inps, a breve.

Le informazioni contenute nella **domanda del reddito di cittadinanza** devono essere comunicate dal sito web, dalle Poste o dal Caf all'Inps, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

Per il riconoscimento del beneficio, l'Inps deve verificare, entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione, il possesso dei requisiti d'accesso. I Comuni, inoltre, devono verificare i requisiti di residenza e di soggiorno e devono comunicare l'esito della verifica.

## In Gazzetta ufficiale il decreto quota 100

Con la pubblicazione del decreto-legge in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni **[1]**, cambia notevolmente il panorama delle possibilità per chi vuole uscire dal lavoro. Alla pensione anticipata ordinaria e per i lavoratori precoci, alle quali non si applicheranno, peraltro, gli adeguamenti alla speranza di vita fino al 2026, si aggiunge una nuova possibilità di pensionarsi prima: si tratta della cosiddetta [quota 100](#), che può essere ottenuta, sino al 2021, con un minimo di 62 anni di età e di 38 anni di contributi.

Sono poi state accolte le istanze delle lavoratrici che vogliono anticipare la quiescenza, con la [proroga dell'opzione donna](#): questo regime sperimentale di

pensionamento offre la possibilità di percepire il trattamento con 58 anni di età e 35 di contributi, 59 anni di età e 35 di contributi per le lavoratrici autonome. In cambio, però, l'assegno di pensione è ricalcolato con il sistema contributivo. Prorogato anche l'Ape sociale, cioè l'anticipo pensionistico a carico dello Stato, che può essere richiesto a partire dal 63 anni di età.

Ai lavoratori ai quali non mancano più di 3 anni alla quota 100, poi, è data la possibilità di beneficiare di un prepensionamento, sostenuto dall'azienda e dai fondi di solidarietà bilaterali.

La nuova normativa ha inoltre reintrodotta le finestre, dei periodi di attesa che partono dalla maturazione dell'ultimo requisito utile alla pensione sino alla liquidazione del trattamento.

Per approfondire: [Pensioni, come cambiano col decreto quota 100.](#)

## Riscatto agevolato degli anni di laurea

Per gli under 45, è possibile **riscattare gli anni di laurea** anche ai soli fini dell'incremento dell'anzianità contributiva, cioè ai fini del diritto alla pensione, non della sua misura.

I periodi devono essere valutati con il sistema contributivo.

In quest'ipotesi, il costo del riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari all'imponibile minimo vigente nella gestione Inps Commercianti (15.710 euro per il 2018), moltiplicato per l'aliquota valida presso il fondo pensione lavoratori dipendenti.

Si deve far riferimento ai valori vigenti alla data di presentazione della domanda. In pratica, ipotizzando che l'imponibile 2019 sia pari a 15.710 euro (il minimale 2019 non è ancora stato reso noto dall'Inps), per calcolare il costo di un anno di riscatto si deve eseguire quest'operazione:  $15710 \times 33\%$ , dunque per ogni anno riscattato si pagano 5.185 euro circa.

In base a quanto annunciato, la conversione in legge del decreto pensioni prevede l'ampliamento del riscatto agevolato, offrendo la possibilità di richiederlo ai lavoratori sino a **50 anni** di età.

## Finestre per la quota 100

La pensione quota 100 inizierà ad essere corrisposta da aprile 2019. Per evitare

l'esodo di massa dei lavoratori con l'uscita anticipata quota 100, sono state reintrodotte le **finestre di attesa**, che spostano la decorrenza della pensione. In particolare:

- i lavoratori del settore privato che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione il 1° aprile 2019;
- i lavoratori del settore privato che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
- i dipendenti pubblici che maturano i requisiti entro l'entrata in vigore del decreto pensioni, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione il 1° agosto 2019;
- i dipendenti pubblici che maturano i requisiti dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
- la domanda di collocamento a riposo, per i dipendenti pubblici, deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
- per i dipendenti del comparto scuola si applica la finestra unica di uscita.

In base a quanto esposto nel decreto, dunque, escluse le finestre per i dipendenti della scuola, e la finestra del 1° aprile e del 1° agosto, rispettivamente dedicate ai lavoratori del settore privato e pubblico, le ulteriori finestre dovrebbero essere mobili, e non [finestre fisse](#).

Sul punto, però, sarebbe opportuno un chiarimento.

## **Come funziona il divieto di cumulo tra lavoro e pensione quota 100?**

In base alle disposizioni del pacchetto previdenza, per chi richiede la pensione quota 100 sarà previsto il parziale **divieto di lavorare**. Non sarà, però, un divieto di cumulo assoluto tra lavoro e pensione, ma un divieto di cumulo relativo.

Nel dettaglio, il divieto di cumulo tra lavoro e pensione quota 100 sarà operativo solo sino al compimento dell'età pensionabile, dal 2019 pari a 67 anni, ma parziale.

La disposizione sul cumulo dei redditi tra pensione quota 100 e lavoro non è, ad ogni modo chiarissima; in particolare:

- secondo gli esperti, si potranno percepire redditi di lavoro autonomo e dipendente sino a 5mila euro annui, più redditi di lavoro autonomo occasionale;
- confrontando l'attuale disposizione con quella della precedente formulazione del decreto pensioni, sembrerebbe invece che non si possano percepire redditi di lavoro autonomo e dipendente, ma solo redditi di [lavoro autonomo occasionale](#) sino a 5mila euro annui.

## Reddito di cittadinanza: quando e come richiederlo

Il modulo di domanda per il reddito di cittadinanza deve essere predisposto dall'Inps, sentito il ministero del Lavoro, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto sul reddito di cittadinanza, in via di approvazione.

Il modulo di domanda deve essere presentato dal richiedente alle **Poste**, o presso uno sportello **Caf**. Si prevede anche la possibilità di presentare la domanda di reddito di cittadinanza assieme alla [dichiarazione Isee](#), anche online tramite sito web dell'Inps, a breve.

Le informazioni contenute nella **domanda del reddito di cittadinanza** devono essere comunicate dal sito web, dalle Poste o dal Caf all'Inps, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

Per il riconoscimento del beneficio, l'Inps deve verificare, entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione, il possesso dei requisiti d'accesso. I Comuni, inoltre, devono verificare i requisiti di residenza e di soggiorno e devono comunicare l'esito della verifica.

Per sapere tutto sul nuovo sussidio, dalla A alla Z: [Reddito di cittadinanza 2019](#).

## Pensione anticipata: riscatto dei periodi

## scoperti con pace contributiva

Pensionarsi prima coprendo tutti i periodi senza contributi dal 1996 in poi, grazie a una nuova possibilità di [riscatto](#): si tratta di una misura appena introdotta nel cosiddetto “pacchetto previdenza”, il decreto in materia di riforma delle pensioni che sarà, con tutta probabilità, approvato entro metà gennaio 2019, finalizzata ad anticipare l’uscita dal lavoro senza incidere notevolmente sulle casse pubbliche.

In pratica, i lavoratori con periodi scoperti da versamenti potrebbero riscattare tutti i buchi contributivi a partire dal 1996. Nei riscatti saranno compresi tutti gli intervalli non lavorati e non coperti da contribuzione figurativa o da altro tipo di contribuzione, anche non compresi nelle attuali ipotesi di riscatto, come gli anni di laurea o i periodi di aspettativa non retribuita. Questo “riscatto universale” risulta di fatto più simile al versamento di contributi volontari retroattivo che al riscatto vero e proprio, considerando che non richiede particolari requisiti relativi agli intervalli di tempo non coperti da versamenti previdenziali.

Il costo del nuovo riscatto, che dovrà essere calcolato col sistema contributivo, risulterà ridotto rispetto all’attuale costo del riscatto dei contributi, in quanto non sono previsti interessi e sanzioni: per questo motivo la proposta è stata ribattezzata “pace contributiva”, in analogia con la pace fiscale. Inoltre, il costo del riscatto potrà essere detratto al 50% dall’Irpef, in 5 rate annuali. La finalità del riscatto “scontato” è quella di favorire l’uscita dal lavoro, grazie all’aumento dei versamenti utili per il diritto alla pensione; l’intervento dovrebbe servire a finanziare, almeno in parte, la [pensione quota 100](#) e la pensione di cittadinanza.

Per saperne di più: [Pensione anticipata con pace contributiva](#); chi potrà riscattare i periodi non contribuiti, con quali costi, quali periodi potranno essere coperti.

## Come si rivaluta la pensione dal 2019

Le pensioni che superano di 3 volte il trattamento minimo subiscono una riduzione della rivalutazione, che dal 2019 cambia, rispetto agli adeguamenti applicati in precedenza. Nel dettaglio:

- per le pensioni fino a 3 volte il minimo, l’adeguamento è pari al 100%;
- per le pensioni oltre 3 e fino a 4 volte il minimo è del 97%;



- per le pensioni oltre 4 e fino a 5 volte il minimo è del 77%;
- per le pensioni oltre 5 e fino a 6 volte il minimo è del 52%;
- per le pensioni oltre 6 e fino a 8 volte il minimo è del 47%;
- per le pensioni oltre 8 e fino a 9 volte il minimo è del 45%;
- per le pensioni oltre 9 volte il minimo è del 40%.

In pratica, con questo sistema, chi possiede una pensione pari a 1.600 euro dal 2019 beneficia dell'applicazione di una rivalutazione pari al 100% dell'inflazione sui primi 1530 euro (3 volte il minimo nel 2019), mentre per l'importo che supera 3 volte il trattamento minimo ottiene una rivalutazione pari al 97% dell'inflazione.

Questi nuovi adeguamenti non saranno applicati da subito dall'Inps, a causa dell'**approvazione tardiva** della nuova normativa. Per il mese di gennaio 2019 saranno invece applicati i vecchi adeguamenti, cioè quelli che sarebbero rientrati in vigore dal 2019 in assenza della nuova legge.

Nel dettaglio:

- le fasce di importo fino a 3 volte il trattamento minimo saranno rivalutate in misura pari al **100%** dell'inflazione;
- per le fasce d'importo tra 3 e 5 volte il minimo si applicherà il **90%** dell'inflazione;
- per le fasce d'importo superiore a 5 volte il minimo si applicherà il **75%** dell'inflazione.

## Rivalutazione della pensione 2019

Dal 2019 tutte le pensioni e le prestazioni riconosciute dall'Inps, se inferiori a 3 volte il trattamento minimo, aumentano dell'1,1% grazie all'applicazione del meccanismo di perequazione. Ricordiamo che la rivalutazione, o **perequazione della pensione**, consiste nell'adeguamento dell'importo del trattamento all'inflazione. Con l'attuale normativa, l'adeguamento della pensione in misura pari al 100% dell'inflazione è applicato soltanto ai trattamenti d'importo sino a 3 volte il minimo, ossia sino a 1.522,26 euro mensili (valore 2018; per il 2019 il valore previsto è pari a **1539 euro**).

# Come si rivaluta la pensione dal 2019?

Le pensioni che superano di 3 volte il trattamento minimo subiscono una riduzione della rivalutazione, che dal 2019 cambia, rispetto agli adeguamenti applicati in precedenza. Nel dettaglio:

- per le pensioni fino a 3 volte il minimo, l'adeguamento è pari al 100%;
- per le pensioni oltre 3 e fino a 4 volte il minimo è del 97%;
- per le pensioni oltre 4 e fino a 5 volte il minimo è del 77%;
- per le pensioni oltre 5 e fino a 6 volte il minimo è del 52%;
- per le pensioni oltre 6 e fino a 8 volte il minimo è del 47%;
- per le pensioni oltre 8 e fino a 9 volte il minimo è del 45%;
- per le pensioni oltre 9 volte il minimo è del 40%.

In pratica, con questo sistema, chi possiede una pensione pari a 1.600 euro dal 2019 beneficia dell'applicazione di una rivalutazione pari al 100% dell'inflazione sui primi 1530 euro (3 volte il minimo nel 2019), mentre per l'importo che supera 3 volte il trattamento minimo ottiene una rivalutazione pari al 97% dell'inflazione.

Per saperne di più: [Come cambiano gli importi delle pensioni dal 2019.](#)

## Aumento pensioni 2019

Nel dettaglio, le pensioni riconosciute dall'Inps, nel 2019, **aumenteranno** in questo modo, salvo interventi del Governo:

- pensioni fino a 3 volte il minimo: si applicherà un **tasso di rivalutazione pari all'1,1%**;
- pensioni di importo da 3 a 4 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari all'1,067%;
- pensioni di importo da 4 a 5 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,847%;
- pensioni di importo da 5 a 6 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,572%;
- pensioni di importo da 6 a 8 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,517%;
- pensioni di importo da 8 a 9 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,495%;

- pensioni di importo oltre 9 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,44%.

## Taglio pensioni d'oro 2019

Le pensioni più elevate, d'importo superiore a 100mila euro annui (circa 5mila euro netti al mese), subiranno un taglio fisso in misura percentuale per 5 anni, con l'applicazione di un contributo di solidarietà.

Nello specifico, il **taglio delle pensioni d'oro** dovrebbe funzionare in questo modo:

- **pensione tra 100 e 130mila euro:** taglio dell'assegno pari al 15% per la parte eccedente i 100mila euro;
- **pensione tra 130 e 200mila euro:** taglio dell'assegno pari al 15% per la parte eccedente i 100mila euro, taglio dell'assegno pari al 25% per la parte eccedente i 130mila euro;
- **pensione tra 200 e 350mila euro:** taglio dell'assegno pari al 15% per la parte eccedente i 100mila euro, taglio dell'assegno pari al 25% per la parte eccedente i 130mila euro, taglio dell'assegno pari al 30% per la parte eccedente i 200mila euro;
- **pensione tra 350 e 500mila euro:** taglio dell'assegno pari al 15% per la parte eccedente i 100mila euro, taglio dell'assegno pari al 25% per la parte eccedente i 130mila euro, taglio dell'assegno pari al 30% per la parte eccedente i 200mila euro, taglio dell'assegno pari al 35% per la parte eccedente i 350mila euro;
- **pensione oltre i 500mila euro:** taglio dell'assegno pari al 15% per la parte eccedente i 100mila euro, taglio dell'assegno pari al 25% per la parte eccedente i 130mila euro, taglio dell'assegno pari al 30% per la parte eccedente i 200mila euro, taglio dell'assegno pari al 35% per la parte eccedente i 350mila euro, taglio del 40% dell'assegno per la parte eccedente i 500mila euro.

Le pensioni calcolate col [sistema integralmente contributivo](#) non saranno tagliate.

# Congedo straordinario Legge 104 per il figlio non convivente

La Corte Costituzionale, con una recente sentenza **[33]**, consente anche al figlio non convivente al momento della domanda la possibilità di fruire del congedo straordinario legge 104, ossia del congedo, pari a un massimo di 2 anni nella vita lavorativa, per assistere familiari disabili .

In particolare, la Corte ha dichiarato la parziale incostituzionalità del testo unico maternità-paternità **[34]**, nella parte in cui non elenca tra i beneficiari del congedo straordinario **il figlio** che, al momento della presentazione della richiesta, **ancora non convive con il genitore con handicap grave**, se instaura la convivenza successivamente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge.

## Quota 100 e opzione donna per la scuola

Le novità in materia di pensioni, che saranno presto operative col pacchetto previdenza, interesseranno il personale del comparto scuola soltanto in parte: sia la nuova [pensione anticipata con quota 100](#), che la [proroga dell'opzione donna](#), saranno attuate in due fasi per i dipendenti delle istituzioni scolastiche.

Se quanto previsto dalla nuova normativa sarà confermato, difatti, potrà pensionarsi da settembre 2019 soltanto chi matura i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 marzo 2019: questa data vale non solo per la nuova pensione anticipata con quota 100, ma anche per la [pensione anticipata ordinaria](#) e per la pensione di anzianità con opzione donna. Chi maturerà i requisiti dopo il 31 marzo 2019 dovrà invece attendere settembre 2020 per la pensione.

Questa particolare disciplina è dovuta al fatto che il **personale della scuola** è soggetto a delle regole speciali in materia di pensionamento, in quanto l'uscita dal lavoro è basata sul calendario scolastico.

Oltre la metà di chi, appartenente al comparto scuola, sarebbe dovuto uscire nel

2019 con quota 100 e opzione donna, secondo le stime dei sindacati, rimarrà fuori a causa della previsione della finestra unica. Per il personale delle istituzioni scolastiche ci sono, però, anche delle buone notizie: è prevista, difatti, la possibilità di incassare il Tfs o il Tfr (cioè il trattamento di fine servizio ed il trattamento di fine rapporto) immediatamente, con un finanziamento bancario i cui interessi saranno a carico dello Stato.

Per presentare le domande di cessazione dal servizio, in ogni caso, il tempo è poco: la data fissata per l'invio delle istanze online con la procedura web Polis è difatti il 12 dicembre 2018 per insegnanti e personale Ata, mentre i dirigenti scolastici hanno tempo sino al 28 febbraio 2019.

Per saperne di più: [Quota 100 scuola](#).

## Pacchetto previdenza: le novità

Pensionamenti con [quota 100](#) solo per 3 anni, sino al 2022- 2023, poi pensione anticipata con 41 anni di contributi per tutti: è questa una delle principali novità del cosiddetto **pacchetto previdenza**, che sarà presentato a breve.

In buona sostanza, la possibilità di ottenere la pensione quando la quota, cioè la somma degli anni di contributi e dell'età, è almeno pari a 100 (con un'età minima di 62 anni ed un minimo di 38 anni di versamenti), sarà operativa soltanto per un triennio. Al termine dei 3 anni, al posto della quota 100 si potrà ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contributi.

Ad oggi, la possibilità di ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contributi, o quota 41, esiste già, ma è riservata a particolari categorie tutelate di lavoratori precoci: dal 2022-2023, invece, la quota 41 sarà per tutti, compresi i lavoratori non precoci, cioè che non possiedono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del 19° anno di età.

Ma le novità del pacchetto previdenza non finiscono qui: oltre alla [quota 100 solo per 3 anni](#), è stata confermata la [proroga dell'opzione donna](#), ma per un anno soltanto anziché 3, e la proroga dell'[Ape sociale](#).

Blocco degli adeguamenti alla speranza di vita, inoltre, per la pensione anticipata ordinaria, che resterà ferma a 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, ed a 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

# Rivalutazione pensione 2019: come cambiano gli importi degli assegni

Nuovo aumento delle pensioni nel 2019, grazie alla perequazione, cioè al nuovo adeguamento delle pensioni all'inflazione (o meglio all'indice Istat Foi, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati). Grazie alle perequazioni, nel dettaglio, tutte le prestazioni riconosciute dall'Inps aumenteranno sino a un massimo dell'**1,1%**, in base all'importo dell'assegno.

A crescere saranno non solo le pensioni dirette (di vecchiaia, di anzianità e anticipata), ma anche l'assegno e la pensione d'invalidità, l'assegno sociale e la pensione di reversibilità. Tra l'altro, le prestazioni che sono soggette a limiti di cumulo con gli altri redditi, come la reversibilità e la pensione d'invalidità, subiranno delle riduzioni più basse.

Per le pensioni più alte, poi, torna il vecchio meccanismo di rivalutazione del trattamento, più generoso rispetto a quello attualmente previsto, con un adeguamento al costo della vita che va dal 100% al 75% dell'inflazione, secondo l'importo dell'assegno, e non dal 100% al 45%. Sulle pensioni alte, però, pende anche la spada di Damocle del possibile intervento relativo al taglio delle pensioni d'oro, che potrebbe comportare l'applicazione di un contributo di solidarietà e l'applicazione di un differente meccanismo di rivalutazione del trattamento.

Per quanto riguarda le pensioni ancora da calcolare, invece, relativamente al calcolo contributivo le novità sono due, una positiva e una negativa: da una parte, la maggiore [rivalutazione dei contributi accantonati](#), superiore all'1,3%. Dall'altra, il calo dei coefficienti di trasformazione, che trasformano i contributi accantonati in pensione.

Per saperne di più: [Come cambiano gli importi delle pensioni nel 2019](#).

## Quota 100: limiti per risparmiare sulla manovra

Il Governo inizia a frenare sulla quota 100: questo nuovo intervento, che consente di ottenere la pensione quando la quota, cioè la somma di età e contribuzione, è almeno pari a 100, comporta difatti dei costi elevati. Per diminuire la spesa sono

stati allora previsti, per l'accesso alla **quota 100, limiti per risparmiare sulla riforma pensioni**.

Innanzitutto, non basta il solo requisito della quota, per ottenere il trattamento di pensione, ma è necessario anche possedere una contribuzione minima pari a 38 anni ed aver compiuto almeno 62 anni. In merito ai contributi, potrebbe essere introdotto, poi, un nuovo limite, ossia un tetto massimo di contributi figurativi da utilizzare, pari a 2 o 3 anni.

È stato poi introdotto il divieto di cumulare il reddito di pensione con il reddito da lavoro: ad oggi, si parla di un cumulo limitato, che consentirebbe al pensionato un reddito di lavoro annuo non superiore a 5mila euro, per i primi 3 anni dal pensionamento. Per tagliare le spese si vorrebbe però introdurre un vero e proprio divieto di lavorare sino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni dal 2019.

Infine, l'accesso alla pensione è stato ritardato, attraverso l'introduzione delle cosiddette finestre di attesa: le prime uscite dovrebbero partire da aprile 2019.

## **Quota 100: le stime ufficiali su quanto si perde**

L'ultima stima proposta sulle eventuali **perdite con quota 100** è al momento quella dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, basata su un campione statistico approssimativo.

Scegliere quota 100 può costare, in termini di minore pensione, dal 5,6% nel caso in cui l'uscita dal lavoro si anticipi di un anno, fino al 34,7% in caso di uscita 6 anni prima.

Bisogna però considerare che con quota 100 la pensione viene intascata per qualche anno in più rispetto agli altri pensionati che restano al lavoro per più tempo, sino all'età per la pensione di vecchiaia: andare in pensione prima significa dunque "prendere di più" dall'Inps.

In parole semplici, la perdita reale, considerando anche le somme percepite in più, va dallo **0,22%** di chi si pensiona nel 2019 anziché aspettare il 2020, sino all'**8,65%** per chi nel 2019 anticipa di 6 anni la pensione.

Bisogna comunque considerare la perdita legata alla ridotta possibilità di cumulare la pensione quota 100 col reddito derivante dall'attività lavorativa.

Secondo una recentissima proposta, il divieto di cumulo dovrebbe durare per 36 mesi e non più per 24 mesi.

## **Pensione 2019: rivalutazione dei contributi**

Cresce la rivalutazione dei contributi accantonati presso l'Inps: il ministero del Lavoro ha difatti comunicato ufficialmente il tasso di capitalizzazione, cioè il valore da utilizzare per rivalutare i contributi relativi alle pensioni che avranno decorrenza a partire dal 1° gennaio 2019.

Il tasso di capitalizzazione corrisponde all'andamento della crescita nominale del prodotto interno lordo (Pil) degli ultimi 5 anni.

Il tasso ufficiale indicato dall'Istat, che si applica ai montanti contributivi (cioè alla somma dei contributi) accantonati al 31 dicembre 2017, è pari a 1,013478: in pratica, i lavoratori che si pensionano nel 2019 devono rivalutare il montante contributivo accreditato al 31 dicembre 2017 dell'1,3478%.

I lavoratori che si pensionano nel 2019 non devono, invece, rivalutare i contributi versati nel 2018, cioè nell'ultimo anno di lavoro prima di accedere alla pensione.

La rivalutazione per chi si pensiona nel 2019, pari all'1,3478%, pur rappresentando un miglioramento è ancora parecchio distante dai valori dei primi anni duemila, precedenti alla crisi, quando si registravano incrementi annui del 4-5%.

Per sapere, nel dettaglio, come funziona il calcolo contributivo, come rivalutare i contributi anno per anno, quali sono i coefficienti di trasformazione legati all'età: [Pensione rivalutazione 2019](#).

## **Novità riforma pensioni: pensione anticipata con finestre**

In base a quanto previsto nel "pacchetto previdenza", la [pensione anticipata](#)



[ordinaria](#) non subirà un aumento dei requisiti, che restano fermi a:

- 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini;
- 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.

La decorrenza, però, sarà spostata in avanti di 3 mesi con l'applicazione delle finestre.

## **Novità riforma pensioni 2019: pace contributiva**

In arrivo la pace contributiva, cioè la possibilità di riscattare i periodi scoperti da versamenti previdenziali dal 1996 in poi, per chi possiede almeno 20 anni di contributi.

Per approfondire: [Pace contributiva](#).

## **Novità riforma pensioni 2019: pensioni d'oro**

Per le pensioni più alte ritorna il [contributo di solidarietà](#). Il prelievo durerà 5 anni e sarà modulato in 5 aliquote progressive.

Ecco come funzionerà:

- per le pensioni da 90mila euro annui sino a 130 mila euro: aliquota 8-10%
- per le pensioni da 130mila euro annui sino a 200 mila euro: aliquota 12-14%
- per le pensioni da 200mila euro annui sino a 350 mila euro: aliquota 14-16%
- per le pensioni da 350mila euro annui sino a 500 mila euro: aliquota 16-18%
- per le pensioni oltre i 500mila euro annui: aliquota del 20%.

# Novità riforma pensione 2019: quota 100

Ecco le ultime novità emerse, in merito alla quota 100, dal cosiddetto “pacchetto previdenza”:

- sarà possibile lavorare anche dopo la liquidazione della pensione, ma per 24 mesi non potranno essere conseguiti redditi di lavoro superiori a 5mila euro annui;
- sarà possibile ottenere la quota 100 col cumulo dei contributi, ma senza contare i versamenti effettuati nelle casse professionali;
- sono previste 4 finestre di uscita (una ogni 3 mesi) per i lavoratori del settore privato, due finestre l’anno per i dipendenti pubblici e una finestra annuale per il personale della scuola;
- nessuna penalità per il calcolo della pensione, eventuali perdite sono eventualmente collegate al minor versamento dei contributi e alle minori rivalutazioni; per capire meglio: [Quota 100, quanto si perde?](#)
- niente quota 100 per chi è già beneficiario dell’isopensione.

## Taglio pensioni d’oro con contributo di solidarietà e riduzione perequazione

In base alla più recente proposta di taglio delle pensioni d’oro, sarebbero penalizzate tutte le pensioni nette superiori a 4500 euro mensili, a prescindere dall’età del pensionamento, attraverso l’applicazione di un contributo di solidarietà sino al 20%.

Inoltre, per le pensioni superiori a 9 volte il trattamento minimo (cioè superiori a 4.566,78 euro mensili) dovrebbe essere abbattuto l’adeguamento al costo della vita dal 25% al 50%.

Per approfondire: [Taglio pensioni d’oro 2019](#).

## Pensione quota 100: numero chiuso?

Dopo che l’Unione Europea ha chiesto di modificare la manovra, è molto probabile che ci sarà un ridimensionamento delle risorse destinate alla quota 100. Tra le varie ipotesi allo studio, potrebbe essere prevista una quota 100 non solo con 4

finestre fisse annuali, in modo da dilazionare le uscite dal lavoro, ma anche con una sorta di **numero chiuso**.

In pratica, le domande di pensione potrebbero essere accolte nei limiti della capienza delle risorse stanziare, pari, in base a quanto reso noto sinora, a 6,7 miliardi di euro nel 2019 ed a 7 miliardi nel 2020. Nel caso in cui fondi avanzino, le risorse residue potrebbero essere convogliate nell'anno successivo, e così via, con il passaggio a regime della quota 100.

Ad ogni modo, il sottosegretario al lavoro, Claudio Durigon, ha ribadito che, nonostante le indicazioni dell'agenzia Moody's, che ha classificato la quota 100 come una misura temporanea, il pensionamento con quota 100 è una misura strutturale e permanente, che non scadrà dopo un anno.

La pensione quota 100 sarà dunque accessibile a tutti o no? Il tetto massimo di spesa non dovrebbe determinare un numero chiuso vero e proprio, ma solo uno slittamento delle domande di pensione non accolte alla finestra, o all'anno successivo.

## **Quanto si perde con quota 100: campagna informativa Inps per scoraggiare i pensionamenti**

Nel frattempo, il presidente dell'Inps Tito Boeri, per scoraggiare un'uscita dal lavoro di massa con la quota 100, sta preparando una **campagna informativa** destinata agli aspiranti pensionati, con le proiezioni di quanto si andrebbe a perdere anticipando la pensione. Ma quanto si perde anticipando la pensione con quota 100?

In base alle proiezioni dei nostri esperti, non esiste una risposta uguale per tutti, ma dipende:

- da quanti sono gli anni di anticipo del pensionamento (Boeri confronta il pensionamento a 62 anni col pensionamento a 67 anni, quindi con ben 5 anni di differenza; c'è chi, però, potrebbe comunque pensionarsi prima dei 67 anni, con la pensione anticipata ordinaria Fornero: in questi casi lo scarto sarebbe minore del 21% circa ipotizzato da Boeri);

- dall'ammontare delle ultime retribuzioni o redditi: Boeri ha ipotizzato una crescita costante, ma le retribuzioni, a fine carriera, potrebbero anche crollare, ad esempio per la richiesta di un part time; in queste ipotesi, chi resta al lavoro vede addirittura diminuire, e non aumentare, la quota retributiva di pensione;
- per quanto riguarda la quota di pensione da calcolare col sistema contributivo, una penalizzazione, nell'anticipo dell'uscita, sussiste sempre, in quanto chi prima esce versa meno contributi, ottiene minori rivalutazioni ed un coefficiente di trasformazione (la cifra che trasforma la somma dei contributi in assegno di pensione, che cresce all'aumentare dell'età) più basso; la penalizzazione, in termini di "mancato guadagno", dipende dall'età al momento del pensionamento e dall'ammontare dei redditi, o stipendi.

Per saperne di più: [Quanto si perde con la quota 100?](#)

## **Pensione quota 100: solo per il 2019?**

Quota 100 sarà solo per chi riuscirà ad "acchiappare" una delle finestre fisse di uscita previste nel 2019, a partire da febbraio: è quanto emerge dalle considerazioni dell'agenzia di rating Moody's, in occasione del declassamento dell'Italia. In particolare, riferisce l'agenzia «L'opzione per il pensionamento anticipato è apparentemente una misura one-off, disponibile solo il prossimo anno». Come mai la quota 100 dovrebbe essere valida soltanto nel 2019?

A detta dell'agenzia, il motivo della breve durata della misura è da ricercarsi nei costi elevati che il pensionamento quota 100 comporta, costi destinati a crescere negli anni: inizialmente, difatti, l'impatto della quota 100 sarà ridotto grazie alle finestre, in quanto i pensionati non percepiranno gli assegni dall'Inps per l'annualità intera. La spesa diverrà piena, col diritto alle 13 mensilità di pensione per tutti coloro che usciranno con quota 100 nel 2019, soltanto dal 2020. Considerando, poi, i nuovi pensionamenti del 2020 e degli anni successivi, difficilmente, a detta di Moody's, il sistema pensionistico italiano reggerà, in modo permanente, l'aumento di spesa che quota 100 dovrebbe comportare: l'impatto dei nuovi costi potrebbe essere sostenibile, invece, nel caso in cui la quota 100 possa essere ottenuta soltanto nel 2019.

Certamente, l'agenzia Moody's non ha alcun potere legislativo; bisogna anche

ricordare che le parti politiche hanno presentato la quota 100 come una misura strutturale, e non destinata a durare soltanto un anno.

Tuttavia, quanto affermato da Moody's deve essere collegato alla recente risposta del Governo a Bruxelles in merito alla manovra: il Governo, infatti, si è impegnato ad adottare tutte le necessarie misure per non sforare ulteriormente i livelli di deficit del programma.

Quale destino, dunque, per la **pensione quota 100: sarà solo per il 2019?** Chi è incerto sulla convenienza del pensionamento potrà attendere il 2020 e gli anni successivi? Oppure è meglio cogliere la palla al balzo e "lanciarsi" nella prima finestra disponibile?

Pensionarsi non è uno scherzo, ma è una scelta definitiva: anche se la quota 100 non prevede tagli della pensione, bisogna considerare che chi esce dal lavoro prima perde sempre qualcosa, soprattutto nella quota contributiva della pensione, con riguardo ai contributi non versati ed al coefficiente di trasformazione, la cifra che trasforma i contributi in pensione e che cresce con l'età. Ci si può fare un'idea di quanto si perde leggendo il nostro approfondimento: [Quanto si perde con la quota 100?](#)

Bisogna però considerare anche il proprio stato di salute, i problemi familiari, la precarietà del lavoro...Per molti, vale sicuramente il detto: "meglio un uovo oggi che una gallina domani". Anche perché la gallina, domani, potrebbe non arrivare comunque.

## **Legge 104: assegno di cura, pensione anticipata, aiuti ai caregiver**

Riprendono i lavori, dopo un lungo periodo di stallo, sul Testo unico per il Caregiver familiare: si tratta della normativa che ha il compito di riconoscere la figura del **caregiver**, ossia della persona che, gratuitamente, assiste un anziano, un disabile o un non autosufficiente; oltre alla definizione del caregiver, con la nuova normativa si dovranno stabilire e organizzare tutti i benefici a favore di chi svolge attività di assistenza familiare.

In particolare, i cinque disegni di legge che dovranno confluire nel Testo unico per il Caregiver familiare [1] prevedono incentivi economici, fiscali, previdenziali e

contributi per chi assiste un familiare disabile o non autosufficiente. Dal rimborso delle spese sostenute per l'assistenza, sino a un massimo di 12mila euro all'anno, all'**anticipo pensionistico con 30 anni di contributi**, ai contributi figurativi per la pensione, sino all'**assegno di cura**, sono davvero numerose le misure che potrebbero essere attuate a breve.

I disegni di legge alla base del Testo Unico per il caregiver familiare saranno esaminati dalla Commissione Lavoro del Senato: la nuova normativa dovrebbe diventare una sorta di testo unico sull'assistenza, e conterrà, oltre alle agevolazioni illustrate, ed alla definizione della figura di chi presta attività di assistenza gratuita, anche importanti misure per la valorizzazione professionale, l'accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver.

Per sapere quali sono le agevolazioni e gli aiuti previsti: [Legge 104, le nuove agevolazioni del Testo Unico per i caregiver](#).

## **Pensione di cittadinanza e reddito di cittadinanza anche a chi ha la seconda casa**

Dopo un primo momento, in cui si era diffusa la notizia che il reddito e la pensione di cittadinanza non spettassero ai **proprietari di casa**, l'allarme è rientrato: anzi, in base a quanto reso noto nelle recenti indicazioni operative del ministero del Lavoro, il reddito di cittadinanza spetterà anche a chi è proprietario di un secondo immobile (seconda casa, box auto, terreno...), sino, però, al valore massimo di **30mila euro**.

Chi è proprietario della prima casa si vedrà, poi, scontata dal reddito di cittadinanza (in base alle più recenti indicazioni, anche dalla pensione di cittadinanza) la quota equivalente a un affitto imputato, che dovrebbe corrispondere a circa 400 euro mensili. Questo perché, come recentemente spiegato dal vicepremier Di Maio, chi non paga l'affitto non ha necessità della quota del reddito di cittadinanza che corrisponde al canone di locazione mensile, pertanto il sussidio deve essere decurtato in modo corrispondente.

In ogni caso, per il diritto al reddito e alla pensione di cittadinanza non si avrà riguardo solo agli immobili posseduti, ma ai redditi prodotti ed al patrimonio del

nucleo familiare nel suo complesso: si dovrà dunque far riferimento all'indicatore [Isee](#), e saranno considerati, ai fini della valutazione della situazione economica della famiglia, conti corrente, depositi, libretti e carte prepagate.

## **Pensione quota 100 da febbraio**

Non si dovrà attendere il mese di aprile, ma la quota 100 partirà da febbraio 2019: è quanto stabilito durante il vertice sulla manovra tenutosi nel pomeriggio a Palazzo Chigi. La nuova misura previdenziale, come già specificato nella nota di aggiornamento al Def, consente di andare in pensione una volta raggiunta una quota (somma di età contribuzione) almeno pari a 100, con un'età minima di 62 anni, e purché si possiedano almeno 38 anni di contributi. Quota 100 quindi permetterà di ritirarsi dal lavoro con circa 5 anni di anticipo rispetto a quanto previsto dalla [pensione di vecchiaia](#), per la quale nel 2019 l'età pensionabile sarà aumentata a 67 anni (salvo blocco degli adeguamenti alla speranza di vita). Secondo quanto previsto dall'accordo raggiunto dopo il vertice, la **pensione quota 100 da febbraio** sarà destinata, potenzialmente, a tutti i lavoratori, e non ci saranno penalizzazioni sull'assegno. Per approfondire: [Quota 100 da febbraio](#).

## **Pensione quota 100 dal 1° aprile 2019 con finestre fisse**

La pensione quota 100 inizierà ad essere corrisposta dal 1° aprile, ma con le finestre: non si tratta di un pesce d'aprile, ma della nuova proposta sull'uscita anticipata con quota 100, volta ad evitare l'esodo di massa dei lavoratori. In particolare, sarebbero previste delle date fisse di uscita ogni 3 mesi: 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre, per scaglionare i pensionamenti. In buona sostanza, chi si pensiona con la quota 100 non potrà ricevere il trattamento subito, ma dovrà attendere un arco di tempo, la finestra appunto, tra la maturazione dei requisiti e la liquidazione della pensione. Ma facciamo il punto della situazione sulla **pensione quota 100 da aprile 2019 con finestre**: come funziona questo nuovo pensionamento anticipato, che cosa sono le finestre, come funzionano le finestre che sono ancora in vigore, come potrebbero funzionare le nuove finestre per la quota 100. Per approfondire: [Quota 100 con finestre fisse](#).

# Pensione quota 100: tornano le finestre

In passato si discuteva molto spesso riguardo alle cosiddette finestre per le pensioni: negli ultimi anni, l'argomento ha suscitato scarso interesse perché quasi tutte le finestre sono state abolite dalla legge Fornero. Le finestre, però, potrebbero essere reintrodotte con la quota 100, per evitare l'uscita contemporanea dal lavoro di un enorme numero di persone. Ma che cosa sono queste finestre? Non si tratta, ovviamente, di finestre in senso fisico: la finestra per la pensione, difatti, è un termine di attesa necessario per ricevere il trattamento dall'ente previdenziale. In parole semplici, la finestra è il periodo che trascorre tra la maturazione dei requisiti per la pensione e la liquidazione dell'assegno. Se dall'anno prossimo, con la legge di bilancio 2019, diventerà operativa la pensione quota 100, è probabile che le finestre di attesa siano reintrodotte: in caso contrario, ed in assenza di un tempestivo piano di assunzioni, l'esodo di massa di oltre 400mila lavoratori potrebbe creare dei problemi, soprattutto riguardo ai servizi pubblici essenziali. Ma facciamo il punto della situazione su questi periodi di attesa per il pensionamento: che cos'è la finestra, come funzionano le finestre che sono ancora in vigore, come potrebbe funzionare la **finestra pensione quota 100**. Per approfondire: [pensione quota 100, finestra](#).

## Pensione quota 100 con cumulo dei contributi

La pensione anticipata quota 100, che consentirà l'uscita dal lavoro nel caso in cui la quota, cioè la somma di età e contribuzione, sia almeno pari a 100, sembrerebbe avere parecchie limitazioni. In base a quanto emerge dalla nota di aggiornamento al Def (Documento di economia e finanza), innanzitutto, non sarà sufficiente raggiungere la quota 100, per ottenere la pensione, ma sarà necessario anche aver maturato 38 anni di contributi ed aver compiuto 62 anni. Nulla di certo si sa sull'applicazione di eventuali penalizzazioni sul trattamento di pensione, che nella nota di aggiornamento al Def non sono menzionate. Non si sa, poi, se la quota 100 sarà raggiungibile o meno attraverso il cumulo dei contributi, cioè sommando la contribuzione presente in gestioni previdenziali differenti. La **quota 100 con cumulo dei contributi** favorirebbe l'uscita dal lavoro di tutti coloro che hanno avuto una carriera discontinua, con versamenti in casse diverse. Nel caso in cui non sia possibile cumulare i contributi per la quota 100, tutti i lavoratori che



hanno versamenti in fondi differenti non potrebbero fruire di questo pensionamento agevolato, a meno che non raggiungano, in almeno un fondo, la quota 100 ed un minimo di 38 anni di contributi, non potendo sommare la contribuzione accreditata in altre gestioni. Per saperne di più: [Quota 100 con cumulo](#).

## Pensione quota 100: si può lavorare?

La nuova pensione quota 100, che dovrebbe diventare operativa con la legge di bilancio 2019 e preoccupa l'Europa, potrebbe cambiare ancora, con la previsione di condizioni più severe per ottenerla: in particolare, oltre ai limiti di età e contribuzione, la quota 100 dovrebbe comportare anche il divieto di lavorare. In pratica, si vorrebbe ripristinare il divieto di cumulo tra lavoro e pensione, divieto abolito, per la maggior parte delle pensioni dirette, dal 2008. Non è ancora chiaro, però, se il divieto di cumulo sarà assoluto, come avviene oggi per la [pensione anticipata dei lavoratori precoci](#), oppure relativo, come avviene per l'[assegno ordinario d'invalidità](#) e per alcune [pensioni d'inabilità](#). Non si sa, cioè, se i pensionati che lavoreranno si vedranno soltanto ridurre la pensione, oppure se se la vedranno revocare. Il divieto dovrebbe durare, comunque, sino al compimento dell'età pensionabile, cioè dell'età per la pensione di vecchiaia. Si discute anche riguardo all'introduzione di penalizzazioni percentuali sulla pensione per chi non ha raggiunto l'età pensionabile. Per approfondire: [Pensione quota 100: si può lavorare?](#)

## Reddito di cittadinanza: quanto dura?

Il **reddito di cittadinanza** non sarà una misura a tempo indeterminato, ma avrà una durata limitata, come annunciato nei giorni scorsi dal Vicepremier Di Maio, per spronare i disoccupati alla ricerca attiva di un impiego; inoltre, anche prima della scadenza della misura, saranno disposte verifiche periodiche. Non ci sarà tempo per poltrire sul divano: il disoccupato sarà impegnato in lavori di pubblica utilità ed in percorsi di formazione e riqualificazione. Il sussidio, poi, non consisterà in un assegno per i furbetti che hanno intenzione di fare spese pazze, ma in una sorta di social card con la quale si potranno acquistare soltanto i beni essenziali: chi bara sulle condizioni per il diritto al sussidio con false dichiarazioni potrà subire sino a 6 anni di carcere.

Le stesse condizioni, eccezion fatta per la punibilità delle false dichiarazioni ovviamente, non dovrebbero riguardare la pensione di cittadinanza, ossia l'integrazione della pensione sino a 780 euro mensili, che sostituirà l'attuale trattamento minimo e le maggiorazioni, estendendosi però a tutte le pensioni. Non dovrebbe dunque essere prevista una durata massima per la pensione di cittadinanza, né l'erogazione su social card, anche se su quest'ultimo punto al momento nulla è stato chiarito.

Le due misure, in ogni caso, partiranno a breve: la pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2019, e il reddito di cittadinanza dal 1° aprile 2019, dopo l'attuazione della riforma dei centri per l'impiego. Per approfondire: [Reddito di cittadinanza, quanto dura?](#)

## Reddito di cittadinanza: social card e stop ai furbetti

Il **reddito di cittadinanza** non sarà un assegno da 780 euro al mese per i furbetti che hanno intenzione di poltrire sul divano, ma consisterà in una sorta di social card con la quale si potranno acquistare soltanto i beni essenziali: chi bara sulle condizioni per il diritto al sussidio con false dichiarazioni potrà subire sino a 6 anni di galera. Inoltre, non ci sarà tempo per stare in casa a poltrire: le attività da svolgere per il proprio comune e le attività di formazione, riqualificazione e ricerca attiva del lavoro non ne daranno il tempo. Sono queste le novità annunciate dal vicepremier Di Maio in merito alla nuova misura, che, come confermato nella nota di aggiornamento al Def, diventerà operativa dal 2019.

Peraltro, nel 2019 il reddito di cittadinanza sarà riconosciuto in due fasi: inizialmente sotto forma di **pensione minima di cittadinanza**, cioè d'integrazione sino a 780 euro mensili di tutte le pensioni sotto la soglia di povertà. Completata la riforma dei centri per l'impiego, quindi dopo i primi tre mesi del 2019, verrà poi riconosciuto il reddito di cittadinanza a tutti coloro che si trovano sotto la soglia di povertà. Ai cittadini in età lavorativa, in cambio del sussidio mensile di 780 euro, si richiederà però la ricerca assidua di un'occupazione, la frequenza di corsi di formazione e di 8 ore di lavoro a favore del proprio Comune di residenza, impegno che non sarà richiesto ai pensionati.

Per quanto riguarda la pensione minima di cittadinanza, l'intervento è stato

esposto come un aumento dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni: ancora non si sa se anche l'integrazione mensile delle pensioni avverrà su carta acquisti, e non con un aumento dell'assegno da parte dell'Inps. L'erogazione degli importi su social card sarebbe indispensabile, secondo il Vicepremier, per evitare spese immorali servendosi del reddito di cittadinanza; in ogni caso, la riforma dei centri per l'impiego, in base a quanto affermato dallo stesso Di Maio, dovrebbe trasformare il reddito di cittadinanza in una misura straordinaria, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed assicurando realmente il collocamento dei disoccupati. Per saperne di più: [Reddito di cittadinanza: novità](#).

## **Quota 100: niente penalità e limiti**

La pensione anticipata quota 100 sarà per tutti, senza limiti di età e contribuzione, senza paletti di alcun genere: lo ha recentemente affermato il ministro Salvini, al termine del vertice sul Def. "Partiremo dall'inizio dell'anno con la piena riforma della legge Fornero. Senza penalizzazioni, senza paletti, senza limiti, senza tetto al reddito". Quota 100 per tutti, insomma, ma resta fermo il rispetto dell'età minima di 62 anni e della contribuzione minima di 38 anni: in particolare, come confermato nella nota di aggiornamento al Def e spiegato dal ministro Salvini "la quota diventa 101 per chi ha compiuto 63 anni, 102 per chi ne ha compiuto 64, 103 per chi ne ha compiuti 65 e così via...". Per quanto riguarda l'ammontare del trattamento, non ci saranno penalità o ricalcoli, come recentemente chiarito dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. Per la precisione, non ci sarà nessun taglio dell'assegno anche se l'uscita con quota 100 avviene prima del compimento dell'età per la pensione di vecchiaia: sono dunque cadute tutte le ipotesi di riduzione dei trattamenti con quota 100, dalla penalizzazione percentuale sulla pensione, pari all'1,5% per ogni anno di anticipo rispetto alla maturazione dell'età pensionabile, sino al ricalcolo misto e contributivo della prestazione. Nulla di certo, al momento, sulla cosiddetta pensione quota 41 e 6 mesi, ossia la possibilità di uscire dal lavoro, per tutti, con 41 anni e 6 mesi di contributi, ma si ritiene che anche questo intervento sarà attuato a breve, mentre è stata recentemente confermata la proroga dell'opzione donna, che consentirebbe alle lavoratrici di uscire dal lavoro a 57 o 58 anni col ricalcolo contributivo dell'assegno. Per fare il punto della situazione: [Pensione quota 100 senza penalità e limiti](#).

# Quota 100 senza penalità

La pensione anticipata quota 100 consentirà di ottenere un assegno dall'Inps senza penalità o ricalcoli del trattamento, per favorire le possibilità di uscita e il ricambio generazionale: lo ha recentemente reso noto il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. Per la precisione, non ci sarà nessun taglio dell'assegno anche se l'uscita con quota 100 avviene prima del compimento dell'età per la pensione di vecchiaia: cadono dunque tutte le ipotesi di riduzione dei trattamenti con quota 100, dalla penalizzazione percentuale sulla pensione, pari all'1,5% per ogni anno di anticipo rispetto alla maturazione dell'età pensionabile, sino al ricalcolo misto e contributivo della prestazione. In ogni caso, la quota 100 potrà essere ottenuta non prima del compimento dei 62 anni di età e della maturazione di 38 anni di contributi, mentre sono state scartate le altre combinazioni: niente uscita con quota 100 a 64 anni di età con 36 anni di contributi, o a 63 anni di età con 37 anni di contributi, né a 65 anni di età con 35 anni di contribuzione. Senza aver compiuto 62 anni ed aver maturato almeno 38 anni di contributi, l'uscita con la quota 100 è preclusa. Sono queste le ultime novità emerse, allo stato attuale, dal cosiddetto "cantiere pensioni": le proposte in merito alla nuova pensione anticipata, ad ogni modo, sono molto numerose, e non si fermano alla quota 100. È stata ipotizzata, ad esempio, la cosiddetta pensione quota 41 e 6 mesi, ossia la possibilità di uscire dal lavoro, per tutti, con 41 anni e 6 mesi di contributi, ed è stata recentemente confermata la proroga dell'opzione donna, che consentirebbe alle lavoratrici di uscire dal lavoro a 57 o 58 anni col ricalcolo contributivo dell'assegno; nulla di certo, invece, sulla proroga dell'Ape sociale e delle salvaguardie per gli esodati. Le risorse disponibili, ad ogni modo, sono poche, dunque la priorità dovrebbe andare alla realizzazione della quota 100, che dovrebbe entrare in vigore con la legge di Bilancio 2019.

Per saperne di più: [Quota 100 senza penalità](#)

## Blocco requisiti pensione dal 2019

In base alla normativa attuale, dal 1° gennaio 2019 tutti i requisiti per la pensione soggetti all'adeguamento alla speranza di vita aumenteranno. Nello specifico:

- l'età per la [pensione di vecchiaia](#) ordinaria passerà da 66 anni e 7 mesi a 67 anni (ad eccezione degli addetti ai [lavori gravosi](#) e degli addetti ai lavori

- usuranti con almeno 30 anni di contributi);
- l'età per la [pensione di vecchiaia anticipata](#) per invalidità diverrà pari a 61 anni per gli uomini ed a 56 anni per le donne, anziché restare ferma a 60 anni e 7 mesi ed a 55 anni e 7 mesi;
  - l'età per la [pensione di vecchiaia contributiva](#), che richiede soli 5 anni di contributi, passerà da 70 anni e 7 mesi a 71 anni;
  - l'età per la [pensione anticipata contributiva](#) passerà da 63 anni e 7 mesi a 64 anni;
  - gli anni di contributi necessari per la **pensione anticipata ordinaria** saliranno da 41 anni e 10 mesi a 42 anni e 3 mesi per le donne, e da 42 anni e 10 mesi a 43 anni e 3 mesi per gli uomini;
  - gli anni di contributi necessari per la pensione anticipata precoci saliranno a 41 e 5 mesi.
  - l'età per la pensione di vecchiaia in [totalizzazione](#) passerà da 65 anni e 7 mesi a 66 anni;
  - gli anni di contributi per la pensione di anzianità in totalizzazione saliranno da 40 e 7 mesi a 41;
  - nessun aumento è previsto per la pensione di anzianità degli addetti ai [lavori usuranti](#) sino al 2026.

Per sapere, nel dettaglio, come cambieranno i requisiti nel 2019: [Pensione 2019 che cosa cambia](#).

Tuttavia, è allo studio dell'esecutivo una nuova proposta, che vorrebbe bloccare, per alcuni anni, gli adeguamenti alla speranza di vita. In questo modo, i requisiti per la pensione non cambierebbero rispetto agli attuali. Il **blocco dell'età pensionabile** e dei requisiti per la pensione dovrebbe riguardare almeno il biennio 2019-2020.

## Quota 100 e pensione di cittadinanza dal 2019

Il Governo ha deciso di fissare il rapporto deficit/Pil per il 2019 al 2,4%: saranno dunque disponibili le risorse necessarie per la cosiddetta riforma delle pensioni. In particolare, è sicuro che sarà realizzata la nuova [pensione quota 100](#), anche se non si conoscono con certezza gli eventuali limiti: in base a quanto reso noto sinora, ci si potrà pensionare con quota 100 se si possiedono almeno 38 anni di contributi e

sono stati compiuti 62 anni di età. Forse si eviterà il ricalcolo contributivo del trattamento: potrebbe essere applicato il ricalcolo misto, per coloro che avrebbero diritto al sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011, oppure potrebbe essere applicata una penalizzazione percentuale, pari all'1,5% per ogni anno di anticipo nell'uscita dal lavoro rispetto all'età pensionabile (67 anni, dal 2019).

Nulla di certo, invece, sulla cosiddetta [pensione quota 41 e 6 mesi](#), cioè sulla possibilità di raggiungere la pensione anticipata con 41 anni e 6 mesi di contributi: forse l'intervento sarà rinviato al 2020.

Via libera, invece, alla [pensione minima di cittadinanza](#): grazie al reddito di cittadinanza, difatti, tutte le pensioni basse saranno integrate sino alla cifra di **780 euro mensili**.

## **Pensione quota 100 con penalità**

La **pensione anticipata quota 100** consentirà di ottenere un assegno "pieno" dall'Inps soltanto per chi avrà compiuto l'età pensionabile, ossia l'età utile al trattamento di vecchiaia, pari a 67 anni dal 2019. Per gli altri è prevista una penalizzazione percentuale sulla pensione, pari all'1,5% per ogni anno di anticipo rispetto alla maturazione dell'età pensionabile. In ogni caso, la quota 100 potrà essere ottenuta non prima del compimento dei 62 anni di età e della maturazione di 36 anni di contributi. Gli unici a salvarsi da questi limiti saranno soltanto gli esuberanti, per i quali è previsto un prepensionamento con quota 100, che consentirà di anticipare la pensione sino a un massimo di 5 anni e sarà sostenuto dalle aziende e dai fondi di solidarietà. Queste sono le ultime novità emerse, allo stato attuale, dal cosiddetto "cantiere pensioni": le proposte in merito alla nuova pensione anticipata, ad ogni modo, sono molto numerose, e non si fermano alla quota 100. È stata ipotizzata, ad esempio, la cosiddetta pensione quota 41 e 6 mesi, ossia la possibilità di uscire dal lavoro, per tutti, con 41 anni e 6 mesi di contributi; era stata anche promessa la proroga dell'opzione donna, che consentirebbe alle lavoratrici di uscire dal lavoro a 57 o 58 anni col ricalcolo contributivo dell'assegno, assieme alla proroga delle salvaguardie per gli esodati. Le risorse disponibili, però, sono poche, dunque la priorità dovrebbe andare alla realizzazione della quota 100, che dovrebbe entrare in vigore con la legge di Bilancio 2019. Per saperne di più: [Quota 100 con penalità](#).

# **Pensione quota 100 con 37 anni di contributi**

Dalla pensione quota 100 selettiva alla quota 100 per gli esuberanti, dalla quota 100 con 64 anni di età e 36 anni di contributi alla quota 100 col solo paletto anagrafico dei 62 anni, le proposte in merito al nuovo pensionamento anticipato si susseguono a ritmo frenetico. La pensione ottenuta con la quota 100, ossia quando la somma di età e anni di contributi è almeno pari a 100, consentirebbe difatti l'uscita di un ingente numero di lavoratori, quindi risulterebbe difficilmente sostenibile per le casse pubbliche: ecco perché, a fronte degli annunci delle parti politiche, arrivano regolarmente delle controproposte che ridimensionano le promesse in materia di pensioni. Ad oggi, la nuova ipotesi allo studio riguardo al pensionamento anticipato prevede la **pensione quota 100 con 37 anni di contributi**, ed è affiancata da un'ulteriore proposta che prevede la quota 100 senza limiti di età e contribuzione, ma solo per gli esuberanti. In pratica, la generalità dei lavoratori potrebbe accedere alla quota 100 purché si rispetti l'età minima di 62 anni di età e il requisito contributivo minimo di 37 anni (ma la Lega preme perché si abbassino a 36), mentre i lavoratori in esubero potrebbero accedere alla quota 100 senza "paletti", grazie al sostegno di appositi fondi. Per approfondire: [Quota 100 con 37 anni di contributi](#)

# **Pensione anticipata: riscatto dei contributi scontato con la pace contributiva**

Pensionarsi prima coprendo tutti i periodi senza contributi dal 1996 in poi, grazie a un riscatto con costi ridotti: si tratta di una nuova proposta della Lega, finalizzata ad anticipare l'uscita dal lavoro senza incidere notevolmente sulle casse pubbliche. In base a quanto reso noto sinora, i lavoratori potrebbero riscattare tutti i periodi senza contributi a partire dal 1996. Nei riscatti dovrebbero essere compresi tutti gli intervalli non lavorati e non coperti da contribuzione figurativa o da altro tipo di contribuzione, anche non compresi nelle attuali ipotesi di riscatto, come gli anni di laurea o i periodi di aspettativa non retribuita. Questo "riscatto universale" risulta di fatto più simile al versamento di contributi volontari retroattivo che al riscatto vero e proprio, considerando che non richiede particolari requisiti relativi agli

intervalli di tempo non coperti da versamenti previdenziali. Il costo del nuovo riscatto, che dovrà essere calcolato col sistema contributivo, risulterà ridotto rispetto all'attuale costo del riscatto dei contributi: per questo motivo la proposta della Lega è stata ribattezzata "pace contributiva", in analogia con la pace fiscale. La finalità del riscatto "scontato" è quella di favorire l'uscita dal lavoro, grazie all'aumento dei versamenti utili per il diritto alla pensione; l'intervento, poi, assieme all'utilizzo dei nuovi [fondi esuberanti](#), dovrebbe servire a finanziare, almeno in parte, la [pensione quota 100](#).

Per approfondire e capire come funziona il riscatto dei contributi: [pensione anticipata con pace contributiva](#).

## Taglio delle pensioni sopra i 4500 euro

Chi si è pensionato da giovane, o comunque con un'età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia, rischia la riduzione della pensione, se il trattamento supera un determinato ammontare. In particolare, potrebbe essere interessato dal nuovo taglio delle pensioni d'oro, o meglio delle pensioni alte, chi percepisce un trattamento che supera i 4500 euro netti al mese: è quanto previsto dal recente disegno di legge sul taglio degli assegni d'oro, che prevede la riduzione dei trattamenti attraverso l'applicazione di appositi coefficienti di penalizzazione. Il taglio delle pensioni alte può superare, a seconda dei casi, il 23% del trattamento: la penalizzazione non è determinata dal ricalcolo contributivo della pensione, ma dal rapporto tra il coefficiente corrispondente all'età per la pensione di vecchiaia e quello corrispondente all'età del pensionamento. Saranno dunque tagliate le pensioni anticipate, o di anzianità, più alte; nessun taglio, invece, per le pensioni di reversibilità e invalidità, né per le vittime del terrorismo o del dovere. La penalizzazione, che riguarderà un'ampia, ma non enorme, platea di pensionati, comporterà un risparmio che servirà, in base a quanto annunciato, ad aumentare le pensioni minime, quindi a finanziare la [pensione minima di cittadinanza da 780 euro al mese](#). Inoltre, il disegno di legge abolirà i privilegi pensionistici dei sindacalisti.

Per sapere chi subirà il taglio della pensione, e di quanto sarà ridotto il trattamento: Taglio delle pensioni d'oro.



# Pensione quota 100 per gli esuberanti

La pensione quota 100 non si tocca, come più volte ribadito dal ministro Salvini, che mira a smantellare completamente la legge Fornero. Secondo le valutazioni del ministero dell'Economia, però, si potrebbe attuare, almeno in un primo momento, un intervento più leggero, che comporterebbe una spesa massima di 1,5 miliardi di euro: la **pensione quota 100 per gli esuberanti**. In pratica, inizialmente la quota 100 potrebbe essere dedicata solo ad alcune categorie di lavoratori, che potrebbero anticipare l'uscita dal lavoro sino a un massimo di 5 anni, grazie al sostegno delle aziende e ad appositi incentivi statali. Quest'ipotesi è stata al centro di un incontro tecnico al quale hanno partecipato, tra gli altri, l'esperto di pensioni Alberto Brambilla e il tecnico del lavoro Gianpiero Falasca.

Per saperne di più: [Pensione quota 100 per gli esuberanti](#)

# Prepensionamento per gli esuberanti

Come sostenere i costi della [pensione quota 100](#)? L'Ape sociale sarà prorogata o no? A queste due domande potrebbe fornire una risposta la nuova proposta della Lega, che prevede l'istituzione di un **prepensionamento per tutti gli esuberanti**, prepensionamento che potrebbe essere esteso anche ai beneficiari dell'Ape sociale, e che sosterrrebbe, in parte, il peso delle nuove pensioni quota 100. In pratica, dovrebbero essere istituiti tre fondi esuberanti, Industria, Commercio e Artigianato, che finanzierebbero i prepensionamenti dei lavoratori dipendenti appartenenti ai tre settori, e che potrebbero finanziare anche gli assegni dei destinatari dell'Ape sociale. I prepensionamenti dovrebbero dar luogo a prestazioni simili all'isopensione ed all'assegno straordinario previsto ad oggi per i lavoratori in esubero. A sostenere i fondi dovrebbero essere le risorse derivanti dai contributi versati con finalità varie (formazione, enti bilaterali, etc.) non utilizzati. Per approfondire: [pensione anticipata per gli esuberanti](#).

# Niente pensione d'invalidità civile per i residenti all'estero

La corte di Cassazione ha precisato **[30]** che, se il beneficiario della pensione d'invalidità civile sposta la residenza all'estero, perde il diritto al sussidio durante

tale periodo, nonostante la legge che regola la prestazione di assistenza **[31]** non ponga alcuna preclusione.

Secondo la Cassazione, devono essere rispettate le previsioni del regolamento europeo **[32]** relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Il regolamento ha, in particolare, introdotto il principio secondo cui le prestazioni speciali in denaro, sia di assistenza che di previdenza (non aventi però carattere contributivo), **non sono esportabili**, ma possono essere riconosciute solo nello Stato in cui l'interessato risiede.

Di conseguenza, la [pensione di invalidità civile](#) non è dovuta al cittadino residente fuori dal territorio nazionale.

## Pensione di cittadinanza dal 2019

Sul [reddito di cittadinanza](#) non si torna indietro, ma l'intervento sarà attuato in due fasi: dal 2019, tutte le pensioni basse si trasformeranno in **pensione di cittadinanza** ed aumenteranno a 780 euro al mese; successivamente, tutti i cittadini senza redditi, o con redditi sotto la soglia di povertà, avranno diritto al reddito di cittadinanza da 780 euro al mese. L'attuazione in due fasi non è dovuta all'assenza di risorse, come chiarito dalla viceministro all'Economia Laura Castelli, ma alla necessaria riforma dei centri per l'impiego, che richiederà circa 4 mesi di tempo. Senza la riforma dei centri per l'impiego, riconoscere il reddito di cittadinanza non sarebbe possibile, in quanto il sussidio è subordinato all'adesione, da parte dei beneficiari, a misure di politica attiva del lavoro. I disoccupati, in pratica, dovranno impegnarsi, supportati dai centri per l'impiego riformati, nella ricerca attiva di lavoro, nella frequenza di corsi di formazione e dovranno lavorare per 8 ore alla settimana a favore del Comune di residenza.

Quest'impegno non è invece richiesto per la pensione di cittadinanza, in quanto la misura interessa i soli pensionati, non più in età lavorativa. La pensione di cittadinanza dovrebbe sostituire sia l'integrazione al trattamento minimo, che ad oggi ammonta a 507,42 euro al mese, che le maggiorazioni sulla pensione, come la maggiorazione sociale e l'incremento al milione: considerando che ad oggi la **pensione minima**, comprensiva di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale e incremento al milione, può arrivare a 643,86 euro mensili, la differenza con la pensione di cittadinanza non sarebbe enorme. La misura, in

ogni caso, dovrebbe essere applicata sia alle prestazioni previdenziali, come la pensione di vecchiaia o anticipata, che alle prestazioni di assistenza, come l'assegno sociale. Per approfondire: [pensione di cittadinanza](#) 2019.

## **Pensione quota 41 e 6 mesi**

Mentre si riflette sull'introduzione della pensione quota 100, con o senza limiti legati all'età e alla contribuzione, riservata ad alcune categorie o meno, ricalcolata col sistema misto o contributivo, spunta una nuova ipotesi: la **pensione quota 41 e 6 mesi**.

In questo caso, il termine quota è utilizzato in modo improprio, in quanto la pensione quota 41,6 si potrebbe ottenere senza alcun limite di età, solo con 41 anni e 6 mesi di contribuzione.

Attualmente esiste già una pensione molto simile alla quota 41 e 6 mesi, ma è riservata a particolari categorie di lavoratori precoci (cioè a coloro che possiedono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro versati prima del compimento del 19° anno di età): disoccupati di lungo corso, invalidi dal 74%, caregiver e addetti ai lavori gravosi e usuranti. Per la precisione, ad oggi la [pensione anticipata dei lavoratori precoci](#) si può ottenere con 41 anni di contributi, ma dal 2019 ne saranno richiesti 41 anni e 5 mesi.

Sarà possibile estendere questa pensione agevolata a tutti? La fattibilità dell'intervento sarà valutata a breve.

## **Pensione quota 100 a 62 anni, quota 100 perfetta entro tre anni**

La pensione con la quota 100, che dovrebbe diventare operativa dal 2019, con la nuova legge di bilancio, non sarà più selettiva, cioè riservata a specifiche categorie di lavoratori, ma sarà aperta a tutti: sarà previsto, però, un limite di età all'accesso, pari a 62 anni. È quanto annunciato dal ministro Matteo Salvini, che però ha anche promesso l'abbattimento di tutti i paletti per la quota 100 entro il 2021: in buona sostanza, la quota 100 sarà inizialmente limitata a chi ha compiuto i 62 anni, ma entro tre anni sarà estesa a tutti. Archiviata la **quota 100 a 62 anni**, si potrà arrivare alla quota 100 perfetta, dunque a un trattamento che potrà essere

ottenuto in tutti i casi in cui la somma di età e anni di contributi è almeno pari a 100: ad esempio con 60 anni di età e 40 anni di contributi. Per sapere tutto sulla quota 100 e sulle ultime novità: [Pensione quota 100 a 62 anni](#).

## **Naspi: è possibile conoscere esattamente l'importo delle rate in pagamento**

Arriva un nuovo servizio dell'Inps per conoscere, mese per mese, l'importo del rateo mensile della Naspi, l'indennità di disoccupazione, in pagamento.

Si può fruire del servizio tramite la propria area personale My Inps, accessibile con le apposite credenziali (Pin Inps dispositivo, identità digitale Spid almeno di secondo livello, carta nazionale dei servizi). Una volta nell'area personale, è sufficiente accedere da "Tutti i servizi", o dall'apposita maschera di ricerca, alla prestazione "Nuova assicurazione sociale per l'impiego ( Naspi): consultazione domande".

Una volta entrati nella pagina relativa alla **Naspi**, bisogna consultare la domanda inviata: cliccando su "Dettagli" si apre il prospetto di calcolo, che indica la durata dell'indennità con gli importi lordi che l'Inps deve liquidare ogni mese.

Una nota avverte il beneficiario della progressiva riduzione del 3% a partire dal 4° mese di erogazione della Naspi.

L'interessato può inoltre verificare gli accrediti mensili della Naspi, accedendo alla propria sezione "My Inps" e cliccando sulla voce "I tuoi avvisi". All'interno della sezione, sono infatti disponibili gli avvisi di liquidazione di ogni rata di Naspi, nei quali è specificato l'importo lordo liquidato sull'iban indicato nella domanda.

È possibile ricevere anche degli sms di segnalazione degli avvisi, anche per chi ha richiesto la Naspi tramite patronato.

## **Pensione: arriva la quota 100 selettiva**

Iniziano a delinearsi le novità sulle pensioni, attese con la legge di Bilancio 2019. Per quanto riguarda l'attesissima pensione anticipata quota 100, in particolare, sulla base delle risorse disponibili per l'intervento non emergono buone novità; per poter rendere sostenibile il nuovo pensionamento anticipato, difatti, vi

sarebbero due strade: limitare la quota 100 soltanto a categorie tutelate di lavoratori, come gli esuberanti, oppure stabilire dei limiti rigidi per l'uscita dal lavoro con questo strumento, come un'età minima, un minimo di anni di contributi, oppure il ricalcolo misto o contributivo del trattamento (che, risultando penalizzante rispetto al calcolo contributivo, dovrebbe scoraggiare i lavoratori che vogliono anticipare la pensione). Al momento, l'ipotesi più accreditata, e che sembrerebbe comportare il minor esborso da parte delle casse pubbliche, è la cosiddetta quota 100 selettiva, cioè riservata solo ad alcuni lavoratori tutelati: le categorie agevolate, però, devono ancora essere definite; se la platea dei destinatari della quota 100 dovesse essere eccessivamente ampia, reperire i fondi necessari potrebbe risultare un'impresa ardua. Per approfondire e fare il punto della situazione sulle novità delle pensioni: [Quota 100 selettiva](#).

## Trattenute sulle pensioni in cumulo e totalizzazione

L'Inps, con un nuovo messaggio **[29]**, ha chiarito come devono essere effettuate le **trattenute sulla pensione**, se questa è ottenuta in regime di cumulo o di totalizzazione, quindi liquidata attraverso quote di competenza di casse diverse. In generale, i limiti validi in merito alle trattenute si applicano sull'intera pensione, comprensiva delle diverse quote. In caso di riscatto in corso di pagamento, sulla pensione in cumulo o totalizzazione non è possibile applicare trattenute: gli oneri di riscatto devono essere saldati prima della pensione; in caso contrario, sono valutati i soli periodi per i quali sono già stati incassati i versamenti.

## Tagli alle pensioni alte

Inizia a prendere forma il disegno di legge sui **tagli alle pensioni d'oro**: è stato confermato che il provvedimento riguarderà le pensioni sopra i 4mila euro, ma ad essere coinvolti saranno soltanto coloro che si sono pensionati prima del raggiungimento dell'età per la vecchiaia. A essere tagliate saranno solo le quote retributive della pensione: non sarà operato il ricalcolo contributivo del trattamento, ma si applicherà un coefficiente di riduzione pari al rapporto tra l'età, al momento della decorrenza della pensione, e l'età vigente, sempre nell'anno di decorrenza della pensione, per il trattamento di vecchiaia. Per saperne di più: [Tagli pensioni alte](#).

# Taglio alle pensioni d'oro

In arrivo la stretta sulle **pensioni d'importo superiore ai 4mila euro** netti mensili: le nuove misure sono attese con un disegno di legge che dovrà essere presentato prima della pausa estiva, quindi in tempi molto brevi.

Come saranno tagliate le pensioni d'oro? Ancora non si sa se le riduzioni saranno effettuate con un ricalcolo delle pensioni più elevate, eliminando il cosiddetto squilibrio contributivo che le allontana dal valore dei contributi versati, oppure con un contributo di solidarietà, come richiesto dalla Lega. Il ricalcolo, ammesso che vengano superate le numerose difficoltà tecniche in merito, garantirebbe risparmi tra i 300 e i 600 milioni annui, secondo una recente stima.

L'intervento interesserà poco più di 75mila pensioni, considerando l'importo dei singoli trattamenti; i pensionati coinvolti dal taglio delle rendite d'oro salgono a 100mila, però, se si prendono in considerazione i redditi da pensione derivanti dal cumulo di più trattamenti, ed a oltre 108mila se si considerano anche i pensionati che percepiscono l'assegno da una cassa professionale. Il taglio potrebbe oscillare tra il 10 e il 12% dell'assegno di pensione, a seconda del tipo di intervento.

## Pensioni scuola: respinte 4600 domande

Oltre 4600 domande di pensione del personale della scuola respinte dall'Inps: non parte nel migliore dei modi l'accertamento del diritto a pensione per i docenti ed i dirigenti scolastici, che da quest'anno è di competenza dell'Inps e non del Miur (ministero Pubblica Istruzione, Università e Ricerca). L'accertamento, come aveva chiarito l'Inps nella circolare dello scorso gennaio **[28]**, riguarda sia le cessazioni forzate che i pensionamenti volontari. Il problema, stando a quanto esposto in un recente comunicato stampa dell'istituto, sarebbe causato unicamente dall'aumento del numero delle domande di pensione, pari a circa 41mila: la percentuale di reiezione delle istanze di pensionamento sarebbe dunque in linea con quella dello scorso anno. Secondo i sindacati e gli esperti, invece, le domande di pensione sarebbero state respinte a causa dalla diversa modalità di calcolo delle giornate utili al diritto a pensione: l'Inps smentisce, specificando che l'eventuale differente modalità di calcolo adottata dal ministero in ogni caso può comportare esclusivamente limitate divergenze, con riferimento ai periodi pre-ruolo riconosciuti con provvedimenti di competenza del Miur. Il problema potrebbe essere dovuto, tra gli altri fattori, anche al fatto che l'Inps si sia occupato in via

diretta dell'accertamento della maturazione dei requisiti per la pensione utilizzando i propri archivi, e non più i dati in possesso dell'amministrazione, a seguito dell'incorporazione dell'Inpdap nell'Inps e dell'accentramento della gestione delle posizioni assicurative dei pubblici dipendenti. Questo cambiamento causa notevoli criticità, considerando che l'archivio delle posizioni assicurative Inps è stato avviato solo agli inizi degli anni 2000, e tutti i dati precedenti sono stati inseriti a posteriori, comportando la presenza di errori e omissioni nell'estratto conto contributivo (che comunque, come recentemente chiarito, non possono pregiudicare la pensione dei dipendenti pubblici).

L'Inps ha comunque rassicurato gli aspiranti pensionati, chiarendo che effettuerà degli accertamenti sulle domande respinte. Nel frattempo, l'elevato numero di ricorsi che stanno per essere presentati dai pensionati potrebbe rendere incerta la situazione delle cattedre all'inizio dell'anno.

## **Pensione quota 100 e quota 41: fumata nera dal decreto Dignità**

Il decreto Dignità affronta molti temi importanti, come il lavoro a termine, la somministrazione, la delocalizzazione, la guerra al gioco d'azzardo. Non è stato toccato ancora, però, l'argomento pensioni: al momento, le ipotesi più gettonate restano la pensione quota 100, che, secondo le ultime proposte, richiederebbe il ricalcolo misto, un minimo di 64 anni di età e di 36 anni di contributi, e la pensione quota 41, che però è diventata, secondo le ultime ipotesi, quota 42. La pensione quota 42 dovrebbe maturare con 42 anni di contributi a prescindere dall'età, ma ancora non è stato chiarito se potrà essere ottenuta da tutti i lavoratori o soltanto dalle categorie tutelate dalla pensione precoci. Non è nemmeno chiaro se queste nuove pensioni sostituiranno la pensione anticipata ordinata e contributiva previste dalla legge Fornero. Per fare il punto della situazione: [Pensione quota 100 e quota 42](#).

## **In arrivo la quattordicesima 2018 per i pensionati**

In pagamento, assieme alla pensione di luglio 2018, la somma aggiuntiva, o **quattordicesima**. Quest'indennità è riconosciuta dall'Inps a chi possiede un

reddito che non supera 2 volte il trattamento minimo.

Per il 2018, grazie alla rivalutazione del trattamento minimo, aumentano le soglie di reddito entro le quali si ha diritto alla quattordicesima: in particolare, possono ricevere la somma aggiuntiva sulla pensione coloro che hanno un reddito non superiore a:

- 13.696,92 euro, se possiedono oltre 25 anni di contributi;
- 13.612,92 euro, se possiedono oltre 15 anni di contributi ma meno di 25 anni;
- 13.528,92 euro, se possiedono sino a 15 anni di contributi.

Per saperne di più: [Quattordicesima 2018, a quanto ammonta e a chi spetta.](#)

## **Ape sociale, domande in scadenza il 15 luglio 2018**

Il tempo stringe per i lavoratori appartenenti alle categorie tutelate che vogliono beneficiare dell'**Ape sociale** entro il 2018: scade infatti il 15 luglio 2018 il termine per presentare le domande di certificazione dei requisiti per l'anticipo pensionistico. L'Ape sociale, lo ricordiamo, offre la possibilità di uscire dal lavoro con 3 anni e 7 mesi di anticipo grazie a un assegno pagato dallo Stato, pari alla futura pensione (ma con un tetto massimo di 1500 euro mensili). Sarà comunque possibile, dopo il 15 luglio, presentare altre domande di certificazione dei requisiti, purché entro il 30 novembre 2018: in quest'ultimo caso, però, l'accesso all'anticipo pensionistico potrà essere accolto solo se risulteranno risorse residue. Per poter presentare la domanda nel 2018, ad ogni modo, è necessario che il requisito contributivo (30 anni o 36 anni di contributi, a seconda della categoria di appartenenza, con un massimo di 2 anni di sconto per le donne), assieme agli altri requisiti richiesti per le specifiche categorie di beneficiari dell'Ape sociale siano maturati entro il 31 dicembre 2018. Non si sa ancora, invece, se l'Ape sociale sarà prorogata al 2019: probabilmente questo strumento sarà sostituito dalla pensione anticipata quota 100 e quota 41. Per approfondire: [Ape sociale, come e quando presentare la domanda.](#)



# Niente pensione per gli statali che continuano a lavorare dopo il pensionamento

I dipendenti pubblici che prestano nuovamente servizio dopo essersi pensionati non hanno diritto a una nuova pensione, o meglio al supplemento di pensione: questo trattamento, infatti, non è previsto per gli iscritti alle gestioni pubbliche dell'Inps (ex Inpdap). Per non "buttare al vento" gli anni di contributi in più ci sono, comunque, delle soluzioni:

- arrivare a 20 anni di contributi per percepire una pensione autonoma (questo, però, non sempre è possibile, in quanto superato il limite d'età ordinamentale si viene cessate forzatamente dal servizio);
- ottenere una pensione unica chiedendo la **rifusione [27]**: in pratica, si deve rinunciare alla vecchia pensione e si devono restituire le rate di trattamento ricevute durante il nuovo servizio; questa soluzione è molto onerosa e non sempre è praticabile.

Poter percepire una nuova pensione, per i dipendenti pubblici, risulta dunque difficilissimo, al contrario di quanto avviene per la generalità dei dipendenti, che possono contare sulla pensione supplementare o sul supplemento di pensione: proprio per combattere questa discriminazione, sono recentemente state intraprese delle cause.

## Pensioni 2019: nuovo calcolo, importi più bassi

Calcolo contributivo della pensione ancora più povero dal 1° gennaio 2019: a partire da questa data, infatti, dovranno essere utilizzati i nuovi coefficienti di trasformazione, che servono a "trasformare" in pensione il montante contributivo, cioè la somma dei contributi. Per diminuire l'impatto dell'aumento dei requisiti per la pensione sui coefficienti di trasformazione, che diventano più alti al crescere dell'età pensionabile, questi coefficienti sono stati abbassati da un nuovo decreto del ministero del lavoro **[26]**. Chi può già andare in pensione, dunque, è bene che lo faccia nel 2018, per non perdere l'applicazione dei coefficienti più vantaggiosi. L'impatto sarà maggiore per chi è soggetto al calcolo integralmente contributivo

della pensione, moderato per chi ha diritto al calcolo misto e più leggero per chi ha diritto al calcolo retributivo sino al 2011. Per approfondire: [Nuovi coefficienti di trasformazione 2019](#).

## **Pensione anticipata quota 100 e 41: ricalcolo contributivo**

**Pensione anticipata quota 100 e quota 41** con penalità, ma non per tutti: secondo una nuova proposta della Lega, difatti, chi sceglierà di collocarsi a riposo con questo nuovo tipo di pensione, in cambio dell'uscita anticipata dal lavoro dovrà accettare il ricalcolo contributivo della pensione a partire dal 1996. Non cambierà nulla, dunque, per i contribuenti cosiddetti misti, che possiedono meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, e naturalmente anche per coloro che non possiedono contributi alla stessa data, i cosiddetti contributivi puri. La penalizzazione sulla pensione si farà sentire, invece, per chi possiede dai 18 anni di contributi in su al 31 dicembre 1995, ed avrebbe diritto al calcolo retributivo sino al 31 dicembre 2011.

## **Blocco della pensione per debiti col fisco**

In base a quanto spiegato dall'Inps con un recente messaggio **[25]**, ogni volta in cui la Pubblica Amministrazione deve effettuare, in favore di un contribuente ed a qualsiasi titolo, un pagamento di almeno **5mila euro** (questo limite, prima pari a 10mila euro, è stato ridotto alla metà dalla legge di bilancio 2018), deve sospendere l'accredito e interrogare l'Agente della Riscossione per verificare se il beneficiario è debitore di somme per **non aver pagato una o più cartelle**. L'esattore, nella maggior parte dei casi Agenzia Entrate Riscossione, ha 5 giorni di tempo per rispondere. Se sono pendenti debiti, l'agente per la riscossione ha 60 giorni di tempo per attivare la procedura di **riscossione**, notificando al debitore l'ordine di versamento delle somme dovute.

Se risultano debiti, dunque, il **pagamento è sospeso** per un massimo di 60 giorni. Lo stesso è previsto anche in caso di pensioni d'importo pari o superiore a 5mila euro.

# Rei reddito d'inclusione per tutti, nuovo modello di domanda

L'Inps ha appena pubblicato un **nuovo modello di domanda del Rei**, il reddito d'inclusione. Dal 1° giugno 2018, difatti, la misura è estesa a tutte le famiglie, comprese quelle senza figli minori o inabili, disoccupati over 55 e donne in gravidanza. Sono stati poi aumentati gli importi del Rei. Per saperne di più: [Come si calcola il Rei](#).

## Pensione anticipata quota 100 e quota 41

Secondo il programma del Governo Lega- Movimento 5 stelle, dovrebbero essere introdotte a breve due nuove pensioni anticipate, dette quota 100 e quota 41.

La cosiddetta [pensione quota 100](#) offrirebbe ai lavoratori la possibilità di uscire dal lavoro quando la quota, cioè la somma dell'età e degli anni di contributi del lavoratore, risulta almeno pari a 100.

Secondo alcune proposte, per pensionarsi con la quota 100 sarebbe comunque necessaria un'età minima e un numero minimo di anni di contributi: si parla di un minimo di 64 anni o di 61 anni di età, e di un minimo di 35 o 36 anni di contributi.

La quota 100 risulterebbe in ogni caso più vantaggiosa dell'attuale pensione anticipata, che ad oggi, come abbiamo osservato, si può ottenere con 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (dal 2019, saranno necessari, rispettivamente, 42 anni e 3 mesi di contributi e 43 anni e 3 mesi): ad esempio, se il lavoratore ha 64 anni di età, con la quota 100 potrebbe pensionarsi con soli 36 anni di contributi.

La seconda nuova proposta è la **pensione quota 41**: questa consentirebbe di pensionarsi con 41 anni di contributi, a prescindere dall'età (il termine quota in questo caso è usato impropriamente, perché 41 sono i soli anni di contributi necessari per ottenere il trattamento, non la somma di contributi ed età).

Ad oggi questa possibilità esiste già ma, come abbiamo visto, soltanto per i lavoratori precoci, cioè per coloro che possiedono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del 19° anno di età.

La nuova pensione quota 41 sarebbe comunque soggetta agli adeguamenti legati alla speranza di vita: dal 2019, pertanto, sarebbe possibile pensionarsi con 41 anni e 5 mesi di contributi, dal 2021 con 41 anni e 8 mesi, dal 2023 con 41 anni e 11 mesi, e così via, con aumenti di 3 mesi ogni biennio.

Si parla, infine, di prorogare l'opzione Donna, una pensione di anzianità che consentirebbe alle donne di uscire dal lavoro a 57 o 58 anni, con un minimo di 35 anni di contributi, in cambio del ricalcolo contributivo dell'assegno.

## **Pensione in regime di cumulo per i professionisti: liquidazione dei trattamenti in arrivo**

Sono vicine al pagamento le prime pensioni in regime di cumulo per i liberi professionisti:

L'Inps, con un nuovo comunicato stampa **[24]**, ha difatti appena informato che sono diventati operativi gli accordi sul cumulo con:

Enpam (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e Odontoiatri);  
Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti);  
Enpapi (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica);  
Enpaf (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti);  
Enpav (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari);  
Enpap (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi);  
Eppi (Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati);  
Cipag (Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri);  
Inpgi (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani);  
Cassa Forense;  
Cnpr (Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali).

La sottoscrizione delle convenzioni ha permesso di procedere alla lavorazione delle prime 500 domande di pensione in regime di cumulo pervenute.

È stata inoltre completata l'attività di formazione che permette alle Casse di

previdenza dei professionisti, che hanno sottoscritto l'accordo, di utilizzare gli applicativi informatici necessari per la definizione delle singole posizioni pensionistiche.

È dunque possibile, per gli iscritti alle casse professionali elencate, fare **domanda di pensione in regime di cumulo**, se si possiedono i requisiti necessari. È consigliabile inviare la domanda anche per coloro la cui gestione previdenziale non ha ancora sottoscritto la convenzione con l'Inps, per ottenere almeno la priorità nella lavorazione della pratica, una volta che la situazione dovesse sbloccarsi.

## **Sospensione dei contributi per i lavoratori autonomi in malattia**

L'Inps, con una nuova circolare [22], ha spiegato come usufruire delle possibilità offerte dal **Jobs Act dei lavoratori autonomi [23]**: la nuova normativa riconosce una tutela più ampia alla maternità e alla malattia degli imprenditori e dei liberi professionisti.

In particolare, il Jobs Act autonomi introduce la possibilità, in caso di **malattia o infortunio** di durata superiore ai **60 giorni**, di **sospendere il versamento dei contributi**.

La sospensione del versamento dei contributi opera per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di **2 anni**.

Al termine della sospensione, il lavoratore deve versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione, ma può dilazarli in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione.

Queste disposizioni interessano sia i titolari di partita Iva, sia i collaboratori coordinati e continuativi .

Come noto, è obbligato a versare i contributi:

- il professionista, se titolare di partita Iva o associato;
- il committente, se il rapporto è una collaborazione coordinata e continuativa; 1/3 dei contributi è a carico del lavoratore.

Di conseguenza, in caso di malattia o infortunio grave il committente deve

procedere nel seguente modo:

- inviare il flusso UniEmens del lavoratore interessato indicando il codice di sospensione S1;
- sospendere il versamento dei contributi (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell'azienda committente);
- effettuare il versamento in un'unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi sospesi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione, e comunque trascorsi due anni dall'inizio dell'evento.

Analogamente, nel caso di malattia o infortunio grave il professionista deve procedere nel seguente modo:

- indicare nel quadro RR, sez. II, l'importo della contribuzione sospesa;
- sospendere il versamento della contribuzione dovuta (saldo e/o acconto dovuto nel periodo di sospensione);

presentare all'Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata - Comunicazione bidirezionale;

- effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall'inizio dell'evento.

## **Domanda di accompagnamento semplificata per anziani**

L'Inps, con un nuovo messaggio **[21]**, ha reso noto che è possibile, per gli anziani, usufruire di una modalità semplificata di invio della domanda di assegno di [accompagnamento](#).

In particolare, chi ha già raggiunto l'età per accedere all'[assegno sociale](#), cioè chi ha almeno 66 anni e 7 mesi, può ottenere l'**indennità di accompagnamento** molto più facilmente: in un primo momento, la domanda semplificata sarà accessibile solo per chi richiede l'accompagnamento tramite patronato, per poi essere estesa a chi presenterà la domanda online di riconoscimento dei requisiti per l'indennità.

La nuova domanda semplificata è suddivisa in due sezioni:

- la prima è relativa all’inserimento dei dati obbligatori e comprende i dati anagrafici, i recapiti, gli eventuali dati del coniuge, del rappresentante legale e la sezione relativa all’accertamento richiesto;
- la seconda sezione consente di acquisire i seguenti dati:
  - l’eventuale ricovero;
  - l’eventuale delega alla riscossione di un terzo e in favore delle associazioni;
  - la modalità di pagamento.

In buona sostanza, la seconda sezione corrisponde al **modello AP70**, e serve alla verifica dei dati socio-economici per il diritto all’accompagnamento: questa seconda sezione è comunque facoltativa, perché il beneficiario dell’accompagnamento può scegliere di inviare il modello AP70 per conto proprio, una volta ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari per l’indennità.

Nella **domanda semplificata** è prevista, infine, una sezione “Allegati” per l’inserimento di dichiarazioni di responsabilità e di altri documenti necessari in relazione alla tipologia di richiesta.

## **Inps, avvisi bonari in arrivo per artigiani e commercianti**

Gli iscritti alle gestioni Inps degli artigiani e dei commercianti che non hanno pagato la scadenza di febbraio 2018 hanno ancora la possibilità di mettersi in regola. Con un nuovo messaggio [20], difatti, l’Inps ha comunicato l’inizio delle elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a febbraio 2018 .

Gli avvisi bonari sono a disposizione dei contribuenti all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, all’interno del portale web dell’Inps, al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

Come di consueto, è stata predisposta anche la relativa comunicazione visualizzabile al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari generalizzati”.

Contestualmente è inviata una email di alert ai titolari della posizione contributiva

e ai loro intermediari che abbiano fornito tramite il Cassetto il loro indirizzo di posta elettronica.

Qualora l'iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l'apposito servizio presente al seguente indirizzo: "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" > "Sezione Comunicazione bidirezionale" > "Comunicazioni" > "Invio quietanza di versamento".

In caso di mancato pagamento l'importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

## Pensione avvocati, ok al cumulo

Finalmente operativo il [cumulo dei contributi](#) per gli avvocati: la Cassa Forense ha infatti aderito alla convenzione Inps- Adepp (l'associazione che riunisce le gestioni previdenziali dei liberi professionisti) in materia di cumulo, in quanto sono stati superati i problemi relativi ai costi d'istruttoria.

Di conseguenza, le domande di pensione in regime di cumulo già presentate inizieranno ad essere evase da maggio 2018: una buona notizia per tutti quegli avvocati che possiedono contributi in gestioni diverse, come Inps dipendenti, ex Inpdap o gestione Separata, oltretutto nella Cassa Forense, e che grazie al cumulo potranno pensionarsi prima, riunendo i contributi.

## Ape, pagamento della liquidazione per gli statali

L'Ape volontario, a differenza dell'Ape sociale, non fa slittare i **termini di pagamento del Tfr o del Tfs** (trattamento di fine rapporto e trattamento di fine servizio). La liquidazione, difatti, viene corrisposta alle scadenze ordinariamente previste.

In particolare, se il servizio cessa per dimissioni, richieste a seguito dell'anticipo pensionistico volontario, la prima rata del Tfr o del Tfs decorre dopo 24 mesi e 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; negli altri casi il termine di pagamento della prima rata della liquidazione risulta pari a 12 mesi e 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Solo nel caso in cui il rapporto



termini per inabilità o decesso del lavoratore, il pagamento avviene in 105 giorni (15 più 90 giorni) dalla cessazione dal servizio.

Se la liquidazione maturata supera i 50mila euro lordi, l'importo è corrisposto in più rate, la prima rata pari a 50mila euro lordi, la seconda pari all'eccedenza compresa tra i 50 e i 100 mila euro del Tfr o Tfs lordo maturato, l'eventuale terza rata pari alla parte eccedente la somma di 100mila euro lordi. La seconda e la terza rata vengono poste in pagamento a distanza rispettivamente di dodici e ventiquattro mesi dalla corresponsione della prima rata.

La liquidazione ricevuta può essere utile per **estinguere anticipatamente** l'intera o parte del prestito pensionistico- Ape volontario prima che sia liquidata la pensione, evitando così le penalizzazioni.

## **Ape sociale e pensione anticipata, possibile integrare le domande**

L'Inps, con un nuovo messaggio **[19]**, ha reso noto che potranno essere integrate sia le domande di [Ape sociale](#), che quelle di [pensione anticipata per i lavoratori precoci](#), entro il 20 aprile 2018, senza che questo comporti la modifica del numero di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell'invio.

L'integrazione dovrà però riguardare esclusivamente l'allegazione del nuovo modello AP116, aggiornato in considerazione delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018, e non i dati forniti al momento dell'invio della domanda.

## **Dal 20 aprile 2018 pagamento delle pensioni in regime di cumulo per i liberi professionisti**

L'Inps inizierà a pagare le prime [pensioni in regime di cumulo per i professionisti](#) a partire dal 20 aprile 2018. Stanno infatti giungendo al termine le adesioni alla convenzione per il pagamento delle pensioni tra l'Inps e l'Adepp, l'associazione delle gestioni previdenziali di categoria. La convenzione, in particolare, è già stata firmata dall'Enpam, la cassa dei medici e degli odontoiatri, da Inarcassa, la cassa degli ingegneri e degli architetti, dall'Enpav (veterinari), da Enpapi (infermieri),

Eppi (periti industriali), Cipag (geometri), Enpaf (farmacisti) e Enpap(psicologi). Nei prossimi giorni l'adesione dovrebbe essere perfezionata anche da Cassa Forense, la gestione previdenziale degli avvocati, dalla cassa dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dalla cassa ragionieri (Cnpr) e dalla cassa dei consulenti del lavoro (Enpacl). Una volta ratificata la convenzione, l'Inps potrà iniziare a liquidare i primi assegni dei professionisti che hanno fatto domanda di cumulo e possiedono tutti i requisiti richiesti: i primi pagamenti partiranno dal prossimo 20 Aprile.

## Nuovi requisiti per la pensione confermati dall'Inps

In **pensione 5 mesi più tardi**: la conferma arriva dall'Inps, che con una nuova circolare **[18]** ha illustrato i nuovi requisiti per l'uscita dal lavoro relativi al biennio 2019-2020, più severi a causa degli adeguamenti alla speranza di vita.

L'Inps ha anche spiegato che, a causa delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2018, la **variazione della speranza di vita** relativa al biennio 2021-2022 sarà pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018 e il valore registrato nell'anno 2016. A decorrere dal 2023, la variazione della speranza di vita relativa a ciascun biennio di riferimento sarà pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio stesso e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio immediatamente precedente. Ad esempio, per il biennio 2023-2024 la variazione della speranza di vita corrisponderà alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2019-2020 e la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018. In ogni caso, a decorrere dal 2021 gli adeguamenti biennali non potranno superare i tre mesi: l'eventuale parte eccedente andrà dunque a sommarsi agli adeguamenti successivi, fermo restando che anche questi non potranno superare i tre mesi.

In buona sostanza, considerando che dal 2019 l'età per la **pensione di vecchiaia** ordinaria è pari a 67 anni, nel 2021 l'età pensionabile non potrà essere superiore a 67 anni e 3 mesi; lo stesso vale per **la pensione anticipata**, per la quale dal 2019 sono richiesti 43 anni e 3 mesi di contributi (42 anni e 3 mesi per le donne); nel 2021 il requisito non potrà superare i 43 anni e 6 mesi (42 e 6 mesi per le donne).

Nel caso di diminuzione della speranza di vita l'adeguamento non viene effettuato; il decremento viene considerato nei conteggi dei successivi adeguamenti, fermo

restando il limite di tre mesi.

Per approfondire: [Nuovi requisiti per la pensione 2019](#).

## **Pensione addetti ai lavori usuranti e turni notturni: scadenza domande**

Scade il 1° maggio 2018 il termine per inviare la domanda di certificazione dei requisiti per l'accesso alla **pensione di anzianità con le quote** (la quota è la somma dell'età pensionabile e degli anni di contributi accreditati), per i lavoratori addetti a **mansioni usuranti** ed ai **turni notturni**. In particolare, deve presentare la domanda entro il 1° maggio 2018 chi matura i requisiti per la pensione anticipata con le quote dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

Ricordiamo che il requisito minimo per accedere alla pensione di anzianità è la quota 97,6, con un minimo di 61 anni e 7 anni di età e di 35 anni di contributi. I requisiti sono più elevati per chi possiede contributi da lavoro autonomo e per gli addetti ai turni notturni che hanno lavorato per meno di 78 notti l'anno. Da quest'anno, però, chi ha lavorato in turni avvicendati da 12 ore (di cui 6 collocate in periodi notturni) ha diritto a una maggiorazione del servizio notturno pari al 50%.

Per approfondire: [Domanda di pensione anticipata lavori usuranti e notturni](#).

## **Maggiorazione per lavoro notturno con turni di 12 ore**

I lavoratori che sono impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore hanno diritto a una maggiorazione per il calcolo delle notti svolte, ai fini della **pensione anticipata per lavoro notturno**. Devono però aver svolto l'attività lavorativa per almeno 6 ore nel periodo notturno, inteso come l'intervallo che va dalla mezzanotte alle 5 del mattino. Inoltre, i turni avvicendati devono essere organizzati sulla base di un accordo collettivo sottoscritto entro il 31 dicembre 2016,

Considerata la gravosità di questi turni, la legge di Bilancio 2018, come chiarito da una nuova circolare Inps **[17]**, riconosce la moltiplicazione delle giornate lavorative

di turno per 1,5: in questo modo, è più semplice raggiungere il requisito delle 64, 72 o 78 notti.

## **Pagamenti in arrivo per le pensioni dei professionisti in regime di cumulo**

In dirittura d'arrivo le pensioni dei liberi professionisti in regime di [cumulo dei contributi](#): dopo il blocco delle domande di pensione, difatti, causato dalla [tassa Boeri](#), ossia da un importo pari a 65 euro da pagare all'Inps per la gestione delle pratiche relative al cumulo, la situazione è stata ora chiarita.

In particolare, l'assemblea dei presidenti delle casse previdenziali dei liberi professionisti (Adepp) ha approvato all'unanimità il nuovo schema di convenzione con l'Inps sulle pensioni in cumulo, schema in cui è stabilito che gli oneri sulla gestione delle pratiche di pensione sarà proporzionalmente diviso tra Inps e casse professionali.

**Pagamenti in arrivo**, dunque, per le **pensioni in cumulo dei professionisti** che, a migliaia, hanno presentato le relative domande ormai da parecchi mesi; si pone, a questo punto, la questione degli arretrati che dovranno essere corrisposti ai professionisti che hanno maturato i requisiti del trattamento da tempo. Gli arretrati non sono, comunque, l'unica questione alla base di probabili futuri contenziosi: fanno discutere, ad esempio, l'applicazione del [ricalcolo contributivo](#) del trattamento da parte di parecchie casse professionali, assieme al fatto che i contributi versati presso le casse stesse prima del 1995 non sono validi per il passaggio dal calcolo della pensione misto a quello retributivo. Queste problematiche rendono il cumulo dei contributi assai simile alla [totalizzazione](#).

In ogni caso, i **pagamenti delle pensioni in cumulo dei professionisti** potranno essere effettuati solo una volta che la convenzione tra Inps e Adepp sarà effettivamente sottoscritta, e collaudata la piattaforma informatica grazie alla quale Inps e Casse dialogheranno per gestire le pensioni.

## **Rei: reddito d'inclusione esteso, aumenti**

## sino a 540 euro

In attesa del [reddito di cittadinanza](#) o del [reddito di avviamento al lavoro](#), cambia e si rafforza il **reddito d'inclusione Rei**, divenuto operativo di recente: si tratta, lo ricordiamo, di un assegno mensile, che può spettare sino a un massimo di 18 mesi, destinato alle famiglie con figli minori o inabili, donne in gravidanza o disoccupati over 55. Dal 1° luglio 2018, il Rei spetterà a tutte le famiglie aventi i requisiti economici, a prescindere dalla composizione del nucleo familiare, e passerà dalla soglia massima di 485 euro all'importo massimo mensile di circa 540 euro. Lo ha chiarito l'Inps, con una circolare appena pubblicata **[16]**.

## Domande Ape sociale 2018 in scadenza

Il tempo stringe per i lavoratori appartenenti alle categorie tutelate che vogliono beneficiare dell'Ape sociale, cioè della possibilità di uscire dal lavoro **con 3 anni e 7 mesi di anticipo** grazie a un assegno pagato dallo Stato: l'Inps, con una recente circolare, ha difatti ricordato che il termine per presentare le domande di certificazione dei requisiti per l'[Ape sociale](#) scade il **31 marzo 2018 [1]**.

Sarà comunque possibile, dopo questa data, presentare altre domande di certificazione dei requisiti entro il **15 luglio 2018**, oppure, tardivamente, entro il 30 novembre 2018 ma, in quest'ultimo caso, l'accesso all'anticipo pensionistico potrà essere accolto solo se risulteranno risorse residue.

Per poter presentare la domanda nel 2018, ad ogni modo, è necessario che il requisito contributivo (30 anni o 36 anni di contributi, a seconda della categoria di appartenenza, con un massimo di 2 anni di sconto per le donne), assieme agli altri requisiti richiesti per le specifiche categorie di beneficiari dell'**Ape sociale** siano maturati entro il 31 dicembre 2018.

Non si sa ancora, invece, se l'Ape social sarà prorogata al 2019: si attende, a questo proposito, l'emanazione di un apposito intervento legislativo.

## Pensioni, tassa Boeri cancellata per

# sbloccare i pagamenti

Ancora bloccate le **pensioni** dei **professionisti** che hanno presentato la **domanda di cumulo** dei contributi presenti in casse diverse: nonostante le casse dei liberi professionisti, difatti, abbiano tutte firmato la convenzione con l'Inps in materia di pensioni in regime di cumulo, l'Inps ha disconosciuto la convenzione stessa, chiedendo il pagamento di una nuova tassa, ribattezzata tassa Boeri (il nome deriva dal presidente dell'istituto, sostenitore di questa nuova tassa), finalizzata a sostenere gli oneri delle pratiche pensionistiche. Ne abbiamo parlato nell'articolo [Pensioni bloccate dalla tassa Boeri](#).

Successivamente, il ministero del Lavoro ha proposto una nuova convenzione nella quale la tassa Boeri è stata, di fatto, cancellata, e gli oneri legati alla gestione delle pratiche di pensione sono ripartiti, con modalità ancora da definire, tra l'Inps e le casse professionali. L'Inps, con un comunicato stampa **[15]**, ha confermato la possibilità di aderire alla nuova convenzione: la parola passa ora alle casse dei liberi professionisti, che si ritiene risponderanno positivamente alla **tassa Boeri cancellata per sbloccare i pagamenti**.

Nel caso in cui le casse professionali aderiscano, le domande di pensione in regime di cumulo potranno essere finalmente sbloccate e le pensioni liquidate.

## Pensioni bloccate dall'Inps per la tassa Boeri

Fumata nera sulle pensioni in regime di cumulo per i liberi professionisti: nonostante tutte le casse professionali, difatti, abbiano ratificato la convenzione con l'Inps, l'ente ha disconosciuto l'accordo, pretendendo il pagamento di una nuova tassa da 65 euro per ogni pensione, ribattezzata tassa Boeri.

Allo stato dei fatti, dunque, nonostante il via libera di tutte le gestioni previdenziali, la pensione, per i liberi professionisti che possiedono contributi in casse diverse e hanno deciso di fruire del cumulo, non può essere ancora pagata. Non si sa se e quando la diatriba potrà essere risolta: le casse stanno valutando l'avvio di un contenzioso contro l'Inps.

# Iscrizione Inps degli artigiani irregolari

L'Inps, con un nuovo messaggio **[14]**, ha ricordato che, in base all'attuale normativa, il lavoratore privo dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana, e quindi per l'iscrizione alla **gestione artigiani**, non può essere esonerato dall'adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell'attività, quindi dal versamento dei contributi Inps alla gestione speciale artigiani.

La previsione normativa si basa sul presupposto logico che l'attività artigiana non autorizzata, una volta evidenziata la palese irregolarità di esercizio, deve essere cessata, con conseguente cessazione dell'obbligo contributivo.

Pertanto, il lavoratore resta iscritto alla gestione previdenziale artigiani fino alla data di emissione della delibera della Commissione Provinciale Artigianato (o Organismo equipollente) che ne decreta la cancellazione o la non iscrivibilità all'Albo delle Imprese Artigiane, trattandosi appunto di attività svolta in assenza dei requisiti di legge.

## Nessun contributo Inps da pagare per la definizione agevolata

Se il contribuente, sottoposto ad accertamento fiscale, si avvale della **definizione agevolata** delle liti pendenti, non è tenuto a pagare all'Inps i **contributi sul maggior reddito imponibile** accertato. Lo ha chiarito il tribunale di Siracusa **[12]**. La scelta della definizione agevolata non ha, difatti, valore di accettazione o riconoscimento della base imponibile accertata in via induttiva dall'agenzia delle Entrate, perché non si tratta di un'ipotesi assimilabile all'accertamento con adesione e manca una prova puntuale da parte dell'Inps di corrispondenza al vero del reddito accertato.

## La pensione dell'avvocato non aumenta a seguito di accertamento fiscale

L'accertamento con adesione non dà luogo al ricalcolo della **pensione** liquidata dalla **Cassa Forense**. Lo ha stabilito la Cassazione **[13]**, basandosi sul fatto che il

regolamento della cassa calcola la pensione di vecchiaia sui redditi professionali dell'iscritto, senza considerare possibili variazioni operate da successivi accertamenti di natura fiscale.

Questo, nonostante la normativa sull'accertamento con adesione stabilisca che l'accertamento sia rilevante ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile sia riconducibile a quella delle imposte dei redditi. Si tratta infatti di una norma di natura tributaria, che non disciplina i riflessi previdenziali, che devono invece essere regolamentati dall'ordinamento delle singole gestioni.

## **Pensione in regime di cumulo, ricalcolo contributivo**

Il [cumulo dei contributi](#), per chi è iscritto a una cassa professionale (come Cassa Forense e Inarcassa) somiglia sempre di più alla [totalizzazione](#), che prevede il ricalcolo della pensione col sistema contributivo, salvo il diritto ad autonomo trattamento presso una delle casse coinvolte. Quasi tutte le gestioni previdenziali dei liberi professionisti, difatti, hanno deciso di applicare il [ricalcolo contributivo](#) del trattamento, normalmente penalizzante, agli iscritti che ottengono la pensione attraverso il **cumulo** della contribuzione (che, lo ricordiamo, consente di sommare i contributi presenti presso fondi diversi per il diritto alla pensione; per determinare la misura della pensione ogni cassa calcola la propria quota secondo il proprio regolamento previdenziale).

Inarcassa, ad esempio, ossia la [cassa degli ingegneri e degli architetti](#), non applica il ricalcolo contributivo soltanto a chi possiede l'anzianità contributiva minima utile alla pensione di vecchiaia unificata (pari a 32 anni e 6 mesi di contributi nel 2018). Tutti gli altri utilizzatori del cumulo subiscono il ricalcolo della pensione sulla base della contribuzione posseduta, senza considerare i redditi migliori, quindi vengono, di fatto, penalizzati dalla scelta di pensionarsi sommando i contributi posseduti in casse diverse.

Lo stesso succede, ad esempio, agli [avvocati](#), che ottengono la pensione calcolata col sistema reddituale solo se raggiungono almeno 33 anni di contributi (34 dal 2019); i ragionieri non subiscono il ricalcolo contributivo soltanto se richiedono la pensione di vecchiaia in cumulo, mentre se richiedono la pensione anticipata sono sempre assoggettati a questo tipo di calcolo.



Insomma, la pensione in regime di cumulo dei contributi non ha grandi differenze con la totalizzazione, a causa delle regole applicate dalle casse professionali; l'unico lato positivo resta la mancata applicazione del ricalcolo contributivo alle quote di pensione erogate dalle gestioni Inps **[4]**.

Quanto stabilito dalle casse professionali è comunque legittimo, perché garantisce la sostenibilità a lungo termine. Le prime pensioni in regime di cumulo, per i professionisti, saranno liquidate a breve: in questi giorni le casse stanno infatti ratificando la convenzione tra Inps e Adepp (l'associazione delle gestioni previdenziali dei liberi professionisti). Ratificata la convenzione, arriverà il via libera operativo alla liquidazione delle domande di pensione in cumulo.

## **Pensione anticipata, Ape sociale e blocco età pensionabile, ok ai nuovi lavori gravosi**

Ok definitivo all'ampliamento dei **lavori gravosi**: è stato difatti appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto **[11]** che estende a 15 le categorie degli addetti ai lavori particolarmente faticosi e rischiosi, che possono godere di importanti benefici pensionistici.

In particolare, da ora in poi possono usufruire dell'Ape sociale, della **pensione anticipata precoci** e del **blocco dell'età pensionabile** gli operai agricoli, gli operai siderurgici ed i lavoratori del vetro fuori dal perimetro dei lavori usuranti, i lavoratori marittimi imbarcati ed i pescatori.

Ecco, nel dettaglio, chi sono i nuovi addetti ai lavori gravosi:

- operai agricoli specializzati: si tratta di coloro che pianificano ed eseguono tutte le operazioni necessarie a coltivare prodotti agricoli destinati al consumo alimentare e non, rendendo produttive colture in pieno campo, coltivazioni legnose, vivai, serre ed orti stabili;
- operai specializzati della zootecnica: si tratta di coloro che si occupano della cura, della alimentazione e della custodia di animali da allevamento, per produrre carne o altri prodotti destinati al consumo alimentare, o alla trasformazione e produzione industriale
- operai agricoli non specializzati: si tratta di coloro che curano e mettono a

produzione in modo non specialistico o univoco una o più tipologie di coltura e di allevamento;

- operai non qualificati nell'agricoltura e nella manutenzione del verde;
- operai non qualificati addetti alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla caccia;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- siderurgici di prima e seconda fusione: fonditori, operatori di altoforno, convertitori e di forni di raffinazione, operatori di forni di seconda fusione, colatori di metalli e leghe e operatori di laminatoi, operatori di impianti per il trattamento termico dei metalli, conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro (lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti), della ceramica e di materiali assimilati;
- marittimi imbarcati a bordo: marinai di coperta e operai assimilati (coloro che conducono macchine e motori navali, barche e battelli, o che supportano le operazioni di trasporto marittimo);
- personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

## **Decorrenza pensione anticipata lavoratori precoci**

La pensione anticipata precoci decorre, ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della domanda, come chiarito dall'Inps con una nuova circolare **[9]**.

Per gli iscritti alle gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Se la pensione anticipata precoci è ottenuta attraverso il [cumulo dei contributi](#), la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Per le nuove categorie di beneficiari della pensione anticipata precoci (caregiver che assistono parenti o affini sino al 2° grado, nuove categorie di addetti ai lavori usuranti, nuove categorie di disoccupati), che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 1 marzo 2018,

la pensione anticipata avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.

Questo, perché coloro che rientrano nelle citate categorie non hanno potuto, in precedenza, presentare la domanda di verifica delle condizioni di accesso, nonché la domanda di accesso all'agevolazione completa di tutti gli elementi necessari per l'istruttoria.

## Domanda Ape sociale

Il tempo stringe per i lavoratori appartenenti alle categorie tutelate che vogliono fruire della possibilità di **pensionarsi con 3 anni e 7 mesi di anticipo**: l'Inps, con una recente circolare, ha difatti ricordato che il termine per presentare le domande di [Ape sociale](#) scade il **31 marzo 2018 [10]**. Sarà comunque possibile, dopo questa data, presentare la domanda entro il **15 luglio 2018**, oppure, tardivamente, entro il 30 novembre 2018 ma, in quest'ultimo caso, potrà essere accolta solo se vi sono risorse residue.

Per poter presentare la domanda nel 2018, ad ogni modo, è necessario che il requisito contributivo (30 anni o 36 anni di contributi, a seconda della categoria di appartenenza, con un massimo di 2 anni di sconto per le donne), assieme agli altri requisiti richiesti per le specifiche categorie di beneficiari dell'**Ape social**, siano maturati entro il 31 dicembre 2018. Chi matura i requisiti nel 2019 deve invece attendere l'emanazione di un successivo intervento legislativo.

## Decorrenza Ape sociale

Per le nuove categorie di beneficiari dell'Ape sociale (caregiver che assistono parenti o affini di 2° grado, nuove categorie di addetti ai lavori usuranti, nuove categorie di disoccupati), che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018, l'**anticipo pensionistico** avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.

Questo, perché coloro che rientrano nelle citate categorie non hanno potuto, in precedenza, presentare la domanda di verifica delle condizioni di accesso, nonché la domanda di accesso all'agevolazione completa di tutti gli elementi necessari per l'istruttoria.

## Aumento età pensionabile

Per ottenere la **pensione di vecchiaia ordinaria** è necessario possedere, nel 2018, almeno 66 anni e 7 mesi di età, assieme ad almeno **20 anni** di contributi (**15 anni** per chi rientra nella [Deroga Amato o nell'Opzione Contributiva Dini](#)); l'assegno di pensione, inoltre, non deve risultare inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale (cioè a circa 673 euro) se il trattamento è calcolato col sistema interamente contributivo.

Dal 2019, a causa dell'incremento della speranza di vita media riscontrato dall'Istat, il requisito di età è aumentato di 5 mesi: si potrà dunque ottenere la pensione di vecchiaia a 67 anni.

Gli incrementi, successivamente, saranno pari a 3 mesi ogni biennio, salvo variazioni nel caso in cui si rilevino incrementi o decrementi della speranza di vita diversi da quelli previsti originariamente.

## Blocco età pensionabile per addetti ai lavori gravosi

L'età pensionabile aumenta per tutti, uomini e donne, dal 2019, a 67 anni, e aumentano di 5 mesi tutti i requisiti per le pensioni soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita.

L'età pensionabile resta però ferma a 66 anni e 7 mesi per gli **addetti ai lavori gravosi**: ricordiamo che gli addetti ai lavori gravosi sono coloro che rientrano in 15 categorie di addetti a mansioni particolarmente faticose e rischiose, e che possono beneficiare dell'[Ape sociale](#) con 36 anni di contributi (35 anni per le donne con un figlio, 34 anni per le donne che hanno da 2 figli in su).

Perché gli interessati possano essere riconosciuti come addetti ai lavori gravosi ai fini delle agevolazioni pensionistiche, è necessario che abbiano svolto le attività

faticose e rischiose previste dalla legge per almeno 7 anni nell'ultimo decennio prima del pensionamento, oppure per 6 anni nell'ultimo settennio.

Ad ogni modo, l'età pensionabile resterà inalterata solo se in possesso di **almeno 30 anni di contributi**.

## **Aumento età per la pensione di vecchiaia contributiva**

Chi ha diritto al calcolo interamente contributivo del trattamento, ha diritto alla **pensione di vecchiaia** con soli **5 anni** di contributi e senza soglie di accesso, ma con 70 anni e 7 mesi di età. Dal 2019, a causa degli incrementi della speranza di vita media, l'età per la pensione di vecchiaia contributiva aumenterà a 71 anni.

## **Aumento età per la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità**

La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, che può essere ottenuta da chi possiede un'invalidità pensionabile minima dell'80% con almeno 55 anni e 7 mesi di età per le donne e 60 anni e 7 mesi per gli uomini, più 20 anni di contributi (15 in alcuni casi), subisce dal 2019 un aumento del requisito di età. In particolare sarà possibile pensionarsi con un'età minima di 56 anni per le donne e di 61 anni per gli uomini. La finestra di attesa, dalla maturazione dell'ultimo requisito alla data della pensione, è pari a 12 mesi.

## **Aumento requisiti pensione anticipata**

La **pensione anticipata**, introdotta a partire dal 2012 dalla **legge Fornero [1]** al posto della pensione di anzianità, è un trattamento che può essere raggiunto con un determinato numero di anni di contributi, a prescindere dall'età. Un limite di età esiste per la sola pensione anticipata contributiva (alla quale può accedere a **63 anni** e 7 mesi di età solo chi è assoggettato al calcolo contributivo della pensione).

Il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata ordinaria è più basso per i **lavoratori precoci** (cioè che possiedono almeno 12 mesi di contributi da lavoro accreditati prima del 19° anno di età) che appartengono a determinate

categorie tutelate (le stesse categorie destinatarie dell'Ape sociale): questi lavoratori possono pensionarsi con **41 anni** di contributi.

I requisiti previsti per fruire dell'ordinaria pensione anticipata, sino al 31 dicembre 2018, sono:

- **41 anni e 10 mesi** di contributi per le donne;
- **42 anni e 10 mesi** di contributi per gli uomini.

Il requisito successivamente aumenterà di 5 mesi nel 2019, cioè a 43 anni e 3 mesi per gli uomini ed a 42 anni e 3 mesi per le donne. Gli incrementi, successivamente, saranno pari a 3 mesi ogni biennio, salvo variazioni nel caso in cui si rilevino incrementi o decrementi della speranza di vita diversi da quelli previsti originariamente.

Dal 2019 aumenta di 5 mesi anche il requisito per la **pensione anticipata dei lavoratori precoci**, che sale così a 41 anni e 5 mesi.

Per la **pensione anticipata contributiva** gli attuali requisiti sono:

- 63 anni e 7 mesi di età;
- 20 anni di contributi;
- un assegno pari ad almeno 2,8 volte l'assegno sociale (ossia, per il 2018, a 1.268,40 euro mensili, poiché l'assegno sociale è pari a 453 euro).

Dal 2019 il requisito di età aumenterà a 64 anni.

## **Domanda di pensione lavoratori precoci**

L'Inps, con una recente circolare, ha ricordato che il termine per presentare le domande per la cosiddetta **pensione anticipata quota 41** scade il 1° marzo 2018 **[1]**. Sarà comunque possibile, dopo questa data, presentare la domanda tardivamente ma, in questo caso, potrà essere accolta solo se vi sono risorse residue.

Per poter presentare la domanda nel 2018, ad ogni modo, è necessario che i 41 anni di contributi, assieme agli altri requisiti richiesti per le specifiche categorie di beneficiari della pensione anticipata precoci, siano maturati entro il 31 dicembre 2018. Chi matura i requisiti nel 2019 deve inviare la domanda per il beneficio

precoci, invece, entro il 1° marzo 2019, oppure può inviare l'istanza tardivamente entro il 30 novembre 2019: la pensione anticipata con 41 anni di contributi (che dal 2019 si potrà ottenere con 41 anni e 5 mesi di contributi, per effetto degli incrementi legati alla speranza di vita media), difatti, è una misura permanente, che non ha scadenza.

Ricordiamo che la [pensione anticipata per i lavoratori precoci](#) può essere ottenuta, innanzitutto, soltanto coloro che possiedono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del compimento del 19° anno di età, se iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 1996 ed appartenenti a particolari categorie tutelate: disoccupati di lungo corso, caregiver, invalidi dal 74% in su e addetti ai lavori gravosi.

## **Modifica del meccanismo di calcolo dell'aspettativa di vita**

A partire dal 2021, l'aspettativa di vita sarà calcolata considerando la media del biennio immediatamente precedente, confrontata con la media del biennio ancora anteriore; per il 2021, ad esempio, l'aspettativa di vita dovrebbe essere calcolata sulla base della media del biennio 2018-2019, confrontata con la media del biennio 2016-2017: l'eventuale aumento determinerebbe un incremento dei requisiti per la pensione legati all'aspettativa di vita sul biennio 2021-2022.

Nel caso invece in cui si riscontri una diminuzione della speranza di vita media, il decremento sarà scomputato nella verifica per il biennio successivo: non ci sarà quindi un calo dell'età pensionabile, ma solo un congelamento dei requisiti. L'adeguamento dell'età di pensionamento alla speranza di vita, in ogni caso, continuerà a essere verificato ogni due anni.

Qual è, invece, la situazione attuale? Ad oggi si applica ancora quanto disposto dalla riforma delle pensioni 2010 **[2]**, poi confermato dalla legge Fornero **[1]**: la normativa prevede, in particolare, degli adeguamenti periodici alla speranza di vita, biennali dal 2019. Gli adeguamenti previsti nelle apposite tabelle possono essere però disattesi, sia nel caso in cui la speranza di vita media riscontrata sia maggiore rispetto alle proiezioni, sia nel caso in cui invece si registrino decrementi nell'aspettativa di vita media: in quest'ultima ipotesi, però, i requisiti previsti per la pensione non possono mai diminuire, ma vengono soltanto bloccati per un biennio.

## **Aumento età pensionabile lavoratori marittimi**

Per i lavoratori marittimi addetti al pilotaggio, sia uomini che donne, nel 2018 l'età per la **pensione di vecchiaia anticipata** aumenta a 61 anni e 7 mesi.

Per i lavoratori marittimi adibiti al servizio di macchina o stazione radiotelegrafica a bordo, aumenta invece a 58 anni e 7 mesi, unitamente ad almeno 20 anni di contributi (1040 settimane), di cui 520 al servizio di macchine o di stazioni radiotelegrafiche di bordo.

## **Aumento età pensionabile poligrafici**

Per i dipendenti di aziende poligrafiche in crisi aumentano i requisiti per il **prepensionamento**: non si tratta di requisiti di età, ma contributivi. Per l'uscita dal lavoro, in particolare, sono richiesti 37 anni e 7 mesi di contributi. Nei loro confronti, tuttavia, la legge di Bilancio 2018 ha previsto una salvaguardia della vecchia normativa (ossia della normativa vigente sino al 31 dicembre 2013) per tutelare coloro che avevano siglato accordi di Cigs (cassa integrazione straordinaria) entro il maggio 2015.

## **Aumento età pensionabile personale viaggiante**

Per il personale viaggiante addetto ai servizi pubblici di linea, appartenenti all'ex Fondo Trasporti, l'età per la **pensione di vecchiaia anticipata** aumenta a 61 anni e 7 mesi, sia per gli uomini che per le donne. Per questi lavoratori, difatti, la normativa sull'armonizzazione dei requisiti ha stabilito che l'età per l'uscita dal lavoro può essere anticipata sino a un massimo di 5 anni rispetto a quella previsto per la generalità degli iscritti all'Inps.

## **Aumento età pensionabile lavoratori dello**



# spettacolo

Per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo iscritti all'ex Enpals (oggi, a seguito dell'assorbimento da parte dell'Inps, al Fondo lavoratori dello Spettacolo) aumentano i requisiti per ottenere la **pensione di vecchiaia anticipata**.

In particolare:

- per i lavoratori del **gruppo ballo** l'età per la pensione di vecchiaia anticipata sale a 46 anni e 7 mesi;
- per i lavoratori del **gruppo cantanti, artisti lirici e orchestrali**, l'età per la pensione di vecchiaia anticipata sale a 61 anni e 7 mesi per gli uomini ed a 59 anni e 7 mesi per le donne; .la prestazione si acquisisce a condizione che si possano vantare almeno 20 anni di contributi e di anzianità assicurativa presso il fondo (con la particolarità che i due requisiti possono non maturarsi contemporaneamente, dato che un anno di contributi si acquista con un numero minimo di giornate convenzionali, generalmente 120), e che si possieda almeno un contributo versato prima del 31 dicembre 1995;
- per gli appartenenti al **gruppo attori, conduttori, maestri d'orchestra e figurazione e moda**, i requisiti di età per la pensione di vecchiaia anticipata salgono a 64 anni e 7 mesi per gli uomini ed a 62 anni e 7 mesi per le donne; anche per questi soggetti, la prestazione si acquisisce a condizione che si possano vantare almeno 20 anni di contributi e di anzianità assicurativa presso il fondo e che si possieda almeno un contributo versato prima del 31 dicembre 1995;
- per gli altri lavoratori iscritti al fondo dello spettacolo l'età per la pensione di vecchiaia ordinaria, nel 2018, è pari a quella prevista per la generalità dei lavoratori, ossia a 66 anni e 7 mesi, in quanto non godono di alcun'agevolazione previdenziale rispetto alla generalità degli iscritti all'Inps.

## Aumento età pensionabile sportivi professionisti

L'età pensionabile aumenta nel 2018 anche per gli **sportivi professionisti** iscritti

all'ex Enpals, oggi al fondo di previdenza degli sportivi professionisti.

Nel dettaglio, per coloro che sono in possesso di almeno un contributo versato al 31 dicembre 1995, l'età pensionabile sale a 53 anni e 7 mesi per gli uomini ed a 51 anni e 7 mesi per le donne, a condizione che possiedano almeno 20 anni anzianità assicurativa e di contributi con la qualifica di sportivo professionista.

## **Semplificazione accesso alla pensione per gli addetti ai lavori usuranti**

Gli [adempimenti per la domanda di pensione degli addetti ai lavori usuranti](#) sono stati recentemente semplificati. La legge di Bilancio 2018 ha inoltre introdotto un bonus per chi svolge lavoro notturno per meno di 78 giorni all'anno ed è impiegato in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore (sulla base di accordi collettivi sottoscritti entro il 31 dicembre 2016). In questi casi, i giorni lavorativi effettivamente svolti devono essere moltiplicati per il coefficiente 1,5: questo dovrebbe comportare il perfezionamento dei requisiti pensionistici anticipatamente.

Restano, invece, invariati sino al 2026 i requisiti contributivi, di età e le quote per l'accesso alla pensione.

La domanda di pensione, per gli addetti ai lavori usuranti, deve essere presentata all'Inps entro il 1° maggio 2018, se si maturano i requisiti per la pensione di anzianità con le quote nel 2019. Per chi matura i requisiti nel 2018, invece, la data di presentazione dell'apposita domanda di certificazione dei requisiti all'Inps è già passata: la scadenza era difatti fissata al 1° maggio 2017. Si ha comunque diritto alla liquidazione della pensione, ma posticipata, a seconda del ritardo nella presentazione dell'istanza.

Per sapere, con precisione, chi appartiene alle categorie degli addetti ai lavori usuranti, e quali sono i requisiti per la pensione, si veda: [Elenco lavori usuranti](#).

## **Ape prorogata al 2019**

È stato prorogato sino al 31 dicembre 2019 l'**Ape volontario**, cioè l'anticipo pensionistico che può essere ottenuto attraverso un prestito bancario e consente

di uscire dal lavoro sino a 3 anni e 7 mesi prima della maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Proroga in vista anche per l'**Ape sociale**, ossia per l'anticipo pensionistico a carico dello Stato, che può essere richiesto, come l'Ape volontario, a partire dai 63 anni di età e che sostiene il lavoratore fino al perfezionamento del requisito d'età per la pensione di vecchiaia (dal 2018 pari a 66 anni e 7 mesi per tutti), per un massimo di 3 anni e 7 mesi. L'assegno è uguale alla futura pensione, ma non può superare 1.500 euro mensili.

Possono accedere all'Ape sociale, nello specifico, i lavoratori che, al momento della domanda, abbiano già compiuto 63 anni di età, e che siano, o siano stati, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (Ago, che comprende gli iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi), alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, o alla gestione Separata Inps, purché cessino l'attività lavorativa e non siano già titolari di pensione diretta.

I beneficiari dell'Ape sociale devono possedere almeno 30 anni di contributi (contando tutti i periodi non coincidenti maturati presso le gestioni Inps; è previsto lo sconto di un anno nel requisito contributivo per le donne con un figlio, di 2 anni per le donne che hanno dai 2 figli in su) se appartengono alle categorie dei disoccupati, dei caregiver e degli invalidi dal 74%, almeno 36 anni di contributi (salvo la riduzione appena esposta per le donne con figli) se appartengono alle 15 categorie di addetti ai lavori gravosi.

L'età minima per l'accesso all'Ape sociale, per chi raggiunge l'età pensionabile dal 2019, è spostata a 63 anni e 5 mesi a causa degli incrementi legati alla speranza di vita.

Per la proroga dell'Ape sociale al 2019, la cui possibilità è prevista nella legge di Bilancio 2018, si attende, ad ogni modo, un successivo intervento legislativo.

## **Ape sociale per addetti ai lavori gravosi**

Nella legge di Bilancio 2018 è stato poi previsto l'ampliamento dell'Ape social a **4** nuove categorie di **addetti ai lavori gravosi**, che potranno beneficiare anche del blocco dell'età pensionabile.

Si tratta di:

- operai siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature fuori dal perimetro dei lavori usuranti;
- operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative.

È stato inoltre abolito, per gli addetti ai lavori gravosi, il vincolo di una **tariffa Inail** pari almeno al 17 per mille ed è previsto che le attività gravose possano essere svolte:

- per almeno 6 anni nell'ultimo settennio antecedente il pensionamento;
- per almeno 7 anni nell'ultimo decennio antecedente il pensionamento.

Questi lavoratori potranno poi avere accesso, così come tutte le categorie di destinatari dell'Ape sociale, alla **pensione anticipata precoci** con 41 anni di contributi, se possiedono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del compimento del 19° anno di età.

## Ape sociale disoccupati

Per quanto riguarda la categoria dei **disoccupati**, anch'essi destinatari dell'Ape sociale, la misura è stata estesa anche a coloro il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito di un contratto a termine, se hanno alle spalle almeno 18 mesi di contratti negli ultimi 3 anni.

Inoltre potranno accedere all'Ape sociale anche coloro che sono stati rioccupati con un contratto di lavoro subordinato, con i voucher o col contratto di prestazione occasionale o il libretto famiglia per non più di 6 mesi complessivamente **[3]**.

## Ape sociale caregiver

Per quanto riguarda i **caregiver**, un'altra categoria di beneficiari dell'Ape sociale, potranno accedere alla misura coloro che assistono un disabile portatore di handicap grave convivente, anche se **familiare entro il 2° grado**, qualora i suoi genitori o il coniuge abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti.

# Ape rosa

In merito ai requisiti contributivi previsti per l'Ape sociale, la legge di Bilancio 2018 ha riconosciuto una riduzione degli anni di contributi richiesti per le **lavoratrici con figli**: questa misura è conosciuta col nome di **Ape Rosa**.

Lo sconto contributivo previsto, in particolare, è pari a un anno per ogni figlio, sino a un **massimo di 2 anni** di riduzione del requisito contributivo richiesto.

In questo modo, le donne con almeno due figli appartenenti alla categoria degli invalidi, dei caregiver o dei disoccupati, possono richiedere l'Ape sociale con un minimo di 28 anni di contributi, mentre le appartenenti alla categoria degli addetti ai lavori gravosi possono richiedere la misura con un minimo di 34 anni di contributi.

## Proroga Ape volontario

La legge di Bilancio 2018, oltre alla proroga dell'Ape sociale, come abbiamo detto, ha anche previsto la **proroga** dell'[Ape volontario](#) per coloro che maturano i requisiti previsti per le misure entro il 31 dicembre 2019. In particolare, nella manovra è stato previsto un apposito fondo in cui dovranno confluire le risorse utili alla proroga delle misure.

Ricordiamo che aderendo all'Ape volontario il lavoratore può ricevere un assegno, a partire dai 63 anni di età, se possiede almeno 20 anni di contributi, sino alla data di maturazione della pensione di vecchiaia, con un anticipo massimo possibile pari a 3 anni e 7 mesi.

Considerando che l'età per la pensione di vecchiaia, attualmente, è pari a 66 anni e 7 mesi, l'anticipo può essere richiesto con un minimo di 63 anni di età; per coloro che matureranno i requisiti per la pensione di vecchiaia dal 2019, però, il requisito slitta a 63 anni e 5 mesi di età, dato che dal 2019 l'**età pensionabile** sarà elevata a 67 anni. In caso di futuri adeguamenti alla speranza di vita nel 2021, il decreto sull'Ape volontario prevede la concessione dell'Ape supplementare, ossia un allungamento del periodo di percezione dell'anticipo.

L'Ape volontario è ottenuto grazie a un prestito bancario, che deve essere restituito in 20 anni, una volta perfezionati i requisiti per la pensione e che

comporta (assieme all'assicurazione obbligatoria e al contributo per il fondo di solidarietà) una penalizzazione, sulla futura pensione, pari a circa il 5% dell'importo per ogni anno di anticipo. La penalizzazione può essere calcolata in anticipo grazie al nuovo simulatore, disponibile nel sito web dell'Inps.

L'Ape volontario sarà attivato a breve: per richiederlo si dovrà prima provvedere a farsi rilasciare un'apposita certificazione dall'Inps, poi, scelto il prestito e il soggetto finanziatore, si dovrà inoltrare la domanda di Ape e la domanda di pensione.

## **Niente Ape volontario per chi possiede contributi in casse diverse**

**Niente anticipo pensionistico** per chi possiede contributi in **gestioni previdenziali diverse**, se nessuna delle casse, da sola, raggiunge 20 anni di accrediti contributivi: lo ha stabilito l'Inps, con una nuova circolare **[8Inps Circ. n.28/2018.]**. Diversamente da quanto accade per l'Ape sociale, dunque, non è possibile combinare l'anticipo pensionistico con il **cumulo** della contribuzione. Questo penalizza notevolmente chi ha avuto una carriera frammentaria; risulta penalizzato anche chi, pur raggiungendo 20 anni di contributi in una sola gestione, possiede una contribuzione poco elevata e non può cumulare i contributi posseduti presso altre casse per aumentare l'importo della pensione. L'**Ape volontario**, difatti, non può essere ottenuto se la futura pensione risulta inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo (ossia se è sotto i 710 euro mensili): potendosi considerare la contribuzione di una cassa sola per il calcolo della futura pensione in rapporto al diritto all'Ape, è chiaro che gli accessi all'anticipo pensionistico saranno notevolmente ristretti.

È invece ammesso il vecchio cumulo tra i contributi posseduti presso il fondo Inps dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), in quanto si tratta di un cumulo d'ufficio. Chi, poi, vuole raggiungere l'Ape volontario comunque, nonostante possieda contribuzione accreditata presso gestioni diverse, può avvalersi della ricongiunzione dei contributi a titolo oneroso

# Ape aziendale

L'[Ape aziendale](#) consiste nella possibilità, per l'azienda, di incentivare l'**esodo** dei lavoratori con almeno 63 anni di età, offrendo un contributo che serva ad abbassare i costi dell'Ape volontario.

Nello specifico, il datore di lavoro può, con il consenso del lavoratore dipendente interessato dall'esodo, incrementare la somma dei contributi accreditati a quest'ultimo, versando un contributo all'Inps in un'unica soluzione al momento della richiesta dell'Ape.

Il contributo non deve essere inferiore, per ciascun anno o sua frazione di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo della contribuzione volontaria basata sulla retribuzione percepita dal lavoratore prima del pensionamento.

Il contributo aggiuntivo serve ad incrementare la misura della pensione che il lavoratore riceve una volta terminata la fruizione dell'Ape, abbassando in questo modo l'incidenza sulla prestazione delle rate di restituzione del prestito finanziario.

## Rita, anticipo della pensione integrativa

La **Rita, rendita integrativa anticipata**, consiste nella possibilità di ottenere in anticipo la pensione complementare, rispetto alla maturazione dei requisiti previsti per la pensione principale: in questo modo, il costo dell'Ape volontario può essere diminuito o addirittura azzerato, nel caso in cui la rendita anticipata sia consistente.

Hanno diritto alla pensione integrativa anticipata, o Rita, nel dettaglio, gli iscritti alla previdenza complementare che risultano **disoccupati da almeno 24 mesi** (non più da almeno 48 mesi), possiedono almeno 20 anni di contributi e maturano entro 5 anni i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Inoltre, la rendita può essere richiesta con un **anticipo di 10 anni** rispetto alla data di maturazione dei requisiti della pensione principale, nell'ipotesi in cui l'anticipo decennale sia previsto dallo statuto o dal regolamento del fondo di previdenza complementare a cui il lavoratore aderisce.

# Pensione professionisti con cumulo dei contributi

È stata siglata tra Inps e Adepp (l'associazione delle gestioni previdenziali dei liberi professionisti) una convenzione che disciplina il riconoscimento delle pensioni in totalizzazione e cumulo gratuito, per i professionisti che possiedono contributi accreditati sia presso le casse private che presso le gestioni Inps.

Nelle prossime settimane, le 18 casse dei liberi professionisti dovranno formalizzare l'adesione alla convenzione, mentre l'Inps, nel frattempo, provvederà a rendere operativa la piattaforma informatica per la raccolta delle domande e l'erogazione delle pensioni in regime di cumulo.

Pagamento a breve, dunque, per la [pensione in cumulo dei professionisti](#), attesa da oltre un anno: nonostante il via libera al cumulo dei contributi sia arrivato non solo dall'Inps **[4]**, ma dalla maggior parte delle casse dei liberi professionisti (Inarcassa, Enpam, Cipag, CNPR, Cassa Forense...), con apposite circolari **[5]**, senza l'operatività della convenzione Inps Adepp le pensioni non possono essere liquidate.

## Reddito d'inclusione Rei

Dal 1° luglio 2018 non sarà più richiesto, per ottenere il [reddito d'inclusione](#), che nel nucleo familiare siano presenti figli minori o inabili, donne in gravidanza o disoccupati over 55. In più, per le famiglie da 5 componenti in su la misura massima del Rei sale a **534 euro mensili**.

## Prepensionamento con 7 anni di anticipo

L'**isopensione** e l'**assegno straordinario**, due trattamenti meglio conosciuti sotto il nome di **prepensionamento** o **scivolo** pensionistico, consentiranno agli esuberanti l'uscita dal lavoro con 7 anni di anticipo. Per approfondire: [Pensione con 7 anni di anticipo, come funziona](#).



## Pensione d'invalidità civile

La pensione d'invalidità civile, o **assegno di assistenza** per gli invalidi civili parziali, è una prestazione dell'Inps che spetta a chi possiede un'invalidità riconosciuta dal 74% al 99%, se è disoccupato e non supera determinati limiti di reddito.

La pensione mensile d'invalidità, dal 2018, aumenta da 279,47 euro a **282,55 euro**. Il limite di reddito personale annuo che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 4.853,29 euro.

In presenza di determinate condizioni, spetta una **maggiorazione** pari a 10,33 euro.

## Pensione invalidi civili totali

La pensione mensile per gli invalidi civili in misura pari al 100%, o **pensione di inabilità civile**, ha lo stesso importo dell'assegno di assistenza, dunque, per il 2018, è pari a 282,55 euro.

Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione, però, è più alto ed è pari a 16.664,36 euro annui.

In presenza di determinate condizioni, anche in questo caso, spetta una **maggiorazione** pari a 10,33 euro.

Inoltre, nei casi in cui spetta il cosiddetto **incremento al milione**, l'**incremento della maggiorazione** è pari, dal 2018, a 361,31 euro.

## Indennità di frequenza

L'**indennità di frequenza** spettante ai minori, dal 2018, aumenta da 279,47 euro a **282,55 euro**. Il limite di reddito personale annuo che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 4.853,29 euro.

In presenza di determinate condizioni, spetta, come per la pensione d'inabilità e invalidità, una **maggiorazione** pari a 10,33 euro.

# Assegno sociale sostitutivo

L'**assegno sociale sostitutivo**, o derivante dall'invalidità civile, dal 2018 è concesso a 66 anni e 7 mesi di età e non più a 65 anni e 7 mesi, proprio come l'assegno sociale ordinario. L'importo dell'assegno sociale sostitutivo, per il 2018, è pari a:

- 368,91 euro mensili per gli **invalidi civili parziali**, con un limite di reddito personale pari a 4.853,29 euro annui; a determinate condizioni è possibile ottenere la maggiorazione base, pari a 84,09 euro mensili, e la maggiorazione ulteriore, pari a 12,92 euro, dell'assegno sociale; inoltre, a partire dal 70° anno di età, è possibile ottenere l'incremento della maggiorazione, pari a 190,86 euro;
- 368,91 euro mensili per gli **invalidi civili totali**, con un limite di reddito personale annuo pari a 16.664,36 euro; a determinate condizioni è possibile ottenere la maggiorazione base dell'assegno sociale, pari a 84,09 euro mensili; inoltre, a partire dal 70° anno di età, è possibile ottenere l'incremento della maggiorazione, pari a 190,86 euro.

# Pensione sociale sostitutiva

L'importo della **pensione sociale sostitutiva**, per il 2018, è pari a:

- 289,24 euro mensili per gli **invalidi civili parziali**, con un limite di reddito personale pari a 4.853,29 euro annui; a determinate condizioni è possibile ottenere la maggiorazione base **[3]**, pari a 84,09 euro mensili, e la maggiorazione ulteriore **[4]**, pari a 12,92 euro, dell'assegno sociale; inoltre, a partire dal 70° anno di età, è possibile ottenere l'incremento della maggiorazione, pari a 270,53 euro;
- 289,24 euro mensili per gli **invalidi civili totali**, con un limite di reddito personale annuo pari a 16.664,36 euro; a determinate condizioni è possibile ottenere la maggiorazione base dell'assegno sociale **[3]**, pari a 84,09 euro mensili; inoltre, a partire dal 70° anno di età, è possibile ottenere l'incremento della maggiorazione, pari a 270,53 euro.

## Pensione speciale sordomuti

La **pensione speciale per i sordomuti**, per il 2018, è pari a 282,55 euro mensili.

Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.664,36 euro annui.

In presenza di determinate condizioni spetta una **maggiorazione** pari a 10,33 euro.

Inoltre, nei casi in cui spetta il cosiddetto **incremento al milione**, l'**incremento della maggiorazione** è pari, dal 2018, a 361,31 euro.

## Indennità di comunicazione

L'**indennità di comunicazione** mensile spettante ai sordomuti per il 2018 è pari a 256,21 euro. Non ci sono limiti di reddito per averne diritto.

## Pensione per ciechi assoluti

La **pensione per ciechi assoluti**, per il 2018, è pari a 305,56 euro mensili.

Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.664,36 euro annui.

In presenza di determinate condizioni spetta una **maggiorazione** pari a 10,33 euro.

Inoltre, nei casi in cui spetta il cosiddetto **incremento al milione**, l'**incremento della maggiorazione** è pari, dal 2018, a 338,30 euro.

Per i ciechi assoluti ultra65enni la pensione mensile, per il 2018, è pari a 305,56 euro.

Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.664,36 euro annui.

In presenza di determinate condizioni spetta una **maggiorazione** pari a 71,50 euro.

Inoltre, nei casi in cui spetta il cosiddetto **incremento al milione**, l'incremento della maggiorazione è pari, dal 2018, a 266,80 euro.

## **Pensione per ciechi parziali**

La **pensione per i ciechi parziali**, per il 2018, è pari a 282,55 euro mensili.

Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.664,36 euro annui.

In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro.

Per i ciechi parziali ultra65enni la pensione mensile, per il 2018, è pari a 282,55 euro.

Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.664,36 euro annui.

In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 71,50 euro.

Inoltre, nei casi in cui spetta il cosiddetto incremento al milione, dal 70° anno di età, l'incremento della maggiorazione è pari, dal 2018, a 289,81 euro.

## **Assegno per i decimisti**

L'assegno per i **decimisti**, cioè per chi ha un residuo visivo non superiore in ciascun occhio ad un decimo, con eventuale correzione ottica, per il 2018 è pari a 209,70 euro mensili.

Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 8.011,78 euro annui.

In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro.

## **Indennità per i ventesimisti**

L'indennità mensile spettante ai **ventesimisti**, cioè a chi ha un residuo visivo in ciascuno degli occhi, con eventuale correzione di lenti, non superiore ad un ventesimo, per il 2018 è pari a 209,51 euro. Non ci sono limiti di reddito per averne

diritto.

## Indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento, o [accompagnamento](#), che spetta agli invalidi al 100% non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o di camminare senza l'aiuto di un accompagnatore, per il 2018 è pari a 516,35 euro. Non ci sono limiti di reddito per averne diritto.

Per i ciechi assoluti, l'assegno di accompagnamento è pari a 915,18 euro mensili. Anche in questo caso non sono previsti limiti di reddito per averne diritto.

## Pensione per i talassemici

Per gli affetti da talassemia major e depreanocitosi, l'indennità mensile spettante è pari a 507,42 euro, senza limiti di reddito.

## Assegno sociale

L'assegno sociale, nel 2018, è pari a **453 euro**, ed è erogato, come la pensione, per 13 mensilità: pertanto, la sua misura annuale è pari a **5.889 euro**.

L'assegno sociale può spettare in misura intera o ridotta, a seconda del reddito posseduto. In particolare:

- ai beneficiari non coniugati privi di reddito, spetta in misura intera;
- ai beneficiari coniugati con reddito inferiore a 5.889 euro annui, spetta in misura intera;
- ai non coniugati con reddito sino a 5.889 euro annui, spetta in misura ridotta;
- ai coniugati con reddito sino a 11.778 euro annui, spetta in misura ridotta.

L'importo dell'assegno sociale può essere aumentato, grazie a due diverse maggiorazioni:

- maggiorazione pari a **12,92 euro** mensili, spettante, dal 2001 **[6]**, per tutti coloro che hanno un'età superiore ai 65 anni, ed un reddito inferiore a 6.056,96 euro, se non sposati, o inferiore a 12.653,42 euro, se coniugati;

- maggiorazione pari a **190,86 euro**, spettante, dal 2002 **[7]**, per i pensionati con almeno 70 di età, per i pensionati con reddito sino a 8.370,18 euro, se non sposati, o sino a 14.259,18 euro, se coniugati; tale maggiorazione può competere anche ai minori di 70 anni che hanno versato un determinato ammontare di contributi: in particolare, la riduzione di età si calcola in ragione di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione versata (ad esempio, se Tizio possiede 10 anni di contributi, può accedere alla maggiorazione a 68 anni di età).

La maggiorazione e l'incremento possono essere concessi in misura ridotta fino a concorrenza dei limiti di reddito.

## Calendario pensioni

Cambia, infine, il [calendario del pagamento delle pensioni 2018](#), che tornano a essere liquidate il primo giorno bancario.

### Note

**[1]** DL 201/2011. **[2]** D.L. 78/2010. **[3]** Mess. Inps n.4195/2017. **[4]** Inps Circ. n. 140/2017. **[5]** Vedi, ad esempio, Cassa Forense, Circ. n. 2/2017 o CNPR, Circ. del 12/01/2018. **[6]** Art. 70, Co.1, L. 388/2000. **[7]** Art. 38, L. 448/2001. **[8]** Inps Circ. 28/2018. **[9]** Inps Circ. n. 33/2018. **[10]** Inps Circ. n. 34/2018. **[11]** DM 05/02/2018. **[12]** Trib. Siracusa, sent. n. 108/2018. **[13]** Cass. Sent. 5380/2018. **[14]** Inps Mess. 1138/2018. **[15]** Inps Comunicato stampa 22/03/2018. **[16]** Inps Circ. n.57/2018. **[17]** Inps Circ. n. 59/2018. **[18]** Inps Circ. n. 62/2018. **[19]** Inps Mess. n. 1609/2018. **[20]** Inps Mess. n.1780/2018. **[21]** Inps Mess. n.1930/2018. **[22]** Inps Circ. n.69/2018. **[23]** D.lgs.81/2017. **[24]** Inps, comunicato stampa del 15/05/2018. **[25]** Inps Mess. n. 1085/2018. **[26]** D.M. 15/05/2018. **[27]** Artt. 117 e 131, Dpr 1092/1973. **[28]** Inps Circ. n. 4/2018. **[29]** Inps Mess. n. 3190/2018. **[30]** Cass. Sent. n. 21901/2018. **[31]** L. 118/1971. **[32]** Reg. CEE 1247/1992. **[33]** C. Cost., sent. n. 232/2018. **[34]** Art. 42, Co.5, D.lgs. n. 151/2001. **[35]** Inps Circ. n.11/2019. **[36]** DL 4/2019. **[37]** Inps Circ. n. 25/2019. **[38]** Inps Messaggio 1353/2019. **[39]** Inps Circolare 51/2019. **[40]** Inail delibera presidenziale 2/2019. **[41]** Cass. sent.12161/2019. **[42]** Cass. sent. 14417/2019. **[43]** Inps circ. 78/2019. **[44]** Inps circ. 77/2019. **[45]** Art.1, Co.283-284, L.145/2018. **[46]** Inps circ. 88/2019. **[47]** Cass. sent. n. 16415/2019. **[48]** Sentenza del Tribunale di Nuoro n.382/2019 del 19 giugno 2019. **[49]** Inps Circ. 100/2019. **[50]** Garante Privacy,

provv. 138/2019. **[51]** Inps Messaggio 2662/2019. **[52]** Inps Circ. 109/2019. **[53]**  
Inps Circ. 117/2019.